

## Art. 1360

*Rimprovero*

1. Il rimprovero è una dichiarazione di biasimo con cui sono punite le lievi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio o la recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitto il richiamo.
2. Il rimprovero è inflitto dalle autorità di cui all'articolo 1396.
3. Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione è comunicato per iscritto all'interessato ed è trascritto nella documentazione personale.

## Art. 1361


*Consegna*

1. Con la consegna sono punite:
  - a) la violazione dei doveri diversi da quelli previsti dall'articolo 751 del regolamento;
  - b) la recidiva nelle mancanze;
  - c) più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio.
2. Il provvedimento con il quale è inflitta la punizione è comunicato per iscritto all'interessato ed è trascritto nella documentazione personale.
3. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato.
4. I militari di truppa coniugati, i sottufficiali e gli ufficiali che usufruiscono di alloggio privato sono autorizzati a scontare presso tale alloggio la punizione di consegna.

## Art. 1362

*Consegna di rigore*

1. La consegna di rigore si applica per le infrazioni specificamente indicate nell'articolo 751 del regolamento.
2. Il proprio alloggio di cui all'articolo 1358, comma 5 può essere sia quello privato sia quello di servizio.
3. Il comandante di corpo può far scontare, per particolari ragioni di disciplina, la consegna di rigore in apposito spazio nell'ambiente militare anche al personale provvisto di alloggio privato o di servizio.
4. Il superiore che ha inflitto la punizione può disporre che la consegna di rigore venga scontata con le stesse modalità previste per la consegna, se lo richiedono particolari motivi di servizio.
5. I locali destinati ai puniti di consegna di rigore hanno caratteristiche analoghe a quelle degli altri locali della caserma adibiti ad alloggio.
6. Il controllo dell'esecuzione della sanzione è affidato a superiori o pari grado del punito ed è esercitato secondo le disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato.
7. Con la consegna di rigore possono, inoltre, essere puniti:
  - a) fatti previsti come reato, per i quali il comandante di corpo non ritenga di richiedere il procedimento penale, ai sensi dell'articolo 260 c.p.m.p.;
  - b) fatti che hanno determinato un giudizio penale a seguito del quale è stato instaurato un procedimento disciplinare.
8. Il provvedimento relativo alla punizione è subito comunicato verbalmente all'interessato e successivamente notificato mediante comunicazione scritta. Esso è trascritto nella documentazione personale.
9. Il provvedimento è esecutivo dal giorno della comunicazione verbale all'interessato.



SEZIONE III  
**ISTANZE E RICORSI AVVERSO LE SANZIONI DISCIPLINARI DI CORPO**

Art. 1363

*Organo sovraordinato*

1. L'organo sovraordinato di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, è rappresentato dall'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento.
2. Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o sono trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.
3. E' comunque in facoltà del militare presentare, secondo le modalità stabilite dal presente codice, istanze tendenti a ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo.

Art. 1364

*Istanza di riesame e ricorso gerarchico*

1. In relazione all'istanza di riesame e al ricorso gerarchico di cui all'articolo 1363 proposti dal militare che si ritenga ingiustamente punito, si osservano anche le norme di cui ai successivi articoli 1365 e 1366.

Art. 1365

*Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di corpo*

1. Ogni militare può presentare, in qualunque tempo, istanza scritta tendente a ottenere il riesame della sanzione disciplinare inflittagli, se sopravvengono nuove prove tali da far ritenere applicabile una sanzione minore o dichiarare il proscioglimento dall'addebito.
2. L'istanza di riesame non sospende l'esecuzione della sanzione né i termini per la proposizione dei ricorsi avverso il provvedimento disciplinare previsti dall'articolo 1366.
3. L'istanza deve essere diretta, in via gerarchica, alla stessa autorità che ha emesso il provvedimento.
4. Avverso la decisione sull'istanza di riesame emanata dall'autorità adita ai sensi del comma 3, il militare può proporre ricorso gerarchico ai sensi dell'articolo 1366.

Art. 1366

*Ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo*

1. Il superiore, per il cui tramite va proposto il ricorso gerarchico, deve inoltrarlo sollecitamente senza pareri o commenti all'autorità gerarchica immediatamente superiore a quella che ha inflitto la sanzione di corpo.

SEZIONE IV  
**DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

Art. 1367


*Presentazione dei militari puniti*

1. Tutti i militari, ultimata la punizione, sono presentati al superiore che l'ha inflitta, se non ne sono espressamente dispensati.
2. Il giorno e l'ora di presentazione sono stabiliti dalla predetta autorità.

Art. 1368

*Sospensione e condono delle sanzioni disciplinari di corpo*

1. L'autorità che ha inflitto la sanzione della consegna o della consegna di rigore può sospenderne l'esecuzione, per il tempo strettamente necessario, sia per concrete e motivate esigenze di carattere privato del militare punito, sia per motivi di servizio.
2. Il Ministro della difesa, in occasione di particolari ricorrenze, ha facoltà di condonare



collettivamente le sanzioni della consegna e della consegna di rigore in corso di esecuzione. Analoga facoltà è concessa al Capo di stato maggiore di Forza armata o Comandante generale per la festa d'Arma e al comandante del corpo in occasione della festa del corpo stesso.

3. Il condono non comporta la cancellazione della trascrizione dagli atti matricolari o personali.

Art. 1369

*Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo*

1. I militari possono chiedere la cessazione di ogni effetto delle sanzioni trascritte nella documentazione personale. L'istanza relativa può essere presentata, per via gerarchica, al Ministro della difesa dopo almeno due anni di servizio dalla data della comunicazione della punizione, se il militare non ha riportato, in tale periodo, sanzioni disciplinari.
2. Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza tenendo conto del parere espresso dai superiori gerarchici e di tutti i precedenti di servizio del richiedente.
3. In caso di accoglimento dell'istanza le annotazioni relative alla sanzione inflitta sono eliminate dalla documentazione personale, esclusa peraltro ogni efficacia retroattiva.

CAPO IV

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

SEZIONE I

**DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1370

*Contestazione degli addebiti e diritto di difesa*

1. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che sono state acquisite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.
2. Il militare inquisito è assistito da un difensore da lui scelto fra militari in servizio, anche non appartenenti al medesimo ente o Forza armata nella quale egli presta servizio o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore designato d'ufficio non può rifiutarsi salvo sussista un legittimo impedimento. Un militare non può esercitare l'ufficio di difensore più di sei volte in dodici mesi.
3. Il difensore:
  - a) non può essere di grado superiore a quello del presidente della commissione;
  - b) non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 1380, comma 3;
  - c) è vincolato al segreto d'ufficio e non deve accettare alcun compenso per l'attività svolta;
  - d) non è dispensato dai suoi normali obblighi di servizio, salvo che per il tempo necessario all'espletamento del mandato;
  - e) non può essere punito per fatti che rientrano nell'espletamento del mandato;
  - f) è ammesso a intervenire alle sedute della commissione di disciplina anche se l'incolpato non si presenta alla seduta, né fa constare di essere legittimamente impedito.
4. Successivamente alla nomina del difensore le comunicazioni d'ufficio possono essere effettuate indifferentemente all'inquisito o al suo difensore.
5. Il militare inquisito può chiedere il differimento dello svolgimento del procedimento disciplinare solo se sussiste un effettivo legittimo impedimento. Se la richiesta di differimento è dovuta a ragioni di salute:
  - a) l'impedimento addotto deve consistere, sulla scorta di specifica certificazione sanitaria, in una infermità tale da rendere impossibile la partecipazione al procedimento disciplinare;
  - b) l'autorità disciplinare può recarsi presso l'inquisito per svolgere il procedimento disciplinare, se tale evenienza non è espressamente esclusa dalla commissione medica ospedaliera incaricata di tale accertamento.
6. I commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai procedimenti disciplinari di corpo instaurati per l'applicazione di una sanzione diversa dalla consegna di rigore.



## Art. 1371

*Divieto di sostituzione delle sanzioni disciplinari*

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1365 e 1366, un medesimo fatto non può essere punito più di una volta con sanzioni di differente specie.

## Art. 1372

*Annullamento d'ufficio del procedimento disciplinare*

1. E' consentito l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio degli atti del procedimento disciplinare riconosciuti illegittimi dall'amministrazione militare, nei limiti sanciti dall'articolo 21 *nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

## Art. 1373

*Rinnovazione del procedimento disciplinare*

1. Annullati uno o più atti del procedimento disciplinare a seguito di autotutela, di giudicato amministrativo ovvero di decreto decisorio di ricorso straordinario, se non è esclusa la facoltà dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento e non sono già decorsi, limitatamente alle sanzioni di stato, gli originari termini perentori, il nuovo procedimento riprende, a partire dal primo degli atti annullati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto piena conoscenza dell'annullamento o dalla data di adozione del provvedimento di autotutela.

## Art. 1374

*Estinzione del procedimento disciplinare*

1. Il decesso dell'incolpato estingue il procedimento disciplinare.

## SEZIONE II

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI STATO**

## Art. 1375

*Potestà sanzionatoria di stato*

1. La potestà sanzionatoria di stato compete al Ministro della difesa o autorità militare da lui delegata; tutti i provvedimenti che concludono procedimenti disciplinari di stato devono essere motivati.

## Art. 1376

*Inizio del procedimento disciplinare di stato*

1. Il procedimento disciplinare di stato, costituito dall'insieme degli atti e delle procedure necessari per l'irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, inizia con l'inchiesta formale, che comporta la contestazione degli addebiti.

## Art. 1377


*Inchiesta formale*

1. L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 1357.

2. Le autorità che hanno disposto l'inchiesta formale, in base alle risultanze della stessa:

a) se ritengono che al militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari indicate nell'articolo 1357, comma 1, lettere a) e b), ne fanno proposta al Ministro della difesa;

b) se ritengono che al militare possono essere inflitte le sanzioni disciplinari indicate all'articolo 1357, comma 1, lettere c) e d) ne ordinano il deferimento a una commissione di disciplina.





3. Il Ministro della difesa può, in ogni caso e nei confronti di qualsiasi militare, ordinare direttamente una inchiesta formale.
4. Il Ministro della difesa può sempre disporre, all'esito dell'inchiesta formale, il deferimento del militare a una commissione di disciplina.
5. Per gli ufficiali l'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare, se non è stata in precedenza disposta la sospensione precauzionale dal servizio.

## Art. 1378


*Autorità competenti a ordinare l'inchiesta formale*

1. La decisione di sottoporre un militare a inchiesta formale spetta alle seguenti autorità militari:
  - a) al Ministro della difesa se si tratti di:
    - 1) ufficiali generali o colonnelli o gradi corrispondenti;
    - 2) ufficiali o sottufficiali assegnati a enti, comandi e reparti di altra Forza armata;
    - 3) più ufficiali corresponsabili della stessa Forza armata, ma dipendenti da autorità diverse;
    - 4) militari corresponsabili appartenenti a Forze armate diverse, anche quando ricorre l'ipotesi di connessione tra i fatti a loro ascritti;
  - b) al Capo di stato maggiore della difesa nei confronti del personale militare dipendente dell'area tecnico-operativa;
  - c) al Segretario generale della difesa, se militare, nei confronti del personale militare dipendente dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale;
  - d) ai Capi di stato maggiore, se si tratti di personale militare dipendente in servizio nella corrispondente Forza armata, se non provvede l'autorità di cui alla lettera f);
  - e) al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:
    - 1) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri;
    - 2) per gli altri militari dell'Arma, se non provvedono le autorità di cui alle lettere h) e i);
  - f) ai rispettivi alti comandanti di Forza armata, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in servizio; in caso diverso o se manca tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato;
  - g) al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o il volontario più elevato in grado o più anziano, se vi è corresponsabilità tra sottufficiali della stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari diversi o residenti in territori di competenza di diversi comandanti militari territoriali, tra quelli sopra considerati;
  - h) ai rispettivi comandanti di vertice, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata, per gli ispettori e i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato;
  - i) ai rispettivi comandanti di corpo per gli appuntati e carabinieri in servizio, o in caso diverso o in mancanza di tale dipendenza, al comandante territoriale di corpo competente in ragione del luogo di residenza dell'interessato. In caso di corresponsabilità tra più appuntati e carabinieri provvede il comandante di corpo del più elevato in grado o del più anziano. In caso di corresponsabilità con militari di altre Forze armate si provvede ai sensi della lettera g).

## Art. 1379

*Procedimento per l'applicazione della sospensione disciplinare*

1. La sospensione disciplinare è adottata a seguito di inchiesta formale, senza il necessario preventivo deferimento a una commissione di disciplina.
2. La sospensione precauzionale dall'impiego sofferta per gli stessi fatti oggetto di sanzione disciplinare è computata nel periodo di tempo della sospensione disciplinare irrogata.



## Art. 1380


*Composizione delle commissioni di disciplina*

1. La commissione di disciplina è formata di volta in volta, in relazione al grado rivestito dal giudicando, dall'autorità che ha disposto l'inchiesta formale.
2. Quando l'inchiesta formale è disposta dal Ministro della difesa, la commissione di disciplina è formata da uno dei comandanti militari indicati dall'articolo 1378, designato dal Ministro stesso; se il giudicando è ufficiale generale o colonnello alla composizione della commissione provvede il Ministro della difesa.
3. Non possono far parte della commissione di disciplina:
  - a) gli ufficiali che sono Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;
  - b) il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi e i Sottocapi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, gli ufficiali generali o ammiragli addetti allo Stato maggiore della difesa, agli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
  - c) gli ufficiali addetti alla Presidenza della Repubblica;
  - d) gli ufficiali che prestano servizio al Ministero della difesa in qualità di Segretario generale, Direttore generale, Capo di Gabinetto, e gli ufficiali addetti al Gabinetto del Ministro o alle segreterie del Ministro e dei Sottosegretari di Stato o alle dirette dipendenze dei Segretari generali;
  - e) gli ufficiali frequentatori dei corsi presso gli istituti militari;
  - f) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado incluso;
  - g) l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;
  - h) i superiori gerarchici alle cui dipendenze il militare ha prestato servizio allorché ha commesso i fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare, o alle cui dipendenze il giudicando si trova alla data di convocazione della commissione di disciplina, se non si tratta di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti;
  - i) l'ufficiale che ha presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare o che per ufficio ha dato parere in merito o che per ufficio tratta questioni inerenti allo stato, all'avanzamento e alla disciplina del personale;
  - l) gli ufficiali che in qualsiasi modo hanno avuto parte in un precedente giudizio penale o consiglio di disciplina per lo stesso fatto ovvero sono stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;
  - m) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o a procedimento disciplinare di stato.

## Art. 1381

*Commissioni di disciplina per gli ufficiali generali, colonnelli e gradi corrispondenti*

1. La commissione di disciplina per i generali o colonnelli, e gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali generali o di grado corrispondente, della stessa Forza armata cui il giudicando appartiene, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo, o anche di sola anzianità superiore se trattasi di generale di corpo d'armata o ufficiale di grado corrispondente.
2. In caso di indisponibilità possono essere chiamati a far parte della commissione ufficiali generali o di grado corrispondente della stessa Forza armata del giudicando, appartenenti all'ausiliaria o alla riserva, e, in caso di indisponibilità anche di costoro, ufficiali generali o di grado corrispondente, in servizio permanente, delle altre Forze armate.
3. Il presidente deve rivestire grado non inferiore a generale di corpo d'armata o corrispondente.
4. L'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.



## Art. 1382

*Commissioni di disciplina per gli altri ufficiali*

1. La commissione di disciplina per gli ufficiali da sottotenente a tenente colonnello, o gradi corrispondenti, si compone di cinque ufficiali della stessa Forza armata cui appartiene il giudicando, tutti in servizio permanente e di grado superiore a quello rivestito dal giudicando medesimo.
2. Il presidente non può essere di grado inferiore a colonnello o grado corrispondente e, se il giudicando è tenente colonnello o grado corrispondente, il presidente non può essere di grado inferiore a generale di brigata o grado corrispondente.
3. Il presidente, deve appartenere:
  - a) a una qualsiasi delle Armi per gli ufficiali dell'Esercito italiano;
  - b) al Corpo di stato maggiore, per gli ufficiali della Marina militare;
  - c) al ruolo naviganti, per gli ufficiali dell'Aeronautica militare;
  - d) al ruolo normale, per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
4. I membri in relazione all'Arma, al Corpo o al ruolo del giudicando, sono scelti:
  - a) per l'Esercito italiano:
    - 1) promiscuamente tra gli ufficiali delle Armi, per gli appartenenti ai ruoli delle Armi;
    - 2) in numero di due, promiscuamente, tra gli ufficiali delle Armi e in numero di due tra gli ufficiali del Corpo o del ruolo di appartenenza, per gli altri ufficiali;
  - b) per la Marina militare:
    - 1) tra gli ufficiali del Corpo di stato maggiore, per gli appartenenti al medesimo Corpo;
    - 2) in numero di due dal Corpo di stato maggiore e in numero di due dal Corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali;
  - c) per l'Aeronautica militare:
    - 1) tra gli ufficiali del ruolo naviganti, per gli appartenenti al medesimo ruolo;
    - 2) in numero di due dal ruolo naviganti e in numero di due dal ruolo o dal Corpo di appartenenza, per gli altri ufficiali;
  - d) per l'Arma dei carabinieri:
    - 1) tra gli ufficiali del ruolo normale, per gli appartenenti al medesimo ruolo;
    - 2) in numero di due dal ruolo normale e in numero di due dal ruolo di appartenenza, per gli altri ufficiali.
5. L'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.

## Art. 1383

*Commissioni di disciplina per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa*

1. La commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o più sottufficiali o volontari di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali superiori e l'altro di grado non inferiore a capitano o corrispondente, tutti della Forza armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono.
2. Il presidente della commissione di disciplina non può avere grado inferiore a tenente colonnello o corrispondente.
3. Il membro meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.

## Art. 1384

*Commissioni di disciplina per gli appuntati e carabinieri*

1. La commissione di disciplina per gli appuntati e carabinieri si compone di un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, presidente, e di due capitani dell'Arma stessa in servizio.



## Art. 1385

*Commissioni di disciplina per militari appartenenti a diverse Forze armate*

1. Per la formazione della commissione di disciplina a carico di più militari appartenenti a Forze armate diverse, il presidente è tratto dalla Forza armata cui appartiene il più elevato in grado o più anziano.
2. Per la scelta degli altri quattro membri:
  - a) se il numero dei giudicandi è di due, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il meno elevato in grado o meno anziano e un membro è tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente;
  - b) se il numero dei giudicandi è superiore a due, ed essi appartengano a due Forze armate, tre membri sono tratti dalla Forza armata cui appartiene il giudicando meno elevato in grado o meno anziano e uno è tratto dalla Forza armata cui appartiene il presidente. Nel caso che il più elevato in grado o più anziano e il meno elevato in grado o meno anziano appartengano alla stessa Forza armata, per la scelta dei membri sarà considerato meno elevato in grado il giudicando di minor grado o di minore anzianità appartenente alla Forza armata diversa da quella cui appartiene il presidente;
  - c) se il numero dei giudicandi è superiore a due ed essi appartengano a tre Forze armate, sono tratti due membri da ciascuna delle due Forze armate diverse da quella cui appartiene il presidente;
  - d) se i giudicandi appartengono a più di tre Forze armate si prevedono due componenti per Forza armata e il membro della stessa Forza armata del presidente deve essere l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

## Art. 1386

*Ricusazione*

1. Il militare sottoposto al giudizio della commissione di disciplina ha diritto di ricusare per una sola volta uno o due dei componenti della commissione, se quest'ultima è composta rispettivamente da tre o da cinque membri. La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data della comunicazione della convocazione della commissione di disciplina.
2. I componenti ricusati sono sostituiti.

## Art. 1387

*Convocazione della commissione di disciplina*

1. La commissione di disciplina è convocata dall'autorità che l'ha formata.
2. Detta autorità dà comunicazione scritta dell'avvenuta convocazione al militare inquisito o al suo difensore e trasmette, contemporaneamente, ai componenti della commissione l'ordine di convocazione e al presidente gli atti dell'inchiesta, tra i quali sono comprese le eventuali difese scritte dal giudicando.
3. La commissione di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione.
4. Il presidente, dopo avere esaminato gli atti, redige dichiarazione in tal senso, invita quindi gli altri membri a fare altrettanto.
5. Redatta la dichiarazione scritta di cui al comma 4 e ricevute le dichiarazioni scritte degli altri membri della commissione, il presidente fissa, almeno venti giorni prima, il giorno e l'ora della riunione e invita per iscritto il militare sottoposto alla commissione di presentarsi, con l'avvertenza che:
  - a) egli ha facoltà di intervenirevi, con l'assistenza di un ufficiale difensore, per svolgere oralmente le proprie difese e di far pervenire alla commissione, almeno cinque giorni prima della seduta, eventuali scritti o memorie difensive;
  - b) se alla data stabilita non si presenterà né farà constare di essere legittimamente impedito, si procederà in sua assenza.



## Art. 1388


*Procedimento davanti alla commissione di disciplina*

1. Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri della commissione sull'importanza dei giudizi che sono chiamati a esprimere; avvisa, inoltre, che devono astenersi, nel chiedere chiarimenti, dal fare apprezzamenti.
2. Fa introdurre quindi il militare, se presente, e:
  - a) legge l'ordine di convocazione;
  - b) legge le dichiarazioni scritte dell'avvenuto esame, la parte propria e degli altri membri, degli atti dell'inchiesta formale;
  - c) fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa;
  - d) chiede se i membri della commissione o il giudicando e l'ufficiale difensore desiderano che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.
3. Il presidente e i membri della commissione previa autorizzazione del presidente possono chiedere al militare chiarimenti sui fatti a lui addebitati.
4. Il giudicando può presentare una memoria, preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa e può produrre eventuali nuovi documenti. Se non intende valersi di dette facoltà ne rilascia dichiarazione scritta.
5. La memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti della commissione e allegati agli atti.
6. Il giudicando, se presente, è ammesso a esporre, anche a mezzo dell'ufficiale difensore, le ragioni a difesa.
7. Il presidente chiede al giudicando, se presente, se ha altro da aggiungere.
8. Udite le ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente fa ritirare il militare.
9. La commissione, se ritiene di non poter esprimere, il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'autorità che ha ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giudica necessarie nuove indagini.
10. Non verificandosi l'ipotesi di cui al comma 9, il presidente mette alternativamente ai voti i seguenti quesiti:
  - a) «Il \_\_\_\_\_ è meritevole di conservare il grado?»;
  - b) «Il \_\_\_\_\_ è meritevole di permanere in ferma (o in rafferma)?»;
11. La votazione si svolge con modalità tali da garantire la segretezza del voto di ciascun membro. Il giudizio della commissione è espresso a maggioranza assoluta e non è motivato.
12. Il segretario compila subito il verbale della seduta col giudizio della commissione; il verbale è letto e firmato dai componenti della commissione.
13. Il presidente scioglie la commissione e trasmette gli atti direttamente al Ministero della difesa.
14. I componenti della commissione sono vincolati al segreto di ufficio.

## Art. 1389

*Decisione del Ministro della difesa*

1. Il Ministro della difesa:
  - a) può discostarsi, per ragioni umanitarie, dal giudizio della commissione di disciplina a favore del militare;
  - b) se ritiene, per gravi ragioni di opportunità, che deve essere inflitta la sanzione della perdita del grado per rimozione ovvero la cessazione dalla ferma o dalla rafferma, ordina, per una sola volta, la convocazione di una diversa commissione di disciplina, ai sensi dell'articolo 1387; in tale caso il procedimento disciplinare deve concludersi nel termine perentorio di 60 giorni.



## Art. 1390

*Norme per i militari residenti all'estero*

1. Agli effetti dell'instaurazione dell'inchiesta formale e dell'eventuale deferimento al giudizio della commissione di disciplina, per il militare residente all'estero si considera come residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.
2. L'istanza di ricasazione può essere presentata dal militare residente all'estero fino a trenta giorni dalla data in cui egli ha ricevuto comunicazione della convocazione della commissione.
3. Il militare residente all'estero che è sottoposto a commissione di disciplina, se ritiene di non potersi presentare alla seduta della commissione, ne dà partecipazione al presidente al quale può far pervenire una memoria a difesa.

## Art. 1391

*Procedimenti a carico di militari di diverse categorie*

1. In caso di corresponsabilità tra militari di diverse categorie per fatti che configurino un illecito disciplinare il procedimento è unico.
2. Il Ministro, fino a quando non è convocata la commissione di disciplina, può ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

## Art. 1392

*Termini del procedimento disciplinare di stato*

1. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza, del decreto penale, ovvero del provvedimento di archiviazione, irrevocabili, che lo concludono.
2. Il procedimento disciplinare di stato a seguito di infrazione disciplinare deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all'incolpato, entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, espletati dall'autorità competente, nei termini previsti dagli articoli 1040, comma 1, lettera d), numero 19 e 1041, comma 1, lettera s), numero 6 del regolamento.
3. Il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione.
4. In ogni caso, il procedimento disciplinare si estingue se sono decorsi novanta giorni dall'ultimo atto di procedura senza che nessuna ulteriore attività è stata compiuta.

## Art. 1393

*Sospensione del procedimento disciplinare*

1. Se per il fatto addebitato al militare è stata esercitata azione penale, ovvero è stata disposta dall'autorità giudiziaria una delle misure previste dall'articolo 915, comma 1, il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale o di prevenzione e, se già iniziato, deve essere sospeso.
2. In caso di prosecuzione del procedimento disciplinare, si tiene conto del decorso dei termini perentori antecedente il provvedimento di sospensione.

## Art. 1394

*Ricostruzione di carriera*

1. Si procede alla ricostruzione della carriera del militare, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 921, in caso di:
  - a) omessa instaurazione del procedimento disciplinare successivamente alla cessazione degli effetti della sospensione precauzionale;
  - b) eccedenza della sospensione precauzionale sofferta rispetto a quella irrogata a titolo di sanzione disciplinare;





- c) annullamento del procedimento disciplinare non seguito da rinnovazione;
  - d) assoluzione con formula ampia a seguito di giudizio penale di revisione.
2. In presenza di domanda di ricostruzione della carriera presentata dai familiari eredi del militare deceduto prima della conclusione del giudizio penale o del procedimento disciplinare ovvero durante lo svolgimento del procedimento di revisione penale, l'amministrazione valuta, in contraddittorio con i familiari eredi, la spettanza dei benefici economici discendenti dalla eventuale ricostruzione di carriera.

#### Art. 1395

##### *Disposizioni per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale*

1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, per i procedimenti disciplinari si applicano le norme di cui ai precedenti articoli, salvo quanto stabilito dai commi che seguono.
2. Per l'ufficiale di grado da sottotenente a tenente colonnello, o di grado corrispondente dipendente per l'impiego da comandante di armata o da comandante di divisione autonoma o da comandante di unità corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, la decisione di sottoporre l'ufficiale a inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, anche per il deferimento a commissione di disciplina, la competenza a formare e a convocare la commissione spettano ai comandanti suddetti.
3. Per l'ufficiale generale o colonnello, o ufficiale di grado corrispondente, dipendente per l'impiego da uno dei comandanti suddetti o da comandante di corpo d'armata o di unità corrispondenti della Marina militare e dell'Aeronautica militare, il Ministro può delegare il Capo di stato maggiore della Forza armata interessata a formare e a convocare la commissione di disciplina.
4. Per gli ufficiali di cui ai commi precedenti la commissione di disciplina è composta di cinque membri, scelti dall'autorità cui spetta di formare la commissione tra gli ufficiali in servizio permanente da essa dipendenti.
5. Per il sottufficiale, il graduato o il militare di truppa:
  - a) la commissione di disciplina può essere composta anche con ufficiali dell'ausiliaria o della riserva, richiamati in servizio;
  - b) la competenza a disporre l'inchiesta formale, le decisioni da adottare in seguito all'inchiesta stessa, la competenza a formare e a convocare la commissione di disciplina spettano al comandante di divisione autonoma o al comandante di unità corrispondenti della Marina militare e della Aeronautica militare, dai quali l'interessato dipende per ragioni di impiego.

### SEZIONE III

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DI CORPO**

#### Art. 1396

##### *Autorità militari competenti*

1. La consegna di rigore può essere inflitta esclusivamente dal comandante del corpo o dell'ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio.
2. La consegna può essere inflitta dal comandante di corpo e dal comandante di reparto.
3. Il rimprovero può essere inflitto, oltre che dalle autorità militari di cui al comma 2, anche da:
  - a) l'ufficiale comandante di distaccamento;
  - b) il sottufficiale comandante di distaccamento, avente le attribuzioni di comandante di reparto.
4. Le punizioni agli ufficiali generali e ammiragli, ai colonnelli, ai capitani di vascello, ai comandanti di corpo e agli ufficiali che non dipendono da un comando di corpo sono inflitte dal superiore militare diretto o da altra autorità militare indicata di volta in volta da ciascuna Forza armata o Corpo armato.



5. I militari comandati o aggregati presso un reparto, corpo o ente dipendono disciplinarmente da tale reparto, corpo o ente. Ogni decisione in materia disciplinare è devoluta all'autorità militare che ne ha la competenza e dalla quale il militare dipende all'atto della decisione stessa.
6. Anche ai soli fini disciplinari, ciascuna Forza armata o Corpo armato, in relazione alle esigenze funzionali, stabilisce le unità organizzative aventi il rango di reparto o di distaccamento.

#### Art. 1397

##### *Procedura da seguire nel rilevare l'infrazione*

1. Ogni superiore che rilevi l'infrazione disciplinare, per la quale non è egli stesso competente a infliggere la sanzione, deve far constatare la mancanza al trasgressore, procedere alla sua identificazione e fare rapporto senza ritardo allo scopo di consentire una tempestiva instaurazione del procedimento disciplinare.
2. Il rapporto deve indicare con chiarezza e concisione ogni elemento di fatto obiettivo, utile a configurare esattamente l'infrazione. Il rapporto non deve contenere proposte relative alla specie e alla entità della sanzione.
3. Se il superiore che ha rilevato l'infrazione e il militare che l'ha commessa appartengono allo stesso corpo, il rapporto è inviato:
  - a) direttamente al comandante di reparto, se comune a entrambi i militari;
  - b) per via gerarchica al comandante del corpo, se trattasi di militare di altro reparto.
4. Per il personale imbarcato il rapporto è inviato al comando della nave.
5. Negli altri casi il superiore, tramite il proprio comando di corpo o ente, invia il rapporto al comando di corpo da cui il trasgressore dipende; se egli si trova fuori dalla propria sede il rapporto deve essere presentato, per l'inoltro, al locale comando di presidio.
6. I generali, gli ammiragli, i colonnelli, i capitani di vascello e gli ufficiali di grado inferiore investiti delle funzioni di comandante di corpo, anche se di Forza armata o di Corpo armato diversi, inviano il rapporto direttamente al comandante del corpo da cui dipende il militare che ha commesso l'infrazione.
7. Se l'infrazione indicata nel suddetto rapporto è prevista tra i comportamenti punibili con la consegna di rigore il comandante di corpo è obbligato a instaurare il procedimento disciplinare.

#### Art. 1398

##### *Procedimento disciplinare*

1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo:
  - a) dalla conoscenza dell'infrazione;
  - b) ovvero dall'archiviazione del procedimento penale;
  - c) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale.
2. Il procedimento disciplinare si svolge, anche oralmente, attraverso le seguenti fasi:
  - a) contestazione degli addebiti;
  - b) acquisizione delle giustificazioni ed eventuali prove testimoniali;
  - c) esame e valutazione degli elementi contestati e di quelli adottati a giustificazione;
  - d) decisione;
  - e) comunicazione all'interessato.
3. L'autorità competente, se ritiene che sussistono gli estremi per infliggere la sanzione della consegna di rigore, procede a norma dell'articolo 1399.
4. La decisione dell'autorità competente è comunicata verbalmente senza ritardo all'interessato anche se l'autorità stessa non ritiene di far luogo all'applicazione di alcuna sanzione.
5. Al trasgressore è comunicato per iscritto il provvedimento sanzionatorio contenente la motivazione, salvo che sia stata inflitta la sanzione del richiamo.



6. La motivazione deve essere redatta in forma concisa e chiara e configurare esattamente l'infrazione commessa indicando la disposizione violata o la negligenza commessa e le circostanze di tempo e di luogo del fatto.
7. L'autorità procedente, se accerta la propria incompetenza in relazione all'irrogazione della sanzione disciplinare, deve darne immediata comunicazione all'interessato e all'autorità competente rimettendole gli atti corredati di una sintetica relazione.
8. Le decisioni adottate a seguito di rapporto sono rese note al compilatore del rapporto stesso.

#### Art. 1399


##### *Procedure per infliggere la consegna di rigore*

1. Dopo aver provveduto agli adempimenti indicati nell'articolo 1400, il comandante di corpo o di ente convoca l'incolpato, il difensore e la commissione.
2. Il procedimento si svolge, quindi, come segue:
  - a) contestazione da parte del comandante di corpo o di ente degli addebiti;
  - b) esposizione da parte dell'incolpato delle giustificazioni in merito ai fatti addebitatigli;
  - c) eventuale audizione di testimoni ed esibizione di documenti;
  - d) intervento del militare difensore.
3. Il comandante, congedati gli eventuali testimoni, l'incolpato e il difensore, sentita la commissione, la invita a ritirarsi per formulare il parere di competenza. Se non vi è accordo tra i componenti della commissione, il parere è espresso a maggioranza.
4. I componenti la commissione sono tenuti al segreto sulle opinioni espresse nel proprio ambito.
5. Il parere è reso noto verbalmente al comandante di corpo o di ente entro il tempo massimo di due ore.
6. Il parere non è vincolante.
7. Il comandante di corpo o di ente deve rendere nota la propria decisione possibilmente entro lo stesso giorno. La decisione è comunicata senza ritardo all'interessato anche quando non sono applicate sanzioni.
8. Quando previsto, la comunicazione è effettuata anche per iscritto.
9. Successivamente alla seduta, il comandante di corpo fa redigere e firma apposito verbale nel quale, oltre alla motivazione della decisione e al parere della commissione, sono precisate le generalità dei componenti della commissione e del militare difensore.

#### Art. 1400

##### *Commissione di disciplina*

1. Il comandante di corpo o di ente, tutte le volte che si trova a dover giudicare una infrazione per la quale è prevista la sanzione della consegna di rigore, ha l'obbligo di sentire, prima della sua decisione, il parere di apposita commissione disciplinare.
2. La commissione:
  - a) è composta da tre militari, di cui due di grado superiore e un pari grado del militare che ha commesso la mancanza;
  - b) è nominata dal comandante di corpo;
  - c) è presieduta dal più elevato in grado o dal più anziano dei componenti a parità di grado.
3. Se presso il corpo o l'ente non esistono, in tutto o in parte, militari del grado prescritto per la costituzione della commissione, il comandante di corpo o di ente richiede al comando o all'ente, immediatamente superiore in via disciplinare, l'indicazione dei citati militari.
4. La commissione è edotta delle generalità dell'incolpato e degli addebiti a lui contestati.
5. Nel caso in cui più militari hanno commesso la stessa mancanza la commissione è unica.
6. Non possono far parte della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il militare offeso o danneggiato.



## Art. 1401

*Provvedimenti provvisori a titolo precauzionale*

1. In caso di necessità e urgenza, il comandante di corpo, se rileva una mancanza tale da comportare la consegna o la consegna di rigore, o se ne viene edotto, può disporre, a titolo precauzionale, l'immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di quarantotto ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare.
2. Il superiore che adotta il provvedimento provvisorio deve informare senza ritardo l'autorità competente a irrogare la sanzione, affinché essa provveda alla conferma o meno del provvedimento, in attesa di procedere ai sensi degli articoli 1398.
3. La durata del provvedimento provvisorio va compresa nel computo della sanzione definitiva.

## CAPO V

**ONORIFICENZE MILITARI E RICOMPENSE**

## SEZIONE I

**ORDINE MILITARE D'ITALIA**

## Art. 1402

*Finalità*

1. L'Ordine Militare d'Italia ha lo scopo di ricompensare mediante il conferimento di decorazioni le azioni distinte compiute in guerra da unità delle Forze armate nazionali di terra, di mare e dell'aria o da singoli militari a esse appartenenti, che hanno dato sicure prove di perizia, di senso di responsabilità e di valore.
2. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere conferite anche per operazioni di carattere militare compiute in tempo di pace, se sono strettamente connesse alle finalità per le quali le Forze militari dello Stato sono costituite.
3. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere conferite anche alla memoria.

## Art. 1403

*Organizzazione*

1. Capo dell'Ordine Militare d'Italia è il Presidente della Repubblica.
2. Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine Militare d'Italia è il Ministro della difesa.
3. L'Ordine ha un consiglio composto da un presidente e da sei membri. Il presidente e i membri del consiglio sono nominati tra ufficiali decorati dell'Ordine, con una uguale rappresentanza delle Forze armate.
4. È segretario dell'Ordine Militare d'Italia un ufficiale appartenente a una delle classi dell'Ordine.

## Art. 1404

*Classi*

1. L'Ordine Militare d'Italia comprende cinque classi:
  - a) Cavalieri di Gran Croce;
  - b) Grandi Ufficiali;
  - c) Commendatori;
  - d) Ufficiali;
  - e) Cavalieri.
2. Il regolamento fissa le condizioni per il conferimento delle singole classi di decorazioni e stabilisce il modello delle insegne e dei nastri corrispondenti a ciascuna classe.



## Art. 1405

*Conferimento*

1. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Consiglio dell'Ordine, salvo quanto stabilito dall'articolo 1406.

## Art. 1406

*Militari stranieri*

1. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere concesse, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra.
2. Agli anzidetti militari non è corrisposta la pensione straordinaria di cui all'articolo 1921.

## Art. 1407

*Conferimento alla Bandiera*

1. Nel caso di azioni di guerra particolarmente distinte e gloriose compiute da unità delle Forze armate di terra, di mare e dell'aria, può essere conferita «alla Bandiera» la croce di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia ma non decorazioni di classi superiori.

## Art. 1408

*Cessazione dall'Ordine*

1. Il militare appartenente all'Ordine Militare d'Italia cessa di far parte dell'Ordine se è privato del suo grado militare.
2. Le disposizioni relative alla perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare contenute nella sezione II del presente capo, sono estese, in quanto applicabili, ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia, sostituito il Consiglio dell'Ordine alla Commissione prevista dall'articolo 1426.

## Art. 1409

*Disposizioni regolamentari*

1. Il regolamento disciplina le disposizioni di attuazione concernenti l'Ordine Militare d'Italia.

## SEZIONE II RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

## Art. 1410


*Istituzione*

1. Le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, a un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle Forze militari.

## Art. 1411

*Tipologia*

1. Le decorazioni al valor militare sono:
  - a) la medaglia d'oro;
  - b) la medaglia d'argento;
  - c) la medaglia di bronzo;
  - d) la croce al valor militare.
2. La croce al valor militare assume la denominazione di croce di guerra al valor militare quando si conferisce per fatti compiuti durante lo stato di guerra o di grave crisi internazionale.



## Art. 1412

*Concessione*

1. Le decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere e all'onore, hanno affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche.
2. La concessione di dette decorazioni ha luogo solo se l'atto compiuto è tale da poter costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato.

## Art. 1413

*Concessione in tempo di pace*

1. Le medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e la croce al valor militare possono essere concesse anche per imprese di carattere militare compiute in tempo di pace, se in esse ricorrono le caratteristiche di cui all'articolo 1412.
2. In tempo di pace il carattere militare deve essere riconosciuto a ogni impresa strettamente connessa alle finalità per le quali le Forze armate dello Stato sono istituite, qualunque sia la condizione e la qualità dell'autore.
3. Se l'impresa tende soltanto a fini filantropici o tipicamente professionali, estranei o non strettamente connessi alle finalità per le quali sono istituite le Forze armate dello Stato, si fa luogo alla concessione di ricompense di altra natura, anche se l'autore è un militare in servizio.

## Art. 1414

*Criteri per la concessione*

1. Il grado della decorazione al valor militare si commisura alla entità dell'atto di valore compiuto, quale è determinata dagli elementi che lo costituiscono e, segnatamente, dalla elevatezza degli intendimenti dell'autore, dalla gravità del rischio e dal modo con il quale esso è stato affrontato, e dalla somma dei risultati conseguiti.
2. La perdita della vita può essere la dimostrazione più evidente della gravità del rischio; tuttavia essa non può, da sola, costituire titolo a una decorazione al valor militare né indurre a una sopravvalutazione dell'impresa compiuta, quale risulta dal complesso di tutti gli altri elementi.

## Art. 1415


*Atto di conferimento*

1. Il conferimento delle decorazioni al valor militare si effettua con decreto del Presidente della Repubblica.
2. La potestà di conferire le dette decorazioni può, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, essere delegata agli alti comandi militari, non inferiori ai comandi di armata e denominazioni corrispondenti; anche in tale caso, il conferimento deve essere sanzionato con decreto del Presidente della Repubblica.
3. I decreti di conferimento di decorazioni al valor militare quando non sono emessi *motu proprio*, sono emanati su proposta del Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle finanze per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.

## Art. 1416

*Proposta*

1. Per i militari in servizio l'iniziativa della proposta può essere presa dal superiore immediato, o da altro superiore più elevato.
2. Le proposte, corredate da tutti i documenti necessari per comprovare la realtà e le circostanze del fatto e per porre in evidenza tutti gli elementi del valore, sono avanzate per la via gerarchica, onde le autorità superiori possano esprimere il proprio parere.
3. Esse sono trasmesse al Ministero competente entro il termine perentorio di sei mesi dalla





data del fatto, salvo che ricorrano particolari e giustificati motivi, nel qual caso il detto termine è prolungato fino a nove mesi.

4. Nelle proposte e nelle concessioni di decorazioni al valor militare sono tenute presenti le disposizioni dell'articolo 1425, circa i casi in cui si incorre nella perdita di diritto o discrezionale di esse.

#### Art. 1417

##### *Militari in congedo ed estranei alle Forze armate*

1. Per i militari in congedo e per gli estranei alle Forze armate che hanno compiuto un atto di valore militare, l'iniziativa della proposta è assunta dalle autorità militari locali o, in mancanza di esse, anche da autorità civili.

2. La proposta è rimessa al comandante militare competente per territorio, di grado non inferiore a ufficiale generale o corrispondente che, completata l'istruttoria, la trasmette per la via gerarchica al Ministero competente.

3. Anche per tali proposte valgono le disposizioni dell'articolo 1416 per quanto riguarda termini e modalità.

#### Art. 1418

##### *Parere della Commissione consultiva*

1. La proposta da parte del Ministro competente, deve essere preceduta dal parere della Commissione di cui all'articolo 85 del regolamento, la quale si pronuncia sulla convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire.

2. Nel regolamento sono previste le modalità di funzionamento della Commissione di cui al comma 1.

#### Art. 1419

##### *Stato di guerra o di grave crisi internazionale*

1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, se l'entità dell'atto di valore e lo svolgimento delle vicende belliche lo consigliano, può farsi luogo al conferimento di decorazioni al valor militare immediatamente dopo il fatto o con procedura singolarmente accelerata, da determinarsi con apposite disposizioni.

#### Art. 1420

##### *Concessioni alla memoria*

1. Se l'autore di un atto di valore militare è rimasto vittima del proprio eroismo, o quando, comunque, è deceduto dopo il compimento dell'atto di valore, la decorazione al valor militare può essere concessa alla sua memoria.

2. Le insegne e i brevetti delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di persona deceduta, sono attribuite in proprietà, secondo il seguente ordine di preferenza:

a) al coniuge superstite, nei confronti del quale non è stata pronunciata sentenza di separazione con addebito;


b) al primogenito tra i figli e le figlie;

c) al più anziano tra i genitori;

d) al maggiore tra i fratelli e le sorelle.

3. Se mancano detti congiunti prossimi, le insegne e i brevetti del deceduto sono attribuiti in proprietà al Corpo cui egli apparteneva, se militare; ovvero al Comune di nascita, se egli era estraneo alle Forze armate dello Stato.

4. In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprietà le insegne e i brevetti delle decorazioni concesse alla memoria, i passaggi di proprietà delle insegne e dei brevetti medesimi sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle successioni. Tali disposizioni si applicano per detti passaggi, anche nel caso di morte del decorato già in possesso delle insegne e dei brevetti.



## Art. 1421

*Atti di valore reiterati*

1. Gli atti di valore militare reiterati, se non comportano una ricompensa di altra natura, possono essere premiati ciascuno con una appropriata decorazione al valor militare e senza limitazione di numero.
2. Non è consentito il conferimento di più decorazioni per un solo fatto d'armi, anche se molteplici sono stati gli atti di ardimento compiuti in tale fatto d'armi dalla stessa persona.
3. La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.

## Art. 1422

*Requisiti dei congiunti*

1. È necessario non aver riportato sentenza di condanna per delitto non colposo ed essere di condotta morale incensurabile per ottenere:
  - a) l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle decorazioni al valor militare concesse alla memoria, di cui all'articolo 1420;
  - b) la reversibilità dell'assegno annuo annesso alle medaglie, di cui all'articolo 1926;
  - c) l'autorizzazione a indossare le insegne.

## Art. 1423

*Concessione ai reparti*

1. Le decorazioni al valor militare possono essere concesse anche a interi reparti non inferiori alle compagnie o a comandi che si sono collettivamente distinti per valore in azioni belliche.
2. Le insegne sono appese alla bandiera o al labaro se il reparto decorato ne è dotato.

## Art. 1424


*Pubblicazioni*

1. A cura del Ministero competente, delle singole concessioni di decorazioni al valor militare è data pubblica notizia con inserzione nel proprio bollettino, nel sito istituzionale e nella Gazzetta Ufficiale. Di esse è inoltre data particolare partecipazione, con la comunicazione integrale delle motivazioni, al comune di nascita del decorato.
2. Spetta a detto comune l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio e anche con la inserzione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

## Art. 1425

*Perdita delle ricompense e incapacità a conseguirle*

1. Sono incapaci di conseguire tutte le ricompense di cui alla presente sezione, ovvero incorrono nella perdita di diritto delle stesse, coloro che sono stati condannati a pene che, ai sensi dell'articolo 622, li rendono indegni di appartenere alle Forze armate dello Stato.
2. Su proposta del Ministro competente, incorrono nella perdita delle ricompense di cui al presente capo:
  - a) i condannati, per qualsiasi reato, alla reclusione o alla reclusione militare per la durata superiore a due anni;
  - b) coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana;
  - c) i condannati, in applicazione dei codici penali militari, per i reati di diserzione, di rivolta, di ammutinamento, di procurata infermità o di abbandono di posto;
  - d) i condannati con sentenze pronunciate all'estero da giudici stranieri per delitti di natura disonorante o a pene che hanno per effetto, secondo la legge italiana, la interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, previo esame delle eventuali giustificazioni addotte;
  - e) coloro che hanno perduto il grado in seguito a provvedimento disciplinare per fatti disonorevoli, ovvero in seguito a condanna da cui già non consegue la perdita delle decorazioni stesse.



## Art. 1426

*Pareri*

1. Le proposte di perdita delle ricompense al valore, nei casi di cui all'articolo 1425, sono formulate dal Ministro competente, sentito il parere dell'apposita Commissione, di cui all'articolo 85 del regolamento.

## Art. 1427

*Casi di sospensione*

1. Se nei casi sotto elencati non è decretata la perdita delle decorazioni, di cui all'articolo 1425, il Ministro competente può disporre con sua determinazione la sospensione della facoltà di fregiarsi delle dette decorazioni, e di godere dell'annesso beneficio economico, per tutta la durata della pena principale e accessoria o della misura disciplinare o di prevenzione:

- a) condanna a pena restrittiva della libertà personale, eccedente i sei mesi, o che ha per effetto la interdizione temporanea dai pubblici uffici;
- b) sospensione disciplinare dall'impiego o dalle funzioni del grado;
- c) applicazione di misura di prevenzione definitiva.

## Art. 1428

*Perdita di altre ricompense*

1. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1425, comma 1, incorrono di diritto anche nella perdita di tutte le distinzioni onorifiche di guerra, specificate nell'articolo 785, comma 2, del regolamento, ovvero sono incapaci di conseguirle.

2. Per coloro, invece, che si trovano nelle condizioni previste dai precedenti articoli 1425, comma 2 e 1427, la perdita delle dette distinzioni onorifiche di guerra, o la sospensione del diritto di fregiarsene, è inflitta come conseguenza necessaria della già decretata perdita o sospensione delle decorazioni di cui agli articoli 1425 e 1427; oppure è determinata, caso per caso, dal Ministro competente quando si tratta di militari non insigniti delle dette decorazioni al valore.

## Art. 1429

*Decorrenza della perdita*

1. La perdita delle decorazioni prevista dall'articolo 1425, comma 1, insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, prevista dall'articolo 1428, comma 1, decorrono dalla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna.


2. La perdita o la sospensione delle ricompense al valore militare, decretate a termine dei precedenti articoli 1425, comma 2 e 1428, insieme a quella dei benefici connessi, e la perdita o la sospensione delle distinzioni onorifiche di guerra prevista dall'articolo 1428, comma 2, decorrono dalla data del relativo decreto presidenziale o della relativa determinazione ministeriale.

## Art. 1430

*Riabilitazione*

1. La riabilitazione del condannato ripristina a tutti gli effetti, dal giorno in cui è decretata, le perdute concessioni delle decorazioni, di cui all'articolo 1425, o delle distinzioni onorifiche di guerra ed elimina l'incapacità a conseguirle.

2. Se la privazione di dette decorazioni e distinzioni deriva dalla perdita della cittadinanza o del grado militare, il riacquisto della cittadinanza, o la reintegrazione nel grado, producono i medesimi effetti della riabilitazione.



## Art. 1431

*Nuovi atti di valore*

1. Possono essere attribuiti agli ulteriori, o cospicui, o reiterati atti di valore, compiuti da chi è incorso nella perdita delle decorazioni di cui all'articolo 1425 o delle distinzioni onorifiche di guerra, o che è stato ritenuto incapace a conseguirle, gli stessi effetti della riabilitazione, su proposta o con provvedimento del Ministro competente, sentita, quando si tratta di medaglia o di croce al valor militare, la Commissione di cui all'articolo 85 del regolamento.

## Art. 1432

*Norma di rinvio*

1. Nel regolamento sono contenute le disposizioni per la esecuzione delle norme della presente sezione.

## SEZIONE III

**RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO DELL'ESERCITO**

## Art. 1433

*Istituzione*

1. Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'Esercito italiano, diretti a salvare vite umane, a impedire sinistri o ad attenuarne le conseguenze, nonché le imprese e gli studi volti allo sviluppo e al progresso dell'Esercito italiano, ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui sono derivati lustro e decoro all'Esercito italiano, sono premiati con le seguenti ricompense:

- a) medaglia d'oro al valore dell'Esercito;
- b) medaglia d'argento al valore dell'Esercito;
- c) medaglia di bronzo al valore dell'Esercito.
- d) croce d'oro al merito dell'Esercito;
- e) croce d'argento al merito dell'Esercito;
- f) croce di bronzo al merito dell'Esercito.

2. Le ricompense di cui al comma 1 possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell'Esercito italiano.

## Art. 1434

*Medaglie al valore dell'Esercito*

1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Esercito sono concesse a coloro che, in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per salvare una o più persone in grave pericolo oppure per impedire o diminuire comunque il danno di grave disastro.

2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado e la condizione essenziale che ne sia derivato grande onore all'Esercito italiano.

3. La medaglia di bronzo è concessa per atti e imprese di particolare coraggio e perizia, compiuti senza manifesto pericolo di vita.


## Art. 1435

*Croce al merito*

1. La croce al merito dell'Esercito è destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace a imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo e al progresso dell'Esercito italiano, da cui sono derivati a quest'ultimo spiccato lustro e decoro.

2. Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza degli effetti conseguiti e alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta.

3. La croce al merito dell'Esercito può essere concessa «alla memoria»; in tal caso si applicano le norme previste dall'articolo 1449.



SEZIONE IV  
**RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO DI MARINA**

Art. 1436

*Istituzione*

1. Gli atti di coraggio diretti a salvare vite umane in mare, a impedire sinistri marittimi o ad attenuarne le conseguenze, le attività e gli studi volti allo sviluppo e al progresso della Marina militare italiana, nonché le singole azioni di merito caratterizzate da spiccata perizia da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana, sono premiati con le seguenti ricompense:

- a) medaglia d'oro al valor di marina;
- b) medaglia d'argento al valor di marina;
- c) medaglia di bronzo al valor di marina;
- d) medaglia d'oro al merito di marina;
- e) medaglia d'argento al merito di marina;
- f) medaglia di bronzo al merito di marina.

2. Le ricompense di cui al comma 1 possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio della Marina militare.

Art. 1437

*Medaglie al valore di Marina*

1. Le medaglie d'oro e di argento al valor di marina sono destinate a ricompensare coloro che nel compiere atti di coraggio in mare hanno dimostrato perizia marinaresca ed esposto la propria vita a manifesto pericolo.

2. Per la medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e commendevole in sommo grado.

3. La medaglia di bronzo è, invece, destinata a ricompensare atti di coraggio compiuti con perizia marinaresca, ma senza manifesto pericolo di vita.

Art. 1438

*Medaglie al merito di Marina*

1. La medaglia al merito di marina è destinata a ricompensare coloro che hanno svolto attività e studi finalizzati allo sviluppo e al progresso della Marina militare, ovvero coloro che hanno compiuto singole azioni, caratterizzate da notevole perizia, da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana.

2. Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza dei risultati conseguiti e alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta.

SEZIONE V  
**RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO AERONAUTICO**

Art. 1439


*Istituzione*

1. Per atti e imprese di singolare coraggio e perizia compiuti a bordo di aeromobili in volo, sono istituite le seguenti ricompense:

- a) medaglia d'oro al valore aeronautico;
- b) medaglie d'argento al valore aeronautico;
- c) medaglia di bronzo al valore aeronautico.

2. È istituita la medaglia (d'oro, d'argento e di bronzo) al merito aeronautico allo scopo di premiare attività e studi volti allo sviluppo e al progresso dell'aviazione e, in particolare, di quella italiana, ovvero singole azioni da cui è derivato lustro e decoro all'aviazione italiana.

3. Le medaglie al merito aeronautico possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri, a comandi, corpi o enti.



## Art. 1440

*Medaglie al valore aeronautico*

1. Le medaglia d'oro e d'argento al valore aeronautico sono concesse:
  - a) ai militari e ai civili che in circostanze particolarmente difficili, hanno compiuto atti di coraggio e dimostrata singolare perizia esponendo la loro vita durante il volo a eccezionale pericolo;
  - b) ai reparti non inferiori alle squadriglie, ai comandi e agli enti che partecipando collettivamente a imprese aviatorie particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell'Aeronautica militare italiana.
2. Per la concessione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere le imprese e gli atti compiuti meritevoli e commendevoli in sommo grado e la condizione essenziale che ne è derivato grande onore all'Aeronautica militare.
3. La medaglia di bronzo al valore aeronautico è concessa ai militari e ai civili per atti di singolare coraggio e perizia, o ai predetti reparti, comandi ed enti per imprese particolarmente commendevoli.

## SEZIONE VI

**RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

## Art. 1441


*Istituzione*

1. Gli atti di coraggio compiuti in attività militari non belliche svolte dall'Arma dei carabinieri diretti a salvare vite umane, a impedire sinistri o ad attenuare le conseguenze, nonché le imprese e gli studi volti allo sviluppo e al progresso dell'Arma dei carabinieri ovvero singole azioni caratterizzate da somma perizia, da cui sono derivati lustro e decoro all'Arma dei carabinieri sono premiati con le seguenti ricompense:
  - a) ricompense al valore:
    - 1) medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri;
    - 2) medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri;
    - 3) medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei carabinieri;
  - b) ricompense al merito per imprese, studi e azioni caratterizzate da somma perizia:
    - 1) croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri;
    - 2) croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri;
    - 3) croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri.
2. Le medaglie al valore e le croci al merito dell'Arma dei carabinieri possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonché a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio dell'Arma dei carabinieri.

## Art. 1442

*Medaglie al valore dell'Arma dei carabinieri*

1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri sono concesse a coloro che, in attività militari non belliche e in condizioni di estrema difficoltà, hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per:
  - a) salvare persone esposte a imminente e grave pericolo oppure per impedire o diminuire il danno di un grave disastro;
  - b) garantire l'applicazione della legge, anche internazionale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani;
  - c) tenere alti il nome e il prestigio dell'Arma dei carabinieri, anche all'estero.
2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e degno di massima lode nonché la condizione essenziale che ne è derivato grande onore all'Arma dei carabinieri.
3. La medaglia di bronzo è concessa per atti e imprese compiuti senza manifesto pericolo di vita.





## Art. 1443

*Croci al merito dell'Arma dei carabinieri*

1. La croce al merito dell'Arma dei carabinieri è destinata a ricompensare il concorso particolarmente intelligente, ardito ed efficace a imprese e studi di segnalata importanza, volti allo sviluppo e al progresso dell'Arma dei carabinieri, da cui sono derivati a quest'ultima spiccato lustro e decoro.
2. Il grado della ricompensa è commisurato all'importanza degli effetti conseguiti e alle difficoltà superate nel corso dell'attività svolta.

## SEZIONE VII

**NORME COMUNI ALLE RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO DI FORZA  
ARMATA**

## Art. 1444

*Definizioni*

1. Ai fini della presente sezione sono considerate ricompense:
  - a) al valore di Forza armata le seguenti ricompense:
    - 1) medaglia d'oro al valore dell'Esercito;
    - 2) medaglia d'argento al valore dell'Esercito;
    - 3) medaglia di bronzo al valore dell'Esercito;
    - 4) medaglia d'oro al valor di marina;
    - 5) medaglia d'argento al valor di marina;
    - 6) medaglia di bronzo al valor di marina;
    - 7) medaglia d'oro al valore aeronautico;
    - 8) medaglie d'argento al valore aeronautico;
    - 9) medaglia di bronzo al valore aeronautico;
    - 10) medaglia d'oro al valore dell'Arma dei carabinieri;
    - 11) medaglia d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri;
    - 12) medaglia di bronzo al valore dell'Arma dei carabinieri;
  - b) al merito di Forza armata le seguenti ricompense:
    - 1) croce d'oro al merito dell'Esercito;
    - 2) croce d'argento al merito dell'Esercito;
    - 3) croce di bronzo al merito dell'Esercito;
    - 4) medaglia d'oro al merito di marina;
    - 5) medaglia d'argento al merito di marina;
    - 6) medaglia di bronzo al merito di marina;
    - 7) medaglia d'oro al merito aeronautico;
    - 8) medaglie d'argento al merito aeronautico;
    - 9) medaglia di bronzo al merito aeronautico;
    - 10) croce d'oro al merito dell'Arma dei carabinieri;
    - 11) croce d'argento al merito dell'Arma dei carabinieri;
    - 12) croce di bronzo al merito dell'Arma dei carabinieri.
2. L'ordine di successione delle insegne è stabilito nel regolamento.

## Art. 1445

*Commissioni consultive per le ricompense al valore o al merito di Forza armata*

1. Il parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito di Forza armata è espresso dalle commissioni previste dall'articolo 86 del regolamento.
2. Se la competente Commissione non riscontra nell'azione compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 1434, 1435, 1437, 1438, 1439, comma 2, 1440, 1442 e 1443, se comunque si tratta di atti di coraggio, può proporre l'invio dei documenti relativi al Ministero dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al valore o al merito civile.



## Art. 1446

*Atto di conferimento*

1. Le ricompense al valore di Forza armata sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.
2. Le ricompense al merito di Forza armata sono concesse dal Ministro della difesa.
3. È concessa, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la medaglia al merito di marina, quando è destinata a premiare attività o azioni compiute da personale appartenente alla gente di mare.
4. È concessa dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la medaglia al merito aeronautico, quando è destinata a premiare attività o azioni interessanti l'aviazione civile.

## Art. 1447

*Pubblicazioni*

1. Delle singole concessioni di decorazioni previste nella presente sezione è data pubblicazione con inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. Il Ministero della difesa partecipa, di volta in volta, ai comuni di nascita dei decorati, la concessione delle ricompense previste dalla presente sezione, dando comunicazione integrale delle relative motivazioni.
3. I comuni interessati:
  - a) prendono nota nei registri di anagrafe delle concessioni di ricompense al valore e al merito di Forza armata e ne fanno annotazione nei certificati di rito da rilasciarsi su richiesta dell'autorità giudiziaria;
  - b) portano a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio e anche con l'inserzione nelle pubblicazioni eventualmente emanate dall'amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

## Art. 1448

*Opposizione*

1. È ammessa opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dalla presente sezione.
2. L'opposizione deve essere presentata al Ministro della difesa entro due anni dalla data di pubblicazione della concessione o della comunicazione fatta all'interessato nel caso di decisione negativa.
3. L'opposizione è sottoposta all'esame della rispettiva Commissione consultiva per il suo parere, in base al quale il Ministro della difesa decide in via definitiva.

## Art. 1449

*Concessione alla memoria*

1. Le ricompense al valore e al merito di Forza armata possono essere concesse alla memoria di colui che è rimasto vittima della propria azione generosa o che è deceduto in conseguenza di essa.
2. Nei predetti casi, l'insegna e il brevetto sono attribuiti in proprietà, secondo il seguente ordine di preferenza:
  - a) al coniuge superstite, nei confronti del quale non è stata pronunciata sentenza di separazione con addebito;
  - b) al primogenito tra i figli e le figlie;
  - c) al più anziano tra i genitori;
  - d) al maggiore tra i fratelli e le sorelle.
3. In mancanza dei predetti congiunti, l'insegna e il brevetto del deceduto sono attribuiti in proprietà:
  - a) al corpo, comando o ente cui egli apparteneva, se militare dell'Esercito italiano, della



Marina militare o dell'Aeronautica militare;

- b) al Museo storico dell'Arma dei carabinieri, se militare dell'Arma stessa;
- c) al comune di nascita, se estraneo alle Forze armate dello Stato.

#### Art. 1450

##### *Assegnazione di insegne e brevetti ai congiunti*

1. È data facoltà, ai sensi dell'articolo 1449, di fregiarsi dell'insegna della medaglia al valore di Forza armata, concessa alla memoria di deceduto:

- a) al coniuge superstite;
- b) al primogenito, se maggiorenne;
- c) al più anziano dei genitori.

2. Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore di Forza armata concessi alla memoria e l'autorizzazione a fregiarsene, è necessario essere di condotta morale incensurabile.

3. Non possono altresì ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle medaglie al valore di Forza armata, né l'autorizzazione a fregiarsene coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 58, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### Art. 1451

##### *Impedimenti al conseguimento delle ricompense e perdita delle stesse*

1. Non possono conseguire le ricompense di cui alla presente sezione e, avendole conseguite, le perdono di diritto coloro che sono incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

2. Coloro che sono incorsi nell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire le ricompense predette né, avendole conseguite, possono fregiarsene.

3. Le sentenze di condanne che comportino l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, emanate a carico di coloro che hanno ottenuto le ricompense al valore o al merito di Forza armata, sono inviate in copia dalle cancellerie delle autorità giudiziarie competenti al Ministero della difesa, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui sono divenute definitive; quest'ultima circostanza deve risultare da espressa dichiarazione della competente cancelleria, apposta sulla detta copia.

#### Art. 1452

##### *Riacquisto delle ricompense*


1. Per il riacquisto delle ricompense al valore e al merito di Forza armata si applicano gli articoli 1430 e 1431, nonché le disposizioni penali in tema di riabilitazione militare e le norme speciali in materia di riabilitazione dei condannati applicabili alle ipotesi di riacquisto delle ricompense al valor militare.

#### Art. 1453

##### *Norma di rinvio*

1. Nel regolamento sono disciplinati:

- a) le caratteristiche delle decorazioni;
- b) le autorità autorizzate a formulare le proposte per il conferimento delle stesse;
- c) il rilascio dei brevetti;
- d) le modalità di consegna delle ricompense;
- e) l'uso delle insegne.



SEZIONE VIII  
CROCE AL MERITO DI GUERRA

Art. 1454

*Istituzione*

1. La croce al merito di guerra è concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, terrestri, marittime o aeree, una condotta militare che li rende degni di pubblico encomio.
2. Possono essere proposti per tale distinzione coloro che:
  - a) per non meno di un anno, cumulativamente, sono stati in modo esemplare in trincea o altrimenti a contatto col nemico;
  - b) sono stati feriti in combattimento, se la ferita dà diritto al conferimento dell'apposito distintivo;
  - c) hanno onorevolmente partecipato a più fatti d'armi di qualche importanza;
  - d) si sono abitualmente segnalati per atti di ardimento, senza raggiungere gli estremi per il conferimento di una medaglia al valor militare.

Art. 1455

*Conferimento*

1. La croce al merito di guerra è concessa *motu proprio* dal Presidente della Repubblica, o, in seguito a proposta circostanziata delle dipendenti autorità gerarchiche, dalle seguenti autorità militari:
  - a) comandanti di unità militari di livello almeno pari al corpo d'armata e corrispondenti;
  - b) Capi stato maggiore di Forza armata o Comandante generale.

Art. 1456

*Reclamo*

1. È ammesso il reclamo per mancata concessione. Tale reclamo è deciso dal Ministero della difesa, quando le autorità militari mobilitate, che avrebbero potuto far luogo alla concessione, presa visione delle ragioni dell'interessato, non le hanno ritenute valide.
2. In tali casi, come in ogni altro, il Ministero della difesa può, dopo i necessari accertamenti, far luogo alla concessione della croce.

Art. 1457

*Normativa applicabile*

1. Sono estese a questa decorazione le disposizioni della sezione III del presente capo, per quanto riguarda i casi in cui si perde o è sospeso il diritto di fregiarsene.

Art. 1458

*Caratteristiche della croce al merito di guerra*

1. Nel regolamento sono disciplinati:
  - a) le caratteristiche delle decorazioni;
  - b) le modalità di concessione;
  - c) il rilascio dei brevetti;
  - d) l'uso delle insegne.



SEZIONE IX  
**MEDAGLIA MAURIZIANA**

Art. 1459

*Istituzione*

1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza può essere concessa la medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare.
2. La medaglia mauriziana è concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per i militari appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.

Art. 1460

*Computo degli anni di servizio militare*

1. Per il computo degli anni di servizio sono validi:
  - a) il servizio militare comunque prestato;
  - b) le campagne di guerra;
  - c) il servizio prestato in zone d'intervento per conto dell'ONU o in forza di accordi multinazionali;
  - d) il 50 per cento dell'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti, navigatori e osservatori;
  - e) il 50 per cento del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi, sperimentatori e collaudatori con obbligo di volo e dei reparti paracadutisti, con percezione della relativa indennità;
  - f) il 50 per cento del periodo totale di reparto di campagna e di imbarco (è sufficiente a tale scopo l'appartenenza a tali unità e con qualsiasi incarico);
  - g) per intero il servizio in comando o in direzione;
  - h) per intero i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali è richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento, e il corso superiore di teologia per i cappellani militari.
2. Tali norme sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza.
3. Le maggiorazioni previste dalle lettere b), c), d), e) f) e h) non sono fra loro cumulabili, quando coincidono nel tempo.

Art. 1461

*Caratteristiche della medaglia mauriziana*


1. Nel regolamento sono stabilite:
  - a) le caratteristiche della medaglia;
  - b) le disposizioni esecutive delle norme della presente sezione.

SEZIONE X  
**ENCOMI, ELOGI E ALTRE RICOMPENSE**

Art. 1462

*Encomi ed elogi*

1. Le ricompense per lodevole comportamento e per particolare rendimento sono:
  - a) encomio solenne;
  - b) encomio semplice;
  - c) elogio.
2. L'encomio solenne consiste in una lode particolare per atti eccezionali ed è pubblicato nell'ordine del giorno del corpo, di unità e di comandi superiori, affinché tutti ne traggano esempio; è tributato da autorità di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equivalente.
3. L'autorità che concede l'encomio solenne ne detta la motivazione e ne dispone la



pubblicazione; la motivazione deve essere trascritta sui documenti personali del militare.

4. L'encomio semplice consiste nella lode per un atto speciale ovvero per meriti particolari che esaltino il prestigio del corpo o dell'ente di appartenenza. È tributato da un generale o ammiraglio della linea gerarchica.

5. L'encomio semplice deve essere pubblicato nell'ordine del giorno del corpo ed è trascritto nei documenti personali dell'interessato.

6. L'encomio semplice e l'encomio solenne possono essere tributati anche collettivamente.

7. L'encomio collettivo tributato a un intero reparto non va trascritto sui documenti personali dei singoli componenti del reparto stesso.

8. L'elogio consiste nella lode, verbale o scritta, per costante lodevole comportamento nell'adempimento dei propri doveri ovvero per elevato rendimento in servizio. Esso può essere tributato da qualsiasi superiore. È trascritto nei documenti personali solo quando è tributato, per iscritto, dal comandante del corpo.

9. Il superiore che ritenga il comportamento di un subordinato meritevole di una delle predette ricompense e non è competente a tributarle ne fa proposta al superiore competente.

#### Art. 1463

##### *Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero*

1. Al personale militare si applicano le disposizioni della legge 10 ottobre 2005, n. 207.

#### Art. 1464

##### *Altre ricompense*

1. Nel regolamento sono disciplinate le seguenti ricompense:

- a) medaglia al merito di lungo comando;
- b) medaglia d'onore per lunga navigazione;
- c) medaglia di lunga navigazione aerea;
- d) croce per anzianità di servizio;
- e) distintivo d'onore per mutilati e feriti di guerra;
- f) distintivo d'onore per i genitori dei caduti in guerra;
- g) distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra;
- h) distintivo d'onore per mutilati in servizio;
- i) distintivo d'onore per deceduti in servizio;
- l) distintivo d'onore per feriti in servizio.

## TITOLO IX ESERCIZIO DEI DIRITTI

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1465

##### *Diritti riconosciuti dalla Costituzione*

1. Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate sono imposte ai militari limitazioni nell'esercizio di alcuni di tali diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri nell'ambito dei principi costituzionali.
2. Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo sviluppo della personalità dei militari nonché ad assicurare loro un dignitoso trattamento di vita.
3. Deve essere sempre garantita nei rapporti personali la pari dignità di tutti i militari.





## Art. 1466

*Limitazioni all'applicabilità di sanzioni disciplinari*

1. L'esercizio di un diritto ai sensi del presente codice e del regolamento esclude l'applicabilità di sanzioni disciplinari.

## Art. 1467

*Applicazione del principio di pari opportunità*

1. Nell'ordinamento delle Forze armate deve essere assicurata la realizzazione del principio delle pari opportunità uomo-donna, nel reclutamento del personale militare, nell'accesso ai diversi gradi, qualifiche, specializzazioni e incarichi del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.

## Art. 1468

*Discriminazioni e molestie*

1. E' vietata nei confronti dei militari ogni forma di discriminazione diretta o indiretta, di molestia anche sessuale, secondo quanto disposto dai decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215, 9 luglio 2003, n. 216 e 11 aprile 2006, n. 198.

2. Nei confronti dei militari, in sede di attribuzione di incarico, di assegnazioni o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi politici, ideologici, religiosi, razziali, etnici, per l'orientamento sessuale o per la differenza di genere.

## CAPO II

**LIBERTA' FONDAMENTALI**

## Art. 1469

*Libertà di circolazione e sede di servizio*

1. Per imprescindibili esigenze di impiego ai militari può essere vietato o ridotto in limiti di tempo e di distanza l'allontanamento dalla località di servizio.

2. La potestà di vietare o limitare nel tempo e nella distanza l'allontanamento dei militari dalla località di servizio è esercitata dal comandante di corpo o da altra autorità superiore, nonché dal comandante di distaccamento o posto isolato solo per urgenti necessità operative o in presenza di oggettive situazioni di pericolo.

3. I militari che intendono recarsi all'estero, anche per breve tempo, devono ottenere apposita autorizzazione.

4. L'obbligo di alloggiare nella località sede di servizio è disposto dall'articolo 744 del regolamento.

## Art. 1470

*Libertà di riunione*

1. Sono vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste per il funzionamento degli organi di rappresentanza; queste ultime, in ogni caso, devono essere concordate con i comandi competenti.

2. Fuori dai predetti luoghi sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano esplicitamente come tali o che sono in uniforme.

## Art. 1471

*Libertà di culto*

1. I militari possono esercitare il culto di qualsiasi religione e ricevere l'assistenza dei loro ministri.

2. La partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari è facoltativa, salvo che nei casi di servizio.

3. In ogni caso, compatibilmente con le esigenze di servizio il comandante del corpo o altra



autorità superiore rende possibile ai militari che vi hanno interesse la partecipazione ai riti della religione professata e a quelle iniziative rivolte ai militari, sia singolarmente sia collettivamente, che sono proposte e dirette dal personale addetto all'assistenza spirituale alle Forze armate.

4. Se un militare infermo, o per esso i suoi familiari, richiede i conforti della sua religione, i Ministri di questa sono chiamati ad assisterlo.

5. Rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione del Concordato lateranense, nonché dalle leggi che recepiscono le intese con le confessioni religiose diverse da quella cattolica.

#### Art. 1472

##### *Libertà di manifestazione del pensiero*

1. I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare, di servizio o collegati al servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione.

2. Essi possono, inoltre, trattenere presso di sé, nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica.

3. Nei casi previsti dal presente articolo resta fermo il divieto di propaganda politica.

#### Art. 1473

##### *Autorità competente al rilascio della autorizzazione*

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1472 deve essere richiesta per via gerarchica ed è rilasciata:

a) per l'Esercito italiano, per la Marina militare, per l'Aeronautica militare dai rispettivi Stati maggiori;

b) per l'Arma dei carabinieri, dal Comando generale;

c) per il Corpo della Guardia di finanza, dal Comando generale;

d) per i militari in servizio presso lo Stato maggiore della difesa e i dipendenti organismi interforze, dallo Stato maggiore della difesa;

e) per i militari in servizio presso il Segretariato generale della difesa e i dipendenti enti e organismi, dal Segretariato generale della difesa.

2. La richiesta di autorizzazione, da inoltrare con congruo anticipo, deve contenere l'indicazione dell'argomento da trattare e dei limiti nei quali la trattazione sarà contenuta. La risposta dell'autorità competente deve pervenire al richiedente in tempo utile.

#### Art. 1474

##### *Diritto di informazione e di istruzione*

1. Lo Stato promuove l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari e ne predispose le condizioni per l'effettivo perseguimento.

2. A tal fine è prevista, in particolare, l'istituzione di corsi di istruzione, di biblioteche e di rivendite di pubblicazioni a carattere culturale, politico e ricreativo.

#### Art. 1475


##### *Limitazioni all'esercizio del diritto di associazione e divieto di sciopero*

1. La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.

2. I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali.

3. I militari non possono aderire ad associazioni considerate segrete a norma di legge e a quelle incompatibili con i doveri derivanti dal giuramento prestato.

4. I militari non possono esercitare il diritto di sciopero.



CAPO III  
**ORGANI DI RAPPRESENTANZA MILITARE**

Art. 1476

*Organo centrale, organo intermedio, organo di base*

1. Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dagli articoli del presente capo.
2. Gli organi della rappresentanza militare si distinguono:
  - a) in un organo centrale, a carattere nazionale e interforze, articolato in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria – ufficiali, sottufficiali e volontari – e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato – Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Carabinieri e Guardia di finanza;
  - b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;
  - c) in un organo di base presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata o Corpo armato.
3. L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. L'organo di base è costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna Forza armata o Corpo è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.

Art. 1477

*Procedura di elezione*

1. Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.
2. All'elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non più di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere. Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale.
3. Gli eletti, militari di carriera, durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
4. Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti.

Art. 1478

*Riunioni, competenze, attività*

1. Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze attribuite.
2. Tale sessione si aduna almeno una volta all'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne l'attuazione.
3. Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole Forze armate o i Corpi armati. Le riunioni delle commissioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie.
4. Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela – di natura giuridica, economica,



previdenziale, sanitaria, culturale e morale – dei militari. Se i pareri, le proposte, le richieste riguardano materie inerenti al servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza alle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime.

5. L'organo centrale della rappresentanza militare può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle materie indicate nel comma 4 e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.

6. Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare, le forme e le modalità per trattare materie indicate nel presente articolo.

7. Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

8. Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:

- a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
- b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
- c) integrazione del personale militare femminile;
- d) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
- e) organizzazione delle sale convegno e delle mense;
- f) condizioni igienico-sanitarie;
- g) alloggi.

9. Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio.

10. Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione militare competente può avvalersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni.

#### Art. 1479

##### *Divieto di condizionamento del mandato di rappresentanza*

1. Sono vietati gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza.

#### Art. 1480


##### *Trasferimento del delegato*

1. I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o di leva eletti negli organi di rappresentanza, se pregiudicano l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, del quale si chiede il trasferimento, appartiene.

#### Art. 1481

##### *Contenuti del rapporto di impiego*

1. In materia di contenuti del rapporto di impiego del personale militare si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.



## Art. 1482

*Disposizioni di esecuzione in materia di rappresentanza militare*

1. Le disposizioni del regolamento concernenti l'organizzazione e il funzionamento della rappresentanza militare nonché il collegamento con i rappresentanti dei militari delle categorie in congedo e dei pensionati delegati dalle rispettive associazioni, sono adottate dall'organo centrale a maggioranza assoluta dei componenti.

## CAPO IV

**ESERCIZIO DEI DIRITTI POLITICI**

## SEZIONE I

**DISPOSIZIONI GENERALI**

## Art. 1483

*Esercizio delle libertà in ambito politico*

1. Le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche.
2. Ai militari di cui all'articolo 1350, è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni, anche sindacali, e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, sindacati, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative.

## SEZIONE II

**ELETTORATO PASSIVO**

## Art. 1484


*Esercizio del diritto di elettorato passivo*

1. I militari candidati a elezioni per il Parlamento europeo, a elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambiente militare e in abito civile. Essi sono posti in licenza speciale per la durata della campagna elettorale.

## Art. 1485

*Cause di ineleggibilità al Parlamento*

1. Non sono eleggibili a deputati gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. La causa di ineleggibilità è riferita anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri. La causa di ineleggibilità non ha effetto se le funzioni esercitate sono cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati. Per cessazione delle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito, preceduta dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipa la scadenza di oltre centoventi giorni, la causa di ineleggibilità non ha effetto se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano gli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.



## Art. 1486

*Cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale*

1. Non sono eleggibili a consigliere regionale nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli, e gli ufficiali superiori delle Forze armate.
2. La causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. Si applicano gli articoli 2 e seguenti della legge 23 aprile 1981, n. 154, compatibilmente con lo stato di militare.

## Art. 1487

*Cause di ineleggibilità a cariche amministrative*

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato.
2. La causa di ineleggibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. Si applica, per quanto non previsto, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con lo stato di militare.

## Art. 1488

*Collocamento in aspettativa e trattamento economico*

1. Il personale militare eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale e nei consigli regionali è collocato obbligatoriamente in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Al personale militare eletto alle cariche amministrative si applica il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, compatibilmente con lo stato di militare.
3. I militari che non sono membri del Parlamento e sono chiamati all'ufficio di Ministro o di Sottosegretario di Stato, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni.
4. Il trattamento economico del personale militare eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, ovvero nominato Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato è disciplinato dalla normativa vigente.
5. Il collocamento in aspettativa per elezioni in cariche politiche o amministrative è disciplinato dagli articoli 903 e 904.

**SEZIONE III  
ELETTORATO ATTIVO**

## Art. 1489


*Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio di ordine pubblico*

1. Ai militari comandati in servizio di ordine pubblico si applica la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

## Art. 1490

*Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio*

1. Il personale militare è ammesso a votare nel comune in cui si trova per causa di servizio.
2. I militari possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale. Sono iscritti in una lista aggiunta.
3. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente del seggio elettorale.





4. E' fatto loro divieto di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.

Art. 1491

*Esercizio del diritto di voto per i militari temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali*

1. Il personale militare temporaneamente all'estero per servizio o impegnato nello svolgimento di missioni internazionali esercita, per le elezioni al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai Consigli regionali e degli enti locali, il diritto di voto ai sensi e nei limiti delle disposizioni vigenti.

SEZIONE IV  
**LIMITAZIONI ALL'ACCESSO A TALUNI UFFICI PUBBLICI**

Art. 1492

*Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale*

1. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio non possono assumere l'ufficio di giudice popolare.  
2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell'ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario.

CAPO V  
**DIRITTI SOCIALI**

SEZIONE I  
**TUTELA DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ**

Art. 1493


*Estensione della normativa per il personale della Pubblica Amministrazione*

1. Al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità, nonché le disposizioni dettate dai provvedimenti di concertazione.  
2. Il personale femminile in ferma prefissata in stato di gravidanza, se non può essere impiegato in attività compatibili con tale stato, è collocato in licenza straordinaria a decorrere dalla data di presentazione all'ente di appartenenza della certificazione medica attestante lo stato di gravidanza e fino all'inizio del periodo di licenza di maternità. Il periodo di licenza straordinaria non è computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.

Art. 1494

*Disposizioni particolari*

1. Fatto salvo il divieto di adibire al lavoro le donne nei periodi previsti dagli articoli 16 e 17, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi successivi al parto il personale militare femminile non può svolgere incarichi pericolosi, faticosi, insalubri, secondo quanto disposto da decreti adottati, sentito il Comitato consultivo del Capo di stato maggiore della difesa e del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, dal Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità per il personale delle Forze armate, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per il personale delle capitanerie di porto, e dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità per il personale del Corpo della Guardia di finanza.  
2. Il personale femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, delle scuole e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate e del Corpo della Guardia



di finanza, nonché il personale femminile volontario in fase di addestramento e specializzazione iniziale, è posto in licenza straordinaria per maternità a decorrere dalla presentazione all'amministrazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza, fino all'inizio del periodo di congedo per maternità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il periodo di assenza dal servizio trascorso in licenza straordinaria per maternità non è computato nel limite massimo previsto per le licenze straordinarie.

3. Il personale militare femminile che frequenta i corsi regolari delle accademie, delle scuole e i corsi di formazione iniziale degli istituti e delle scuole delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, posto in licenza straordinaria per maternità ai sensi del comma 2, può chiedere di proseguire il periodo formativo con esenzione da qualsiasi attività fisica, fino all'inizio del periodo di congedo di maternità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L'accoglimento della domanda è disposto dal comandante di corpo, in relazione agli obiettivi didattici da conseguire e previo parere del dirigente del servizio sanitario dell'istituto di formazione.

4. La licenza straordinaria per maternità di cui al comma 2 è assimilata ai casi di estensione del divieto di adibire le donne al lavoro previsti dall'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Al personale militare femminile, nel predetto periodo di assenza, è attribuito il trattamento economico di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero, se più favorevole, quello stabilito dai provvedimenti indicati dall'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195.

5. Il personale militare femminile appartenente alle Forze armate e al Corpo della Guardia di finanza che, ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non può frequentare i corsi previsti dalle relative normative di settore, è rinviato al primo corso utile successivo e, se lo supera con esito favorevole, assume l'anzianità relativa al corso originario di appartenenza.

#### Art. 1495

##### *Effetti sullo stato giuridico*

1. Le assenze dal servizio per motivi connessi allo stato di maternità, disciplinate dal presente capo, non pregiudicano la posizione di stato giuridico del personale in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. I periodi di congedo di maternità, previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono validi a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio. Gli stessi periodi sono computabili ai fini della progressione di carriera, salva la necessità dell'effettivo compimento nonché del completamento degli obblighi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso enti o reparti e di imbarco, previsti dalla normativa vigente.

3. Il personale militare che si assenta dal servizio per congedo parentale e per la malattia del figlio è posto in licenza straordinaria per motivi privati, equiparata a tutti gli effetti a quanto previsto dagli articoli 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Il periodo trascorso in tale licenza è computabile, ai fini della progressione di carriera, nei limiti previsti relativamente al periodo massimo di assenza che determina la fine del servizio.

#### SEZIONE II

#### **DIRITTO ALLA SALUTE**

#### Art. 1496

##### *Diritto alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro*

1. La tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro è garantita in base alle norme del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in quanto compatibili con le disposizioni del presente codice e del regolamento.

2. Al fine di agevolare le prime operazioni di soccorso medico, relativamente all'impiego in



missioni internazionali o in altre situazioni di potenziale esposizione a pericolo, la tessera di riconoscimento del personale militare, rilasciata in formato elettronico ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contiene, previo consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali, i dati sanitari di emergenza, quali lo stato vaccinale, le terapie in atto, le allergie, le intolleranze, gli impianti, le trasfusioni. La medesima tessera di riconoscimento può contenere anche il consenso del militare per la donazione degli organi. Con decreto del Ministro della difesa, ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità di caricamento dei dati nella tessera, i livelli e le modalità di accesso selettivo ai dati, nonché le specifiche misure volte a garantire la sicurezza dei dati.

Art. 1497

*Sanitario di fiducia*

1. In caso di malattia che determina un ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, ha il diritto di chiedere al direttore dello stabilimento, se le condizioni lo consentono, il trasferimento in altro luogo di cura civile di sua scelta, assumendosene il relativo onere di spesa. In ogni caso di ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, può richiedere, sempre a proprie spese, l'intervento di un consulente di fiducia.

Art. 1498

*Attività di informazione e prevenzione in materia di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche e dopanti*

1. Le attività di informazione e prevenzione in materia di sostanze stupefacenti, psicotrope, alcoliche e dopanti sono disciplinate dagli articoli 202 e 203.

Art. 1499

*Stato di dipendenza dei militari in ferma o in servizio permanente effettivo*

1. Il militare riconosciuto tossicodipendente, alcooldipendente o dopato, che dichiara la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, è posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento è sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare.

2. Per i militari di cui al presente articolo sono realizzate attività di sostegno e di educazione sanitaria.

3. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore a ufficiale superiore.

4. Tutti gli interventi previsti in materia di sostanze stupefacenti, psicotrope, dopanti e di alcooldipendenza sono svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.

SEZIONE III

**LICENZE E PERMESSI**

Art. 1500

*Allievi degli istituti militari*

1. Le licenze e i permessi per gli allievi degli istituti militari di istruzione e formazione sono concessi in base a quanto previsto dal regolamento e dalla normativa dei rispettivi istituti di istruzione e formazione.



## Art. 1501


*Permessi per i volontari in ferma prefissata*

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere concesso ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per una durata non superiore alle 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo. Analoghi permessi di assentarsi durante l'attività giornaliera di servizio, da recuperare secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto, possono essere concessi ai volontari in ferma prefissata di un anno.
2. Ai volontari in ferma prefissata che ne facciano richiesta motivata, salvo imprescindibili esigenze di impiego o procedimenti disciplinari in corso, possono essere concessi:
  - a) permessi per l'anticipazione o la proroga dell'orario della libera uscita;
  - b) permessi speciali notturni;
  - c) permessi speciali per trascorrere fuori della sede il fine settimana o le festività infrasettimanali, con decorrenza dal termine delle attività dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festività.
3. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali agli effetti civili, nonché la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se cade in giorno feriale.

## Art. 1502

*Licenza ordinaria per i volontari in ferma prefissata*

1. I volontari in ferma prefissata in servizio hanno diritto, per ogni anno di servizio, a un periodo di licenza ordinaria, durante il quale spetta la normale retribuzione, escluse le indennità che non sono corrisposte per dodici mensilità. La durata della licenza ordinaria è la seguente:
  - a) se l'orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di sei giorni:
    - 1) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;
    - 2) trenta giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
    - 3) trentadue giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale;
  - b) se l'orario settimanale di servizio è distribuito su un periodo di cinque giorni:
    - 1) ventiquattro giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale;
    - 2) ventisei giorni lavorativi, per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
    - 3) ventotto giorni lavorativi, per i volontari in rafferma biennale.
2. Se l'orario settimanale di servizio è distribuito su periodi rispettivamente maggiori o minori di quelli di cui al comma 1, lettere a) e b), la durata della licenza ordinaria di cui ai numeri 1), 2) e 3) delle stesse lettere a) e b) del comma 1 è, rispettivamente, aumentata ovvero diminuita di quattro giorni per ogni giorno del periodo in più o in meno.
3. I periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2 sono comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
4. I periodi di licenza ordinaria sono maturati in proporzione ai dodicesimi di anno di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni sono considerate come mese intero nei seguenti casi:
  - a) nei riguardi dei volontari ammessi al prolungamento della ferma ai sensi dell'articolo 2204;
  - b) nei riguardi dei volontari in ferma quadriennale e in rafferma biennale, quando il primo ovvero l'ultimo anno della ferma non coincidono con l'anno solare;
  - c) nei riguardi dei volontari prosciolti dalla ferma.
5. L'assenza per infermità, anche se protratta per l'intero anno solare, non riduce la durata della licenza ordinaria spettante.




6. La licenza ordinaria è frazionabile in più periodi, anche di durata pari a un giorno.
7. Se la licenza ordinaria non è goduta entro il 31 dicembre dell'anno in cui è maturata a causa di imprescindibili esigenze di impiego ovvero di motivate esigenze di carattere personale, essa deve essere fruita, compatibilmente con le esigenze di servizio e nei limiti della ferma contratta, entro il mese di giugno dell'anno successivo.
8. La licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. Si procede al pagamento sostitutivo solo quando la mancata fruizione è dovuta a una delle seguenti cause:
  - a) imprescindibili esigenze di impiego documentate;
  - b) proscioglimento dalla ferma nei casi di cui all'articolo 957, comma 1, lettere b), c), d) e f);
  - c) decesso.
9. La licenza ordinaria è interrotta nei casi di ricovero ospedaliero, infortuni e malattie superiori a tre giorni, tempestivamente comunicati all'amministrazione e documentati. L'interruzione non opera nei confronti dei volontari ai quali è stato notificato il provvedimento di proscioglimento dalla ferma.
10. La revoca della licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso, sulla base della documentazione fornita, delle spese connesse al mancato viaggio e soggiorno sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e non altrimenti recuperabili.
11. Il richiamo dalla licenza ordinaria per imprescindibili esigenze di impiego comporta il diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di licenza non goduto, la corresponsione del trattamento previsto in occasione di servizi isolati fuori sede, nonché il rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede ed eventualmente per il ritorno nella località ove il personale fruiva della licenza ordinaria.
12. In aggiunta ai periodi di licenza ordinaria di cui ai commi 1 e 2, nel corso di ciascun anno di ferma sono attribuiti quattro giorni di riposo, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, da considerare maturati in ragione di uno ogni tre mesi di servizio quando il primo ovvero l'ultimo anno di ferma non coincidono con l'anno solare.
13. Ai volontari in ferma prefissata che frequentano corsi di formazione si applicano le disposizioni previste al riguardo dagli ordinamenti di Forza armata.
14. Ai volontari in ferma prefissata in servizio all'estero o presso organismi internazionali anche con sede in Italia, compresi i contingenti ONU, competono le licenze previste dalle leggi e accordi internazionali che ne disciplinano l'impiego ovvero dalle norme dell'organismo internazionale accettate dall'autorità nazionale. La licenza non fruita nel corso dell'anno per imprescindibili esigenze di impiego può essere fruita, nei limiti della ferma contratta, entro l'anno successivo.

#### Art. 1503

##### *Licenza straordinaria per i volontari in ferma prefissata*

1. La licenza straordinaria è disciplinata secondo le disposizioni recate dai provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
2. La licenza straordinaria di convalida non è compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria. Il periodo di temporanea inidoneità al servizio è computato entro le seguenti misure massime:
  - a) fino a quattro mesi per i volontari in ferma prefissata di un anno;
  - b) fino a quattro mesi per i volontari in rafferma annuale;
  - c) fino a diciotto mesi per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
  - d) fino a dodici mesi per i volontari in ciascuna delle rafferme biennali;
  - e) fino a dieci giorni per ogni mese di prolungamento del servizio per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma ai sensi dell'articolo 2204.
3. Sono esclusi dal computo dei periodi massimi di temporanea inidoneità al servizio quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.






4. La licenza straordinaria di convalescenza non può comunque superare complessivamente i due anni nell'ultimo quinquennio di servizio prestato.
5. Prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza l'interessato può fruire, a domanda, della licenza ordinaria.
6. Durante la licenza straordinaria di convalescenza:
  - a) se l'infermità dipende da causa di servizio, è dovuto il trattamento economico del pari grado in attività di servizio;
  - b) se l'infermità non dipende da causa di servizio, esclusi i periodi di ricovero in luogo di cura:
    - 1) ai volontari in ferma prefissata di un anno la paga è dovuta in misura intera per i primi due mesi, in misura ridotta alla metà per il mese successivo; a decorrere dal quarto mese la paga non è più dovuta;
    - 2) ai volontari in ferma prefissata quadriennale la paga è dovuta in misura intera per i primi sei mesi, in misura ridotta alla metà per i successivi tre mesi; a decorrere dal decimo mese la paga non è più dovuta.
7. Agli effetti previdenziali la licenza straordinaria di convalescenza è computata per intero.
8. La licenza straordinaria di convalescenza spetta anche al personale che si sottopone alla donazione di organi, compresa la donazione di midollo osseo.
9. La licenza straordinaria per prigionia di guerra ovvero nei casi di restrizione della libertà personale nel corso di operazioni militari all'estero non è compresa nel tetto massimo fissato per la licenza straordinaria.
10. I volontari in ferma prefissata possono fruire dei periodi di licenza per eventi e cause particolari di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53.
11. La licenza straordinaria per gravi motivi concessa ai volontari in ferma prefissata impiegati nell'ambito di un contingente militare in missione all'estero comporta il diritto al rimborso delle spese sostenute per i viaggi di andata e ritorno.

#### Art. 1504

##### *Licenza per l'elevazione e aggiornamento culturale dei volontari in ferma prefissata*

1. In aggiunta ai normali periodi di licenza straordinaria per esami, ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che intendono conseguire un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o universitario ovvero partecipare a corsi di specializzazione post-universitari o ad altri corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate nella stessa sede di servizio, sono concessi periodi pari complessivamente a 150 ore annuali da dedicare alla frequenza dei corsi stessi, fatte salve le esigenze operative, addestrative e di servizio. In materia di diritto allo studio si applicano i provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
2. I periodi di cui al comma 1 sono detratti dai periodi previsti per la normale attività d'impiego, secondo le esigenze prospettate dall'interessato al comando di appartenenza almeno due giorni prima dell'inizio dei corsi. Se l'interessato non dimostra, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha ottenuto il beneficio, il beneficio stesso è revocato e il periodo fruito è detratto dalla licenza ordinaria dell'anno in corso o dell'anno successivo.
3. I volontari in ferma prefissata quadriennale rafforzati possono fruire del congedo per la formazione di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, nei limiti e con le modalità previste dai provvedimenti di concertazione, emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di licenze straordinarie e aspettative. Il personale che fruisce del congedo per la formazione è posto in licenza straordinaria senza assegni, non compresa nel tetto massimo previsto per la licenza straordinaria, e il relativo periodo non è utile ai fini dell'avanzamento, della maturazione della licenza ordinaria e della determinazione della posizione previdenziale.





## Art. 1505

*Permessi speciali notturni*

1. Ai volontari in ferma prefissata, che pur non avendo l'obbligo dell'accasermamento fruiscono degli alloggiamenti di reparto o di unità navale, possono essere concessi permessi speciali notturni, a domanda e tenuto conto delle esigenze di servizio e dei procedimenti disciplinari in corso.

## Art. 1506

*Norma di salvaguardia*

1. Al personale militare, con i limiti e le modalità stabiliti nella presente sezione, sono riconosciuti oltre a quanto già previsto dal presente codice:

a) un periodo di licenza per prestazioni idrotermali, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

b) un periodo di licenza per protezione sanitaria contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

c) il congedo straordinario senza assegni per dottorato di ricerca, di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni;

d) il congedo straordinario senza assegni per i vincitori di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, di cui all'articolo 6, comma 7 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e successive modificazioni;

e) l'applicazione della disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e successive modificazioni;

f) i congedi per eventi e cause particolari, di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modificazioni;

g) il congedo per la formazione, di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

h) i permessi e le licenze per mandato elettorale, di cui all'articolo 1488 e all'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

i) l'astensione dal lavoro per donazione di sangue ed emocomponenti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584.


## CAPO VI

**PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

## Art. 1507

*Esercizio del diritto alla protezione dei dati personali*

1. Il diritto alla protezione dei dati personali nei confronti del personale militare è tutelato in base alle norme del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



TITOLO X  
**PERSONALE DELLE BANDE MUSICALI**

CAPO I  
**RECLUTAMENTO E FORMAZIONE**

Art. 1508

*Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli*

1. Nel regolamento sono determinate le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale delle bande musicali delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

- a) valutazione della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
- b) previsione che il personale non più idoneo alle attività delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle amministrazioni di appartenenza;
- c) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 1509

*Reclutamento e formazione di personale musicante*

1. Ciascuna Forza armata può disporre della relativa banda per il reclutamento, ovvero per la formazione di personale musicante da destinare al soddisfacimento di altre esigenze di Forza armata.
2. La preparazione dei militari che aspirano a partecipare ai concorsi per l'ammissione nella relativa banda è curata nei rispettivi centri di addestramento musicale sotto la direzione del maestro direttore della banda, coadiuvato dal maestro vice direttore.

CAPO II  
**RUOLI E ORGANICI**

Art. 1510


*Ruoli dei musicisti*

1. Presso ciascuna Forza armata sono rispettivamente istituiti i ruoli dei musicisti, cui appartengono i componenti delle bande musicali con qualifica di orchestrali e archivisti.
2. La consistenza organica del personale di cui al comma 1 è inclusa in quella del rispettivo ruolo dei marescialli.

Art. 1511

*Organici delle Bande*

1. La dotazione organica di ciascuna banda musicale di Forza armata è così determinata:
  - a) un maestro direttore;
  - b) un maestro vice direttore;
  - c) centodue orchestrali;
  - d) un archivista.
2. Il personale della banda è compreso nell'organico della Forza armata di appartenenza.
3. Alla banda non possono essere assegnati, nemmeno in qualità di orchestrali aggregati o di allievi orchestrali, militari in eccedenza all'organico stabilito al comma 1.



## Art. 1512

*Maestro direttore e maestro vice direttore*

1. I maestri direttori e i maestri vice direttori delle bande musicali appartengono agli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo e sono inquadrati in un apposito profilo dei seguenti ruoli:

- a) per l'Esercito italiano, ruolo speciale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni;
- b) per la Marina militare, ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;
- c) per l'Aeronautica militare, ruolo speciale delle armi;
- d) per l'Arma dei carabinieri, ruolo speciale.

## Art. 1513

*Funzioni del maestro direttore*

1. Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale, con le responsabilità a esse attinenti.

## Art. 1514

*Funzioni del maestro vice direttore*

1. Il maestro vice direttore:

- a) sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento;
- b) svolge, su incarico del maestro direttore, le attività di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, nonché di trascrizione del repertorio musicale;
- c) sovrintende alle attività di archivio.

## Art. 1515

*Orchestrale*

1. Il ruolo degli orchestrali delle bande musicali è articolato in tre parti e sei qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

- a) I parte: I parte A, primo maresciallo e gradi corrispondenti; I parte B: maresciallo capo e gradi corrispondenti;
  - b) II parte: II parte A e II parte B: maresciallo capo e gradi corrispondenti;
  - c) III parte: III parte A e III parte B: maresciallo ordinario e gradi corrispondenti.
2. L'archivista è inserito ai fini della progressione di carriera e del trattamento economico, nella terza parte B.


**CAPO III**  
**STATO GIURIDICO**

## Art. 1516

*Inidoneità tecnica*

1. L'ufficiale direttore e l'ufficiale vice direttore delle bande, che per fondati motivi non sono più ritenuti in grado di assicurare un soddisfacente rendimento artistico, sono sottoposti ad accertamenti da parte di apposite e distinte commissioni nominate con decreto del direttore della Direzione generale per il personale militare su proposta formulata rispettivamente da:

- a) il Sottocapo di stato maggiore dell'Esercito, per l'Esercito italiano;
  - b) il Capo ufficio affari generali dello Stato maggiore della Marina, per la Marina militare;
  - c) il Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica, per l'Aeronautica militare;
  - d) il Comandante generale, per l'Arma dei carabinieri.
2. La commissioni di cui al comma 1, sono composte in base a quanto disposto dagli articoli 948 e 949 del regolamento.
3. Gli orchestrali e l'archivista delle bande, che a giudizio del maestro direttore di banda non



sono più ritenuti tecnicamente idonei per la parte di appartenenza, su proposta del medesimo, sono sottoposti ad accertamenti da parte di una commissione nominata in base a quanto disposto dall'articolo 950 del regolamento.

4. Il maestro direttore della banda e il maestro vice direttore della banda, giudicati dalle rispettive commissioni non più idonei, sono collocati nella riserva; in alternativa si applicano le apposite disposizioni del regolamento.

5. L'orchestrante della banda, giudicato dalla commissione non più idoneo per la parte di appartenenza ma idoneo per quella inferiore, transita in quest'ultima anche se non vi sia disponibilità di posti, salvo riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un suonatore dello stesso strumento; l'orchestrante conserva il grado e l'anzianità posseduti.

6. Gli orchestrali e l'archivista, giudicati dalla commissione non più idonei, cessano di fare parte della banda e sono collocati nella riserva; in alternativa si applicano le apposite disposizioni del regolamento.

#### Art. 1517

##### *Uniforme e impiego*

1. Il personale della banda, in servizio, indossa le uniformi stabilite dagli appositi regolamenti.

2. Il relativo armamento del personale della banda dell'Arma dei carabinieri non è portato nella esecuzione dei concerti.

3. Al personale delle bande musicali è vietato svolgere qualsiasi attività esterna alla banda stessa, senza esplicita preventiva autorizzazione delle autorità dalle quali dipende l'impiego della rispettiva banda.

4. Agli orchestrali può essere richiesto, in caso di necessità, di espletare temporaneamente altra parte o di suonare strumento affine.

5. Sono considerati strumenti affini:

a) flauto, ottavino;

b) oboe, corno inglese;

c) l'intera famiglia dei clarinetti e l'intera famiglia dei saxofoni;

d) fagotto, contrabasso ad ancia;

e) corno;

f) tromba in Sib, tromba in Fa, tromba in Sib basso, flicorno soprano in Mib, flicorno soprano in Sib; flicorno contratto in Mib;


g) trombone tenore, trombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno basso grave in Fa e in Mib, flicorno contrabasso, trombe contrabasso;

h) percussioni in generale (compreso il pianoforte).

#### Art. 1518

##### *Trattenimento in servizio del maestro direttore*

1. Il Ministro della difesa può, di anno in anno, disporre il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore che ha compiuto il 61° anno di età; l'ufficiale non può essere trattenuto in servizio permanente oltre il 65° anno di età.



**CAPO IV**  
**AVANZAMENTO**

Art. 1519

*Avanzamento del maestro direttore*

1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore di banda ha luogo ad anzianità, fino al grado di tenente colonnello e gradi corrispondenti.
2. Il predetto ufficiale è valutato dalla rispettiva commissione ordinaria di avanzamento al compimento di cinque anni di grado; se giudicato idoneo, è promosso al grado superiore, anche in soprannumero, con decorrenza dal giorno successivo al compimento dell'anzianità del grado rivestito.
3. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.

Art. 1520

*Avanzamento del maestro vice direttore*

1. L'avanzamento dell'ufficiale maestro vice direttore di banda ha luogo ad anzianità, fino al grado di capitano e gradi corrispondenti.
2. Il predetto ufficiale è valutato dai superiori gerarchici, al compimento di due anni di anzianità di grado; l'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza.

Art. 1521


*Progressione di carriera dei sottufficiali*

1. La progressione di carriera dei sottufficiali orchestrali e del sottufficiale archivista delle bande musicali ha luogo ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso dalla rispettiva commissione permanente di avanzamento.
2. I periodi minimi di servizio dalla nomina nella parte sono così stabiliti:
  - a) da maresciallo ordinario a maresciallo capo e gradi corrispondenti: 3<sup>^</sup> parte A e 3<sup>^</sup> parte B: sette anni;
  - b) da maresciallo capo e primo maresciallo e gradi corrispondenti:
    - 1) 1<sup>^</sup> parte B: due anni;
    - 2) 2<sup>^</sup> parte A: sei anni;
    - 3) 2<sup>^</sup> parte B: otto anni;
    - 4) 3<sup>^</sup> parte A: sei anni;
    - 5) 3<sup>^</sup> parte B: otto anni.
3. I sottufficiali della banda, giudicati idonei dalla rispettiva commissione permanente di avanzamento conseguono il grado con decorrenza dal giorno successivo al periodo di permanenza stabilito nel comma 2.
4. Il sottufficiale giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla precedente valutazione e, se giudicato ancora non idoneo, è valutato una terza volta dopo che sia trascorso un altro anno dalla precedente valutazione.
5. Il sottufficiale giudicato idoneo all'avanzamento in occasione della seconda o terza valutazione consegue il grado con decorrenza ritardata, rispettivamente di dodici e di ventiquattro mesi, rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove fosse stato giudicato idoneo in occasione della prima valutazione.

Art. 1522

*Attribuzione della qualifica di luogotenente*

1. Le disposizioni sull'attribuzione della qualifica di luogotenente di cui gli articoli 1323 e 1324 si applicano, rispettivamente e in quanto compatibili, al personale dei ruoli dei musicisti.



## Art. 1523

*Norma finale*

1. Al personale delle bande musicali, secondo il grado rivestito, si applicano le disposizioni sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali, di cui ai titoli V e VII del presente libro, per quanto non previsto nel presente titolo.

## TITOLO XI

**PERSONALE DEI GRUPPI SPORTIVI**

## Art. 1524

*Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli*

1. Nel regolamento sono determinate le modalità per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli, per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni, del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;

b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

c) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;

d) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Al personale dei gruppi sportivi si applicano le disposizioni del presente libro, salvo quanto previsto dal regolamento.





LIBRO QUINTO  
**PERSONALE CIVILE E PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE**

TITOLO I  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1525

*Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*

1. Fatte salve le disposizioni contenute nel titolo II, al personale civile del Ministero della difesa si applica la disciplina comune relativa al rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
2. Il personale ausiliario delle Forze armate è disciplinato dalle disposizioni del presente libro.

TITOLO II  
**PERSONALE CIVILE**

CAPO I  
**DOTAZIONE ORGANICA**

Art. 1526

*Determinazione della dotazione organica*

1. Le dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione della difesa sono stabilite dal capo I del titolo I del libro V del regolamento.

Art. 1527

*Reimpiego del personale civile*

1. Il reimpiego del personale civile del Ministero della difesa, conseguente ai processi di ristrutturazione, è effettuato secondo i criteri fissati in sede di contrattazione decentrata di amministrazione prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri.
2. Per il personale con qualifica dirigenziale i criteri di reimpiego sono fissati in sede di contrattazione decentrata, secondo quanto previsto dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 1528

*Procedura di reimpiego*

1. Nell'ambito dei criteri definiti con le modalità di cui all'articolo 1527, a fronte di provvedimenti di ristrutturazione, sono effettuati incontri, ove possibile per settori o aree omogenee, tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata per l'esame del piano di reimpiego predisposto dall'amministrazione.

Art. 1529

*Ambito e ulteriori modalità per il reimpiego*

1. Al fine di evitare negative ricadute sociali, il reimpiego del personale civile è effettuato in enti del Ministero della difesa in ambito comunale, provinciale e regionale, nei limiti dei posti disponibili, tenendo anche conto delle prevedibili vacanze organiche che si determinano, nonché delle esigenze funzionali complessive dell'ente.
2. Per le finalità di cui al comma 1, congiuntamente alla riqualificazione del personale, le cui modalità applicative, in ambito Difesa, sono definite con decreto del Ministro della difesa, previa contrattazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è avviata la riconversione professionale, nell'ambito della stessa posizione economica, dei dipendenti



coinvolti nei processi di reimpiego a seguito di ristrutturazione di cui all'articolo 1527, in aderenza alle nuove esigenze organiche del Ministero della difesa, secondo i criteri che sono definiti dalla contrattazione collettiva di comparto.

3. Sono fatte salve le possibilità di passaggio nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche attraverso la realizzazione degli accordi di mobilità.

## CAPO II DOCENTI

### Art. 1530

#### *Profilo di docente presso le scuole di lingue estere*

1. Ferme restando le dotazioni organiche del personale civile dell'Amministrazione della difesa e fatte salve le rideterminazioni delle medesime dotazioni, necessarie per assicurare la riduzione della spesa complessiva relativa ai posti in organico, ai sensi dell'articolo 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione, è individuato un profilo relativo alle funzioni di docente di lingue estere.

2. La dotazione organica del personale del profilo professionale di cui al comma 1, per la Scuola di lingue estere dell'Esercito italiano, è determinata in 33 unità.

3. L'assunzione del personale del profilo professionale di cui al comma 1 avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami. I requisiti per la partecipazione, i titoli di merito valutabili e le modalità di svolgimento dei concorsi sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze. Limitatamente al requisito della cittadinanza, si applica l'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.

### Art. 1531

#### *Conferimento di incarichi a docenti civili per l'insegnamento di materie non militari presso scuole, istituti ed enti delle Forze armate*

1. Anche in considerazione delle speciali e particolari esigenze connesse con la formazione e l'addestramento del personale militare impiegato nelle missioni internazionali, all'insegnamento delle materie non militari presso le scuole e gli istituti, individuati nel regolamento, si può provvedere, mediante convenzioni annuali stipulate con l'osservanza degli accordi nazionali di categoria e nei limiti degli stanziamenti di bilancio di previsione del Ministero della difesa destinati alle spese per la formazione e l'addestramento del personale di ciascuna Forza armata, con personale incaricato appartenente alle seguenti categorie:

a) docenti universitari;

b) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, avvocati e procuratori dello Stato;

c) insegnanti di ruolo o non di ruolo abilitati di istituti e scuole statali, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) impiegati civili dell'amministrazione dello Stato in attività di servizio;

e) lettori di lingua straniera;


f) estranei all'amministrazione dello Stato, specificamente incaricati.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

3. Gli insegnanti di ruolo, impegnati nell'insegnamento per tutto l'orario scolastico, possono essere impiegati anche nella posizione di comando.

4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri e le modalità per la scelta dei docenti.

5. Con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati, e aggiornati ogni due anni, i compensi dei docenti di cui al comma 1,



individuando come parametro di riferimento quelli percepiti dal personale docente impiegato presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, nei limiti dello stanziamento dei competenti capitoli di bilancio.

**CAPO III**  
**TRATTAMENTO ECONOMICO**

Art. 1532

*Missione fuori sede*

1. Al personale civile del Ministero della difesa comandato in missione fuori dall'ordinaria sede di servizio, per esigenze di servizio, si applica l'articolo 3, comma 7-quater, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197.

**TITOLO III**  
**PERSONALE RELIGIOSO**

**CAPO I**  
**PERSONALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPIRITUALE**

**SEZIONE I**  
**ORDINARIO MILITARE, VICARIO GENERALE E ISPETTORI**

Art. 1533

*Direzione del Servizio di assistenza spirituale*

1. L'alta direzione del servizio di assistenza spirituale è devoluta all'Ordinario militare per l'Italia, il quale è coadiuvato dal Vicario generale militare e da tre ispettori che fanno parte della sua Curia.
2. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di tenente generale e di maggiore generale. Gli ispettori sono assimilati di rango al grado di brigadiere generale.
3. Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non può personalmente intervenire.
4. La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, sul personale delle Forze armate dello Stato e su quei Corpi la cui assistenza spirituale è affidata all'Ordinario militare dalle autorità governative d'intesa con la superiore autorità ecclesiastica.
5. I cappellani militari hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica.

Art. 1534

*Nomina dell'Ordinario militare, del Vicario generale e degli ispettori*

1. La nomina dell'Ordinario militare, del Vicario generale militare e degli ispettori è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, previa designazione della superiore autorità ecclesiastica, nel rispetto delle disposizioni concordatarie.

Art. 1535

*Nuove designazioni*

1. Fermo restando l'organico fissato dall'articolo 1533 possono essere effettuate nuove designazioni agli uffici di Vicario generale militare e di Ispettore all'atto della nomina



dell'Ordinario militare. Entro sei mesi dalla predetta nomina il Vicario generale militare e gli Ispettori non confermati ai predetti uffici sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri con gli stessi effetti giuridico-economici previsti per gli ufficiali pari grado delle Forze armate.

Art. 1536

*Obbligo del giuramento*

1. L'Ordinario militare presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica; il Vicario generale militare e gli ispettori prestano giuramento nelle mani del Ministro della difesa.

Art. 1537

*Formula del giuramento dell'Ordinario militare*

1. La formula del giuramento dell'Ordinario militare è la seguente:  
«Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto, siccome si conviene a un Vescovo, fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo, né assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all'ordine pubblico, e che non permetterò al mio clero simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo».

Art. 1538

*Formula del giuramento del Vicario generale*

1. La formula del giuramento del Vicario generale militare e degli ispettori è la seguente:  
«Davanti a Dio e sui Santi Vangeli, io giuro e prometto fedeltà allo Stato italiano. Io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare da ogni cappellano militare il Capo dello Stato italiano e il Governo stabilito secondo le leggi costituzionali dello Stato. Io giuro e prometto inoltre che non parteciperò ad alcun accordo, né assisterò ad alcun consiglio che possa recar danno allo Stato italiano e all'ordine pubblico, e che non permetterò ad alcun cappellano militare simili partecipazioni. Preoccupandomi del bene e dell'interesse dello Stato italiano, cercherò di evitare ogni danno che possa minacciarlo».

Art. 1539

*Cessazione dall'ufficio per limiti di età*

1. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di età.  
2. Gli ispettori possono conservare l'ufficio fino al compimento del 63° anno di età.

Art. 1540


*Cessazione dall'ufficio d'autorità*

1. Ancor prima del compimento dei limiti di età previsti dall'articolo 1539 e indipendentemente dalla durata del servizio prestato, l'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori possono essere sollevati dall'ufficio d'autorità, previa intesa con la superiore autorità ecclesiastica.

Art. 1541

*Trattamento di quiescenza*

1. L'Ordinario militare, il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per età o d'autorità hanno diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 1625.



## Art. 1542

*Norma di rinvio per il Vicario e gli ispettori*

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente sezione, per il Vicario generale e per gli ispettori si osservano le norme sullo stato giuridico dei cappellani militari.

## Art. 1543

*Cessazione dall'ufficio*

1. L'Ordinario militare che cessa dall'ufficio per età o d'autorità ne conserva la qualifica a titolo onorario.
2. Il Vicario generale militare e gli ispettori che cessano dall'ufficio per età, d'autorità, per infermità o a domanda, sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

## Art. 1544

*Richiami in servizio*

1. Il Vicario generale militare e gli ispettori nella riserva possono essere richiamati in servizio temporaneo, su proposta dell'Ordinario militare, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se sono vacanti i corrispondenti posti organici.
2. In tempo di guerra si può far luogo al richiamo in temporaneo servizio degli ispettori nella riserva indipendentemente dal verificarsi di vacanze organiche.

## Art. 1545

*Collocamento in congedo assoluto*

1. Il Vicario generale militare e gli ispettori cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del 68° anno di età.

## SEZIONE II

**DISPOSIZIONI GENERALI SUI CAPPELLANI MILITARI**

## Art. 1546

*Gradi gerarchici*

1. L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti gradi:
  - a) terzo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di colonnello;
  - b) secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello;
  - c) primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore;
  - d) cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano;
  - e) cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente.
2. La corrispondenza dei gradi dei cappellani militari con quelli degli ufficiali delle Forze armate è riportata nel regolamento.

## Art. 1547


*Stato giuridico*

1. Lo stato giuridico dei cappellani militari è costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni del presente codice.

## Art. 1548

*Nomina*

1. La nomina dei cappellani militari addetti è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare.



## Art. 1549

*Requisiti per la nomina*

1. I sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare addetto, devono possedere il godimento dei diritti politici e la idoneità all'incondizionato servizio militare.

## Art. 1550

*Giuramento*

1. Il cappellano militare, all'atto di assumere servizio, presta giuramento con la formula e secondo le modalità previste per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.
2. Per il cappellano militare che non presta giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

## Art. 1551

*Categorie*

1. I cappellani militari si distinguono in:
  - a) cappellani militari in servizio permanente;
  - b) cappellani militari in congedo;
  - c) cappellani militari in congedo assoluto.
2. I cappellani militari in congedo non sono vincolati da rapporto d'impiego e hanno gli obblighi di servizio previsti dal presente codice. I cappellani militari in congedo sono ripartiti in due categorie: cappellani militari di complemento e cappellani militari della riserva.
3. I cappellani militari in congedo assoluto non hanno più obblighi di servizio, ma conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni del presente codice riflettenti il grado e la disciplina.

## Art. 1552


*Ruoli*

1. I cappellani militari del servizio permanente, di complemento e della riserva, sono iscritti rispettivamente in tre ruoli unici per tutte le Forze armate dello Stato, costituiti presso il Ministero della difesa.
2. L'iscrizione nei ruoli è effettuata in ordine decrescente di grado e di anzianità.
3. I cappellani militari in servizio permanente e quelli delle categorie in congedo in temporaneo servizio sono impiegati presso le singole Forze armate, in relazione alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale di ciascuna di esse, con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se si tratta del Corpo della Guardia di finanza.
4. L'organico dei cappellani militari in servizio permanente è fissato in:
  - a) terzi cappellani militari capi: 9;
  - b) secondi e primi cappellani militari capi, cappellani militari capi e cappellani militari addetti: 190.

## Art. 1553

*Anzianità di grado*

1. L'anzianità di grado è assoluta e relativa.
2. Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal cappellano militare nel proprio grado, salve le eventuali detrazioni apportate ai sensi dell'articolo 1554.
3. Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza del cappellano militare fra i pari grado dello stesso ruolo.
4. L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, se non è altrimenti disposto dal decreto stesso.
5. A parità di anzianità assoluta l'anzianità relativa, se non può essere stabilito altrimenti, è determinata dall'età.





## Art. 1554

*Detrazioni di anzianità*

1. Il cappellano militare che si trova in una delle condizioni previste dall'articolo 858 subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari al periodo di durata delle condizioni stesse.

## Art. 1555

*Normativa penale e disciplinare applicabile*

1. I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale.

2. Nelle stesse condizioni di cui al comma 1, i cappellani militari sono sottoposti alle norme del codice e del regolamento in materia di disciplina militare.

## Art. 1556

*Documentazione matricolare*

1. Per i cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulla documentazione matricolare stabilite dal codice e dal regolamento.

## Art. 1557

*Documentazione caratteristica*

1. L'autorità dalla quale il cappellano militare direttamente dipende, redige alla fine di ogni anno un rapporto informativo nei riguardi del cappellano militare stesso; il rapporto è altresì redatto se cambia o cessa l'anzidetta dipendenza.

2. L'Ordinario militare o, per sua delega, il Vicario generale militare, sulla base del rapporto informativo e di ogni altro elemento a disposizione, compila, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, le note caratteristiche per ciascun cappellano militare integrate da un giudizio complessivo espresso con le qualifiche di "ottimo", "buono", "mediocre", "insufficiente".

3. La qualifica di ottimo può essere conferita al cappellano militare che, spiccando per l'insieme delle sue qualità positive, dà in servizio rendimento pieno e sicuro.

4. La qualifica di buono è concessa al cappellano militare che dà in servizio soddisfacente rendimento.

5. Il cappellano militare di scarso o scarsissimo rendimento in servizio è qualificato, rispettivamente, mediocre o insufficiente.

6. Se per uno o più anni non è possibile compilare il rapporto informativo da parte degli organi competenti, la Commissione di cui all'articolo 1609, valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione, esprime un giudizio complessivo.

## Art. 1558

*Licenze*

1. Per i cappellani militari si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle licenze, vigenti per gli ufficiali della Forza armata presso la quale il cappellano presta servizio.

2. La licenza ordinaria è concessa dall'Ordinario militare, previo nulla osta dell'autorità dalla quale il cappellano militare direttamente dipende, la licenza straordinaria per gravi esigenze di carattere privato è concessa, sentito il parere dell'Ordinario militare, dall'Amministrazione presso la quale il cappellano militare presta servizio.



SEZIONE III  
**CAPPELLANI MILITARI IN SERVIZIO PERMANENTE**

Art. 1559

*Nomina*

1. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell'organico e secondo le norme dell'articolo 1548, ai cappellani militari addetti di complemento che:

- a) presentano apposita domanda;
- b) hanno prestato almeno due anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo;
- c) non hanno superato il 50° anno di età.

2. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, altresì, agli allievi cappellani militari che:

- a) hanno superato il prescritto ciclo di formazione per l'ordinazione sacerdotale presso il relativo istituto;
- b) hanno svolto almeno due anni di servizio in qualità di cappellani militari addetti di complemento;
- c) sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare;
- d) non hanno compiuto il 50° anno di età.

Art. 1560

*Disposizioni generali sull'impiego*

1. L'impiego consiste nell'esercizio del ministero sacerdotale in qualità di cappellano militare.
2. L'impiego non può essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti dal presente codice.

Art. 1561

*Incompatibilità*

1. Con la qualità di cappellano militare in servizio permanente è incompatibile qualsiasi occupazione o attività che esula dai compiti relativi al servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate dello Stato.
2. Il Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare, può concedere l'autorizzazione ad accettare un incarico non retribuito, ritenuto conciliabile con i doveri di ufficio.

Art. 1562

*Posizioni di stato*

1. Le posizioni del cappellano militare in servizio permanente sono:
  - a) il servizio effettivo;
  - b) l'aspettativa;
  - c) la disponibilità;
  - d) la sospensione dall'impiego.

Art. 1563

*Servizio effettivo*

1. Il servizio effettivo è la posizione del cappellano militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto d'impiego.

Art. 1564

*Idoneità al servizio incondizionato*

1. È idoneo al servizio incondizionato il cappellano militare fornito dei requisiti fisici per poter bene esercitare in qualsiasi sede di servizio tutte le funzioni inerenti al proprio stato sia in tempo di pace sia in tempo di guerra.



2. L'idoneità al servizio incondizionato è accertata periodicamente in conformità alle disposizioni vigenti per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

#### Art. 1565

##### *Cause dell'aspettativa*

1. L'aspettativa è la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:

- a) prigionia di guerra;
- b) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;
- c) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;
- d) motivi privati.

2. L'aspettativa è disposta:

- a) di diritto, per la causa di cui alla lettera a) del comma 1;
- b) a domanda o d'autorità, per le cause di cui alle lettere b) e c) del comma 1;
- c) soltanto a domanda, per la causa di cui alla lettera d) del comma 1.

3. Le cause indicate alle lettere b) e c) sono accertate nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato.

4. Prima del collocamento in aspettativa per infermità, al cappellano militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

5. L'aspettativa per motivi privati è concessa, previo parere dell'Ordinario militare, subordinatamente alle esigenze del servizio, e non può avere durata inferiore a quattro mesi. Se l'aspettativa ha durata superiore a tale termine, trascorsi i primi quattro mesi, l'interessato può fare domanda di richiamo anticipato in servizio.

6. Il tempo trascorso in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità temporanea proveniente da causa di servizio è computato per intero ai fini dell'avanzamento.

#### Art. 1566

##### *Durata dell'aspettativa*

1. L'aspettativa non può avere una durata complessiva superiore a due anni, consecutivi o non, in un quinquennio, tranne il caso di prigionia di guerra, e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata.

2. Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'interessato può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, osservandosi il disposto del comma 1.

3. Il cappellano militare che ha già fruito dell'aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se prima non sono trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio effettivo.

#### Art. 1567

##### *Decorso dell'aspettativa*

1. L'aspettativa decorre dalla data fissata nel decreto, salvo l'aspettativa per prigionia di guerra, che decorre dalla data della cattura.

2. L'aspettativa e le eventuali proroghe non possono essere concesse che a mesi interi.

#### Art. 1568

##### *Scadenza dell'aspettativa*

1. Allo scadere dell'aspettativa il cappellano militare è richiamato in servizio effettivo.

2. Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari.

3. Se il cappellano militare è giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa è prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 1566.

4. Se alla scadenza di detto periodo massimo il cappellano militare è ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, si applicano le disposizioni dell'articolo 1579.



5. Le stesse disposizioni si applicano se il cappellano militare è giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima della scadenza del periodo massimo d'aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, è giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e delle licenze eventualmente spettantigli.

Art. 1569

*Richiamo in servizio dall'aspettativa*

1. Il cappellano militare in aspettativa per infermità può essere richiamato anticipatamente in servizio effettivo, a domanda, previo giudizio di idoneità a incondizionato servizio.
2. Nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, il cappellano militare in aspettativa può essere richiamato in servizio effettivo, purché idoneo al servizio incondizionato, e anche in deroga al disposto dell'articolo 1565, comma 5.

Art. 1570

*Disposizioni generali sull'aspettativa*

1. I collocamenti in aspettativa, le proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa e i richiami in servizio effettivo sono disposti con decreto ministeriale.

Art. 1571

*Disponibilità*

1. La disponibilità è la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per riduzione del ruolo organico.
2. Verificandosi una riduzione di organici, sono designati dall'Ordinario militare i cappellani da collocare in disponibilità.
3. La disponibilità non può durare più di due anni.
4. Al cappellano militare di cui al comma 1, in disponibilità, competono i quattro quinti dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.

Art. 1572

*Richiami dalla posizione di disponibilità*

1. Il cappellano militare in disponibilità è richiamato in servizio, sentito l'Ordinario militare, se entro i due anni dalla data di collocamento in tale posizione ha luogo una vacanza nel ruolo.
2. Il cappellano militare riassunto in servizio prende posto nel ruolo con l'anzianità che aveva alla data del collocamento in disponibilità e con lo stipendio inerente.

Art. 1573

*Cessazione dalla posizione di disponibilità*

1. Il cappellano militare in disponibilità che, richiamato in servizio a norma dell'articolo 1572, non lo riassume, è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità, con diritto al trattamento di quiescenza previsto dall'articolo 1625.
2. Decorso il periodo massimo di disponibilità senza richiami in servizio, il cappellano militare è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità, con diritto al trattamento di quiescenza di cui al comma 1.

Art. 1574

*Sospensione dall'impiego*

1. La sospensione dall'impiego può avere carattere:
  - a) precauzionale;
  - b) disciplinare;
  - c) penale.
2. La sospensione dall'impiego può essere applicata anche al cappellano militare in aspettativa



o in disponibilità, trasferendolo dalla posizione in cui si trova in quella di sospensione dall'impiego.

Art. 1575

*Sanzioni disciplinari ecclesiastiche*

1. Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche, che sospendono il cappellano militare dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, importano di diritto, per tutto il tempo in cui hanno effetto, la sospensione disciplinare dall'impiego, con privazione del trattamento economico.

Art. 1576

*Norma di rinvio in materia di sospensione dall'impiego*

1. Per la sospensione dall'impiego si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della sezione IV del capo III del titolo V del libro IV.
2. La sospensione precauzionale, tranne il caso previsto dall'articolo 915, è disposta sentito il parere dell'Ordinario militare.

SEZIONE IV

**CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEI CAPPELLANI MILITARI**

Art. 1577

*Cause di cessazione dal servizio permanente*

1. Il cappellano militare cessa dal servizio permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause:
  - a) età;
  - b) infermità;
  - c) inidoneità agli uffici del grado;
  - d) domanda;
  - e) d'autorità;
  - f) elevazione alla dignità vescovile;
  - g) perdita del grado.
2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Ministro della difesa. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.
3. Si applica il disposto dell'articolo 923, comma 5.

Art. 1578

*Cessazione dal servizio permanente per età*

1. Il cappellano militare, che ha compiuto il 62° anno di età, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Art. 1579

*Cessazione dal servizio permanente per infermità*

1. Il cappellano militare che è divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che non ha riacquisito l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, è stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e delle licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Art. 1580

*Decorrenza del provvedimento di cessazione dal servizio per infermità*

1. Il provvedimento adottato in applicazione dell'articolo 1579, comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo.



## Art. 1581

*Cessazione dal servizio permanente per non idoneità agli uffici del grado*

1. Il cappellano militare che, su giudizio dell'Ordinario militare, approvato dal Ministro, risulta non idoneo agli uffici del grado, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.

## Art. 1582

*Cessazione dal servizio permanente a domanda*

1. Il cappellano militare può chiedere di cessare dal servizio permanente; il diritto al trattamento di quiescenza è disciplinato dall'articolo 1625.  
2. L'accoglimento della domanda è in ogni caso subordinato al parere favorevole dell'Ordinario militare e può essere sospeso per gravi motivi.  
3. Il cappellano militare che cessa dal servizio permanente ai sensi del presente articolo è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

## Art. 1583

*Cessazione dal servizio permanente d'autorità*

1. Il cappellano militare può, su proposta dell'Ordinario militare approvata dal Ministro, nell'interesse del servizio, essere collocato d'autorità nella riserva; il diritto al trattamento di quiescenza è disciplinato dall'articolo 1625.

## Art. 1584

*Cessazione dal servizio permanente per nomina a vescovo*

1. Il cappellano militare che è rivestito della dignità vescovile cessa dal servizio permanente ed è collocato in congedo assoluto; il diritto al trattamento di quiescenza è previsto dall'articolo 1625.

**SEZIONE V  
CAPPELLANI MILITARI IN CONGEDO**

## Art. 1585

*Generalità*

1. I cappellani militari in congedo concorrono, secondo le necessità, al servizio dell'assistenza spirituale alle Forze armate in tempo di pace e in tempo di guerra.

## Art. 1586

*Posizioni di stato*

1. Il cappellano militare in congedo può trovarsi:  
a) in servizio temporaneo;  
b) in congedo illimitato;  
c) sospeso dalle funzioni del grado.

## Art. 1587

*Doveri*

1. Il cappellano militare in congedo, quando si trova in servizio temporaneo, è soggetto alle disposizioni vigenti per i cappellani militari in servizio permanente, in quanto applicabili.  
2. Il cappellano militare in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.





## Art. 1588

*Collocamento in congedo assoluto*

1. Il cappellano militare in congedo che, prima del compimento del limite di età stabilito dagli articoli 1594 e 1596, è rivestito della dignità vescovile o è riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato, è collocato in congedo assoluto.

## Art. 1589

*Sospensione dalle funzioni del grado*

1. Il cappellano militare in congedo può essere sospeso dalle funzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.
2. La sospensione dalle funzioni del grado precauzionale e disciplinare è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite per la sospensione dall'impiego dagli articoli 1575 e 1576.
3. La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore a un mese ha per effetto la sospensione dalle funzioni del grado durante l'espiazione della pena.

## Art. 1590

*Richiami in servizio*

1. Il numero massimo dei cappellani militari di complemento o della riserva da chiamare in servizio temporaneo sia in tempo di pace sia in tempo di guerra, per le esigenze delle Forze armate, è determinato, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Ordinario militare.
2. Il numero di cui al comma 1 può essere aumentato durante il corso dell'anno, in dipendenza di nuove esigenze, con decreto adottato a norma del comma 1.

## Art. 1591

*Provvedimenti di richiamo*

1. Nei limiti di cui all'articolo 1590, le chiamate in servizio temporaneo e i collocamenti in congedo illimitato dei cappellani militari delle categorie di complemento e della riserva sono disposti con decreto del Ministro della difesa, su proposta dell'Ordinario militare.

## SEZIONE VI

**CAPPELLANI MILITARI DI COMPLEMENTO**

## Art. 1592

*Nomina*

1. I sacerdoti cattolici possono ottenere la nomina a cappellano militare addetto di complemento se hanno compiuto il 25° anno di età e non superato il 50°.

## Art. 1593

*Domande di nomina*

1. Le domande per la nomina a cappellano militare addetto di complemento sono dirette all'Ordinario militare munite dei seguenti documenti:
  - a) certificato di nascita;
  - b) certificato di cittadinanza italiana;
  - c) certificato di godimento dei diritti politici;
  - d) copia del foglio matricolare e dello stato di servizio militare;
  - e) certificato sanitario, rilasciato da un ufficiale medico in servizio, dal quale risulta che l'aspirante è in possesso dell'idoneità fisica richiesta dall'articolo 1549.
2. Sull'accoglimento delle domande decide il Ministro della difesa, su designazione dell'Ordinario militare.



## Art. 1594

*Cessazione dal complemento*

1. I cappellani militari addetti di complemento che, dopo aver prestato due anni di servizio continuativo, hanno inoltrato domanda di transito nel servizio permanente ai sensi dell'articolo 1559, se non sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare, cessano definitivamente dal servizio e sono collocati in congedo assoluto.

## SEZIONE VII

**CAPPELLANI MILITARI DELLA RISERVA**

## Art. 1595

*Generalità*

1. La categoria della riserva comprende i cappellani militari che cessano dal servizio permanente nei casi previsti dal presente codice.

## Art. 1596

*Collocamento in congedo assoluto*

1. Il cappellano militare cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto al compimento dei seguenti limiti di età:

- a) 68 anni, se primo cappellano militare capo;
- b) 65 anni, se cappellano militare capo o cappellano militare addetto.

## SEZIONE VIII

**PERDITA DEL GRADO**

## Art. 1597

*Cause di perdita del grado*

1. Il cappellano militare perde il grado per inidoneità permanente alle funzioni sacerdotali, dichiarata dall'Ordinario militare, o per una delle cause e secondo le norme previste dalla sezione III del capo I del titolo V del libro IV, in quanto applicabili.

2. In ogni caso la perdita del grado è disposta con decreto del Ministro della difesa.

## Art. 1598

*Reintegrazione nel grado*

1. Il cappellano militare può essere reintegrato nel grado, previo giudizio favorevole dell'Ordinario militare, quando riacquista l'idoneità alle funzioni sacerdotali e nei casi previsti dalla sezione IV del capo I del titolo V del libro IV.

2. La reintegrazione nel grado è disposta con decreto del Ministro della difesa e decorre dalla data del decreto.

3. La reintegrazione nel grado del cappellano militare già in servizio permanente non importa di diritto la reinscrizione del cappellano stesso nel ruolo del servizio permanente.

## SEZIONE IX


**DISCIPLINA**

## Art. 1599

*Sanzioni disciplinari di stato*

1. Le sanzioni disciplinari di stato che possono essere applicate al cappellano militare sono:

- a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 1574;
- b) la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo 1589;
- c) la perdita del grado, di cui all'articolo 1597.



## Art. 1600

*Inchiesta formale*

1. L'inchiesta formale è il complesso degli atti diretti all'accertamento di una infrazione disciplinare per la quale il cappellano militare può essere passibile di una delle sanzioni indicate all'articolo 1599.
2. L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti.

## Art. 1601

*Avvio dell'inchiesta formale*

1. Il cappellano militare è sottoposto a inchiesta formale, su rapporto dell'autorità da cui dipende per ragioni di impiego, se in servizio, o per ragioni di residenza, in caso diverso, con decisione del Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare. Il rapporto deve contenere l'indicazione degli addebiti specifici.
2. Il Ministro della difesa può, in ogni caso, ordinare direttamente una inchiesta formale per qualsiasi cappellano militare.

## Art. 1602

*Inquirente*

1. L'inchiesta formale è affidata dal Ministro a un cappellano militare inquirente.
2. In nessun caso l'inchiesta formale è affidata all'Ordinario militare o al Vicario generale militare.
3. L'inquirente deve essere di grado o anzianità superiore all'inquisito. Se ciò non è possibile, il Ministro affida l'inchiesta formale a un ufficiale generale dell'Esercito italiano di grado superiore all'inquisito.
4. L'inquirente esperisce l'inchiesta formale secondo le disposizioni vigenti per gli ufficiali e, in ultimo, rimette il rapporto conclusivo, insieme con tutti gli atti dell'inchiesta e all'indice di essi, direttamente al Ministro.

## Art. 1603

*Decisioni del Ministro*

1. Il Ministro, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, decide, sentito il parere dell'Ordinario militare, se al cappellano militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 1599, comma 1, lettere a) e b), o se il cappellano militare medesimo deve essere deferito alla commissione di disciplina per la eventuale perdita del grado per rimozione.
2. L'accettazione delle dimissioni dal grado estingue l'azione disciplinare.

## Art. 1604


*Deferimento alla commissione di disciplina*

1. Il cappellano militare che, in seguito alle risultanze dell'inchiesta formale, è ritenuto passibile della sanzione disciplinare di cui all'articolo 1599, comma 1, lettera c), è sottoposto a una commissione di disciplina.
2. La commissione di disciplina, esaminati gli atti dell'inchiesta e sentite le eventuali difese del giudicando, dichiara se egli è ancora meritevole di conservare il grado.

## Art. 1605

*Composizione della commissione di disciplina*

1. La commissione di disciplina è formata di volta in volta dal Ministro della difesa in relazione al grado rivestito dal giudicando.
2. La commissione di disciplina è composta:
  - a) dal Vicario generale militare, presidente;
  - b) da due ispettori e da due primi cappellani militari capi in servizio permanente, membri.
3. Se è sottoposto alla commissione di disciplina un primo cappellano militare capo, i due



primi cappellani militari capi di cui al comma 2, lettera b), devono essere più anziani di lui. Se non vi sono primi cappellani militari capi più anziani del giudicando, la commissione di disciplina è composta dal Vicario generale e da due ispettori.

4. La commissione di disciplina, quando deve giudicare personale assimilato di rango a grado militare superiore a quello di maggiore, è composta da tre ufficiali generali di cui uno presidente nominati dal Ministro della difesa.

5. Il membro meno anziano svolge la funzione di segretario.

#### Art. 1606

##### *Norma di rinvio*

1. Per quanto non contemplato dalla presente sezione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al capo IV del titolo VIII del Libro IV.

### SEZIONE X DISPOSIZIONI PER IL TEMPO DI GUERRA E DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE

#### Art. 1607

##### *Richiamo in servizio*

1. In tempo di guerra e di grave crisi internazionale:

a) il cappellano militare in congedo, a qualunque categoria appartenga, è costantemente a disposizione per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio;

b) è sospesa l'applicazione dell'articolo 1582.

### SEZIONE XI AVANZAMENTO DEI CAPPELLANI MILITARI

#### Art. 1608

##### *Modalità di avanzamento*

1. Le promozioni dei cappellani militari si effettuano:

a) per anzianità congiunta al merito, dal grado di cappellano militare addetto sino al grado di secondo cappellano militare capo;

b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di primo cappellano militare capo e dal grado di secondo cappellano militare capo al grado di terzo cappellano militare capo.


#### Art. 1609

##### *Promozioni dei cappellani militari*

1. Le promozioni dei cappellani militari sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, previa designazione di una Commissione di avanzamento, presieduta dall'Ordinario militare e della quale fanno parte il Vicario generale militare e i tre ispettori. Un cappellano militare capo, prescelto dall'Ordinario militare, esercita le funzioni di segretario.

2. Per la validità delle deliberazioni della Commissione d'avanzamento è necessaria la presenza di almeno tre membri compreso l'Ordinario militare.

3. Il verbale di ciascuna seduta è sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa, il quale indica, eventualmente, quali deliberazioni non approva, motivando in tal caso il suo giudizio.



## Art. 1610

*Valutazioni, impedimenti e sospensioni*

1. I cappellani militari sono scrutinati per la promozione nell'ordine di iscrizione nei ruoli unici di cui all'articolo 1552.
2. Non può essere scrutinato per la promozione il cappellano militare che è sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che è sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trova in disponibilità ovvero in aspettativa per qualsiasi motivo.
3. È sospesa la promozione del cappellano militare già scrutinato che, prima del conferimento della promozione, si trova in una delle condizioni indicate al comma 2. La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata. All'interessato è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.
4. Al cessare della causa impeditiva il cappellano militare è scrutinato o nuovamente scrutinato per la promozione e, se ha subito detrazione di anzianità ai sensi dell'articolo 1554, deve risultare più anziano di pari grado già valutato.
5. Se il procedimento penale o disciplinare si è concluso in senso favorevole o la sospensione dall'impiego o dalle funzioni del grado di carattere precauzionale è stata revocata, o il cappellano militare è stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, la commissione di avanzamento, se delibera che il cappellano scrutinato è maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria. La promozione è conferita, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario. Se durante il periodo di esclusione si sono svolti più scrutini ai quali il cappellano avrebbe potuto essere sottoposto, la commissione di avanzamento valuta il cappellano per ciascuno dei successivi scrutini e stabilisce in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di decorrenza della promozione è quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio della commissione di avanzamento, si sarebbe dovuta conferire la promozione.
6. Se il cappellano militare è stato in aspettativa per prigionia di guerra, egli è scrutinato dopo che risulta scagionato penalmente e disciplinarmente in rapporto al fatto della cattura. Si applica il disposto del comma 5.

## SEZIONE XII

**PROFILO DI CARRIERA DEI CAPPELLANI MILITARI IN SERVIZIO  
PERMANENTE**

## Art. 1611


*Forme di avanzamento*

1. L'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente avviene:
  - a) ad anzianità, per i gradi di cappellano capo, primo cappellano capo e secondo cappellano capo;
  - b) a scelta, per i gradi di primo cappellano capo e terzo cappellano capo.

## Art. 1612

*Periodi di permanenza minima nel grado*

1. Gli anni di anzianità minima nel grado richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti:
  - a) cappellano capo: 9 anni;
  - b) secondo cappellano capo: 7 anni.
2. Gli anni di anzianità minima nel grado richiesta per la promozione ad anzianità, sono i seguenti:
  - a) cappellano addetto: 6 anni;
  - b) cappellano capo: 11 anni;
  - c) primo cappellano capo: 4 anni.



## Art. 1613

*Promozioni a scelta nel grado superiore*

1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono stabilite nel numero di 7 da attribuire a cappellani capi.
2. Le promozioni da attribuire ai secondi cappellani capi sono determinate al verificarsi della vacanza organica nel grado di terzo cappellano capo.

## Art. 1614

*Avanzamento dei cappellani militari addetti*

1. I cappellani militari addetti, che hanno compiuto il periodo di permanenza minima nel grado stabilito dall'articolo 1612 e quattro anni di effettivo servizio con qualifica di ottimo, sono designati per la promozione, a giudizio della Commissione di avanzamento, secondo l'ordine di anzianità.

## Art. 1615

*Avanzamento a scelta dei cappellani militari capi*

1. I cappellani militari capi che hanno compiuto il periodo di permanenza minima nel grado stabilito dall'articolo 1612 per l'avanzamento a scelta, riportando la qualifica di ottimo almeno nell'ultimo quinquennio, sono ammessi allo scrutinio per la promozione al grado di primo cappellano militare capo.
2. Alla designazione dei promuovibili si procede, a giudizio della Commissione di avanzamento, scegliendo i maggiormente meritevoli e stabilendone l'ordine di merito in numero corrispondente a quello previsto dall'articolo 1613.
3. Se rimangono posti disponibili dopo aver effettuato le designazioni di cui al comma 2, possono essere scrutinati per la promozione anche cappellani militari capi che hanno ottenuto una e non più di una qualifica non inferiore a quella di buono nei primi due anni del suddetto quinquennio.

## Art. 1616

*Modalità per lo scrutinio*

1. Nel procedere allo scrutinio per merito comparativo, la Commissione d'avanzamento determina preliminarmente, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, con riguardo alle qualità ecclesiastiche, al servizio prestato, agli eventuali particolari incarichi svolti, alla cultura e ai requisiti intellettuali e di preparazione professionale, alle benemerienze di guerra.

## SEZIONE XIII

**AVANZAMENTO DEI CAPPELLANI MILITARI IN CONGEDO**

## Art. 1617

*Programmazione*

1. Le promozioni dei cappellani militari della riserva sono conferite nel numero determinato annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Ordinario militare, in rapporto alle esigenze del servizio dell'assistenza spirituale.





## Art. 1618

*Promozioni dei cappellani militari in congedo*

1. Per le promozioni dei cappellani militari della riserva si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per l'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente.
2. Per essere scrutinato per l'avanzamento il cappellano militare della riserva deve aver prestato, nel grado rivestito, almeno tre anni di servizio e aver riportato nel triennio qualifica non inferiore a ottimo.
3. Il cappellano militare della riserva può essere promosso solo dopo che sono stati promossi i cappellani militari in servizio permanente di pari grado e anzianità.

**SEZIONE XIV  
RUOLO D'ONORE**

## Art. 1619

*Iscrizione nel ruolo d'onore*

1. Sono iscritti d'ufficio, in un ruolo d'onore, previo collocamento in congedo assoluto, i cappellani militari che sono riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare per:
  - a) mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che hanno dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascrivere a una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
  - b) mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali è stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui alla sezione II del capo IV del titolo III del libro VII del codice;
  - c) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che hanno dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.
2. I cappellani militari del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio col loro consenso, in tempo di guerra e in tempo di pace solo in casi particolari, per essere adibiti in incarichi o servizi compatibili con le condizioni fisiche.

**CAPO II  
RELIGIOSE IN SERVIZIO PRESSO GLI STABILIMENTI SANITARI MILITARI**

## Art. 1620

*Assunzione e servizio*


1. L'assunzione delle suore presso gli stabilimenti sanitari militari è disposta mediante convenzione da stipularsi dalla direzione dell'ospedale militare interessato con la casa madre cui le suore appartengono, in base alle istruzioni che saranno diramate dal Ministero della difesa.
2. Per disciplinare il servizio delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari sono emanate particolareggiate istruzioni a cura del Ministero della difesa.

**CAPO III  
TRATTAMENTO ECONOMICO****SEZIONE I  
PERSONALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPIRITUALE**

## Art. 1621

*Trattamento economico dell'Ordinario militare, degli ispettori e dei cappellani militari*

1. Al personale del Servizio di Assistenza spirituale si applicano le disposizioni della presente sezione.
2. All'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di generale di corpo d'armata.



3. Al Vicario generale militare e agli ispettori spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione.

4. Ai cappellani militari spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione.

Art. 1622

*Riduzione o sospensione degli assegni*

1. Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui all'articolo 1621 sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dal presente codice, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico è posto l'onere del trattamento economico.

SEZIONE II

**RELIGIOSE IN SERVIZIO PRESSO GLI STABILIMENTI SANITARI MILITARI**

Art. 1623

*Retribuzione*

1. Il compenso alle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, assunte mediante convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 1620, è commisurato al trattamento economico determinato, ai fini contributivi, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, che costituisce il limite minimo di retribuzione giornaliera del personale ausiliario dipendente dalle amministrazioni dello Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

Art. 1624

*Trattamento economico di missione e trasferimento*

1. Al personale indicato all'articolo 1623, in caso di missione o trasferimento, è corrisposto il trattamento di missione vigente per il grado di maresciallo.

CAPO IV


**TRATTAMENTO PREVIDENZIALE**

Art. 1625

*Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale*

1. Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale, agli ispettori e ai cappellani militari in servizio permanente, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione.

2. Per le pensioni normali ai cappellani militari di complemento e della riserva, si applicano le disposizioni in vigore per gli ufficiali dell'Esercito italiano, secondo il grado di assimilazione.



TITOLO IV  
**PERSONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AUSILIARIO DELLE FORZE  
ARMATE**

CAPO I  
**PERSONALE DEL CORPO MILITARE**

SEZIONE I  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1626

*Corpo speciale volontario*

1. Per il funzionamento dei suoi servizi in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, la Croce rossa italiana arruola proprio personale che costituisce un corpo speciale volontario, ausiliario delle Forze armate.

Art. 1627

*Ruoli del Corpo militare della Croce rossa italiana*

1. Il personale militare della Croce rossa italiana è iscritto in due distinti ruoli di anzianità: uno normale, l'altro speciale.
2. Il ruolo normale comprende il personale arruolabile per il servizio del tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, suddiviso in altri due ruoli: mobile e di riserva. Gli appartenenti al ruolo normale rimangono iscritti all'Associazione per tutta la durata del proprio arruolamento.
3. Il ruolo speciale comprende il personale avente obblighi militari in tempo di guerra o di grave crisi internazionale. Gli iscritti in tale ruolo possono ottenere il passaggio nel ruolo normale in base al disposto dell'articolo 1665.
4. L'organico per il ruolo normale mobile è stabilito, ogni due anni, con decreto del Ministro della difesa, d'intesa col Ministro dell'economia e delle finanze, su relazione del presidente nazionale dell'Associazione alle autorità vigilanti.

Art. 1628

*Trasferimento tra ruoli*

1. Gli iscritti nel personale direttivo, appartenenti al ruolo normale (mobile e di riserva) e al ruolo speciale, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 1663, sono trasferiti in un ruolo degli indisponibili.
2. Gli iscritti nel personale direttivo appartenenti al ruolo normale mobile che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 1716 e seguenti sono trasferiti in un ruolo dei fuori quadro.

Art. 1629

*Gerarchia*

1. La gerarchia nei gradi del personale militare della Croce rossa italiana è la seguente:
  - a) Personale direttivo (ufficiali):
    - 1) maggior generale (medico o commissario);
    - 2) colonnello (medico o commissario);
    - 3) tenente colonnello (medico o commissario);
    - 4) maggiore (medico, chimico-farmacista o commissario);
    - 5) cappellano capo della Croce rossa italiana;
    - 6) capitano (medico, chimico-farmacista, commissario contabile);
    - 7) cappellano della Croce rossa italiana;
    - 8) tenente (medico, chimico-farmacista, commissario contabile);
    - 9) sottotenente (medico, chimico-farmacista, commissario contabile);



- b) Personale di assistenza (sottufficiali):
- 1) maresciallo maggiore;
  - 2) maresciallo capo;
  - 3) maresciallo ordinario;
  - 4) sergente maggiore;
  - 5) sergente;
- c) Personale di assistenza (militari di truppa):
- 1) caporal maggiore;
  - 2) caporale (infermiere, meccanico, automobilista conducente, cuoco);
  - 3) milite (infermiere, inserviente, portafertiti, trombettiere, lavandaio, aiuto di cucina).
2. Nel regolamento è riportata la corrispondenza con i gradi delle Forze armate.

Art. 1630

*Grado*

1. Nessuno può ricoprire uno dei gradi di cui all'articolo 1629 se non è riconosciuto idoneo ad adempierne le funzioni e se non è in condizioni compatibili col decoro del grado stesso.
2. Non sono concessi gradi onorari, né cambi di categoria.

SEZIONE II  
**RECLUTAMENTO**

Art. 1631


*Requisiti*

1. Per essere ammesso nel personale dell'Associazione l'aspirante deve aver sempre tenuto una condotta, civile e morale, irreprensibile, valutata con giudizio definitivo delle autorità alle quali è devoluta la nomina.

Art. 1632

*Arruolamento nel ruolo normale*

1. All'arruolamento nel ruolo normale, distintamente nel personale direttivo e in quello di assistenza, concorrono i cittadini:
  - a) che, nei riguardi delle Forze armate dello Stato, sono esenti da obblighi di leva o in congedo assoluto e, tenuto presente il disposto dei successivi articoli 1639, comma 3, e 1661, non hanno compiuto:
    - 1) il sessantesimo anno di età, se aspiranti nell'arruolamento nel personale di assistenza;
    - 2) il sessantacinquesimo anno di età, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo;
  - b) che, nei riguardi delle Forze armate dello Stato, si trovano nella posizione di «riformati» e da apposita visita medica sono riconosciuti idonei ai servizi della Croce rossa italiana e, tenuto presente il disposto dei successivi articoli 1639, comma 3, e 1661:
    - 1) hanno compiuto il ventinovesimo anno di età e non superato il sessantesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza;
    - 2) non hanno superato il sessantacinquesimo anno di età, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo;
  - c) soggetti a obblighi militari verso le Forze armate dello Stato, che hanno compiuto:
    - 1) il trentunesimo anno di età e non superato il cinquantesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza;
    - 2) il quarantacinquesimo anno di età, e non superato il sessantacinquesimo, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo.
2. Il reclutamento di soggetti a obblighi militari è contenuto nel numero che ogni due anni il Ministro della difesa stabilisce d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, distinguendovi le aliquote di arruolabili appartenenti a ciascuna Forza armata.



3. Per gli aspiranti che rivestono grado di ufficiale e per i sottoufficiali e militari di truppa che sono medici o farmacisti, l'arruolamento è autorizzato caso per caso dal Ministro della difesa.
4. Il Ministero della difesa stabilisce inoltre tutte le altre limitazioni, modalità e condizioni che ritiene opportuno.

#### Art. 1633

##### *Arruolamento nel ruolo speciale*

1. All'arruolamento nel ruolo speciale, distintamente nel relativo personale direttivo o di assistenza, concorrono i cittadini aventi obblighi di servizio militare, quali iscritti di leva o appartenenti ai ruoli del congedo di qualsiasi Forza armata dello Stato o del Corpo della Guardia di finanza, dal diciottesimo anno di età fino alla cessazione di detti obblighi per raggiunti limiti di età o per riforma.

#### Art. 1634

##### *Personale militare in congedo*

1. I soggetti da iscrivere nel ruolo normale o nel ruolo speciale, che rivestono un grado in una delle categorie in congedo delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, possono conseguire la nomina del corrispondente grado del personale della Croce rossa italiana conservando la propria anzianità, subordinatamente, per il personale di assistenza, al disposto degli articoli 1648 e 1657 e, per il personale direttivo, al possesso dei titoli di studio di cui agli articoli 1643, 1644 e 1645.
2. Per i medici e i farmacisti l'anzianità di grado è quella della data del superato esame di Stato per l'esercizio professionale, se non già ufficiali in congedo del corrispondente corpo o ruolo sanitario delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza.

#### Art. 1635


##### *Nomina del personale di assistenza nei ruoli direttivi*

1. Gli iscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, se hanno conseguito il titolo di studio indicato dagli articoli 1644, comma 1, lettera a) e 1645, comma 1, lettere a) e b), o la nomina a sottotenente di complemento delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, possono presentare domanda di arruolamento nel personale direttivo della Croce rossa italiana, seguendo le norme indicate dall'articolo 976 del regolamento e conseguire la nomina con la procedura prescritta dagli articoli 1639 e 1641.
2. Avvenuta la nomina a ufficiale, ai sensi del comma 1, l'interessato è cancellato dai ruoli del personale di assistenza dalla data del provvedimento di cui all'articolo 1639.
3. Gli iscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, se hanno conseguito il titolo di studio indicato dall'articolo 1643, rispettivamente per la nomina a sottotenente medico e a sottotenente chimico-farmacista della Croce rossa italiana, o hanno ottenuta la nomina a sottotenente medico o farmacista di complemento delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, sono cancellati dai ruoli del personale di assistenza dalla data del conseguimento del titolo di studio o della nomina a sottotenente di complemento.
4. Gli iscritti di cui al comma 3 possono presentare domanda di arruolamento nel personale direttivo, seguendo le norme indicate dall'articolo 976 del regolamento e conseguire la nomina con la procedura prescritta dagli articoli 1639 e 1641; l'arruolamento nel personale direttivo del ruolo normale è subordinato alle autorizzazioni, limitazioni e condizioni stabilite dall'articolo 1632 per l'iscrizione dei medici e farmacisti nel ruolo normale, personale direttivo.

#### Art. 1636

##### *Idoneità fisica al servizio*

1. Gli aspiranti all'arruolamento nel corpo militare della Croce rossa italiana, per essere ammessi, oltre a possedere l'idoneità ai servizi nelle unità mobili e territoriali dell'associazione, riconosciuta da visita eseguita da un ufficiale medico dell'associazione,



appositamente delegato, devono risultare esenti da difetti incompatibili con l'uso della uniforme.

2. Per coloro che sono stati riformati in sede di arruolamento nelle Forze armate o nel Corpo della Guardia di finanza, l'infermità che ha dato luogo alla riforma, se riconosciuta compatibile con il servizio della Croce rossa italiana non può essere addotta in seguito dall'interessato per ottenere l'esenzione dal servizio stesso, salvo casi di aggravamento riconosciuto. L'interessato rilascia in proposito apposita dichiarazione in calce al verbale di visita medica.

#### Art. 1637

##### *Non ammissioni e speciali autorizzazioni*

1. Non sono ammessi nel personale dell'Associazione coloro ai quali è concessa la dispensa di diritto da qualsiasi chiamata alle armi, perché ricoprono una delle cariche o uno degli impieghi indicati con decreto del Ministro della difesa per i richiami alle armi per mobilitazione.

2. Possono essere ammessi coloro che ricoprono una delle cariche o uno degli impieghi, indicati nel predetto decreto, per i quali la dispensa è concessa soltanto a richiesta dei capi degli uffici e tale concessione non è ancora intervenuta o è stata revocata.

3. L'arruolamento del personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, non può aver luogo senza il preventivo consenso della amministrazione di appartenenza.

#### Art. 1638

##### *Incompatibilità*

1. Gli aspiranti all'arruolamento nel personale dell'Associazione devono dichiarare di non avere alcun impegno verso l'associazione dei cavalieri del sovrano militare Ordine di Malta e, se hanno appartenuto a detta associazione, devono indicare per qual motivo hanno cessato di farne parte.

### SEZIONE III

#### NOMINE

#### Art. 1639

##### *Generalità*

1. Le nomine degli appartenenti al personale direttivo della Croce rossa italiana sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, in seguito a designazione del presidente nazionale dell'Associazione.

2. Le nomine degli appartenenti al personale di assistenza sono effettuate, con brevetti, dai comandanti dei centri di mobilitazione, per delegazione del presidente nazionale.

3. Le ammissioni sono consentite per il solo ruolo normale mobile e per il ruolo speciale. Non sono concesse ammissioni per il ruolo normale di riserva né per quello degli indisponibili.


4. Nel ruolo di riserva possono transitare soltanto gli iscritti nei ruoli mobili o in quelli degli indisponibili, nei casi previsti dal presente codice.

#### Art. 1640

##### *Domande di arruolamento*

1. Le domande per l'arruolamento nel personale direttivo, da compilarsi su apposito stampato rilasciato dai comitati della Croce rossa italiana, sono indirizzate dagli aspiranti al presidente nazionale dell'associazione, al quale pervengono per il tramite dei centri di mobilitazione, nella cui circoscrizione territoriale è domiciliato stabilmente il richiedente.

2. Le domande per l'arruolamento nel personale di assistenza, compilate sullo stampato suddetto, sono indirizzate al comandante del centro di mobilitazione, nella cui circoscrizione territoriale è domiciliato il richiedente.





3. I comitati della Croce rossa italiana sono delegati a ricevere le domande di arruolamento, inoltrandole direttamente, con i documenti prescritti, al competente centro di mobilitazione. Se richiesti dagli interessati, rilasciano ricevuta per i documenti presentati.
4. Le modalità di presentazione delle domande e la documentazione richiesta sono indicate nel regolamento.

Art. 1641

*Commissione centrale del personale*

1. Tutte le domande di ammissione nel personale direttivo della Croce rossa italiana, trasmesse dai centri di mobilitazione, secondo l'articolo 1640, al presidente nazionale, sono sottoposte all'esame di una commissione centrale del personale, nominata dal consiglio direttivo dell'associazione, la quale dà il proprio parere sulla ammissibilità degli aspiranti all'arruolamento.
2. Quando il parere della commissione è favorevole ed è approvato dal presidente nazionale, è inoltrata al Ministero della difesa la designazione per la nomina dell'aspirante, di cui all'articolo 1639.
3. Nel regolamento è disciplinata la composizione della commissione e sono riportate ulteriori norme sulle nomine.

Art. 1642

*Numero delle nomine*

1. Il numero delle nomine nel personale direttivo e in quello di assistenza è limitato ai posti che si rendono annualmente vacanti, in base all'organico stabilito dall'articolo 1627, comma 4, per il ruolo normale mobile.
2. I ruoli diversi da quelli di cui al comma 1 non hanno limitazioni organiche.

SEZIONE IV

**ARRUOLAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO**

Art. 1643

*Ufficiali medici e farmacisti*

1. Possono ottenere la nomina a sottotenenti medici della Croce rossa italiana gli aspiranti in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.
2. Possono ottenere la nomina a sottotenente chimico-farmacista della Croce rossa italiana gli aspiranti in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

Art. 1644

*Ufficiali commissari*

1. Possono ottenere la nomina a sottotenenti commissari della Croce rossa italiana gli aspiranti che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) hanno conseguito il diploma di maturità classica o scientifica o un titolo equipollente stabilito dalle disposizioni emanate dal Ministero della difesa di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze;
  - b) sono sottufficiali congedati dall'Esercito italiano, che hanno ottenuto dalla competente commissione di avanzamento una dichiarazione comprovante che, per condotta e per qualità militari, morali e intellettuali, sono meritevoli di coprire il grado di sottotenenti di complemento e che sono in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per poter aspirare all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Esercito italiano.
2. In mancanza del titolo di studio, il sottufficiale deve sostenere, con successo, un esame di cultura generale, in base al disposto dall'articolo 1705, dinanzi ad apposita commissione.



## Art. 1645

*Ufficiali contabili*

1. Possono ottenere la nomina a sottotenente contabile della Croce rossa italiana gli aspiranti che si trovano nelle condizioni seguenti:

- a) hanno conseguito il diploma di ragioneria;
- b) hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e danno prova di aver disimpegnato almeno per un anno, funzioni effettive di ragioneria presso un ufficio pubblico o presso una importante azienda privata;
- c) pur non avendo i titoli di studio di cui alle lettere a) e b), hanno ottenuto il passaggio all'ultimo corso d'istituto tecnico o di liceo scientifico e ricoprono un impiego nei quadri organici di ragioneria di un'amministrazione pubblica o dei principali istituti di credito, ovvero di importanti ditte commerciali, con funzioni direttive.

## Art. 1646

*Cappellani*

1. Possono ottenere la nomina a cappellani i sacerdoti cattolici che ne fanno domanda e che si trovano nelle condizioni volute dalle disposizioni della sezione II del presente capo.

2. Le nomine dei cappellani hanno il preventivo nulla osta dell'Ordinario militare per l'Italia, al quale sono trasmesse le domande degli interessati dal presidente nazionale dell'associazione.

3. Il cappellano capo è nominato fra i cappellani che hanno almeno tre anni di anzianità di grado, su designazione dell'Ordinario militare e del presidente nazionale.

4. Al cappellano capo e ai cappellani della Croce rossa italiana chiamati in servizio è dovuto il trattamento economico spettante agli ufficiali della Croce rossa italiana, cui sono rispettivamente assimilati, e quello disciplinare e morale che compete ai cappellani militari in servizio presso le Forze armate o la Guardia di finanza.

5. L'assimilazione a grado militare del personale per l'assistenza spirituale non assoggetta alla giurisdizione penale militare e disciplinare militare, se non in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco sulle navi militari.

## SEZIONE V

**ARRUOLAMENTO DEL PERSONALE DI ASSISTENZA**

## Art. 1647

*Nomina a maresciallo*

1. Possono aspirare alla nomina a maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore della Croce rossa italiana i marescialli in congedo delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza.


2. È data la preferenza a coloro che hanno disimpegnato, almeno per un anno, le funzioni contabili. Essi conservano il grado ricoperto nelle Forze armate o nel Corpo della Guardia di finanza e la relativa anzianità.

3. Possono inoltre aspirare alla nomina a maresciallo ordinario della Croce rossa italiana coloro che:

a) hanno conseguito idoneo titolo di studio, determinato con decreto del Ministro della difesa;

b) danno prova di aver disimpegnato attribuzioni di contabile in un ufficio pubblico o privato importante;

c) dimostrano, sottoponendosi a un apposito esperimento pratico, da determinarsi dalla presidenza nazionale dell'associazione, di ben conoscere la disciplina e i regolamenti militari.



## Art. 1648

*Nomina a sergente o a sergente maggiore*

1. Possono aspirare alla nomina a sergente maggiore o a sergente della Croce rossa italiana i sottufficiali del corrispondente grado delle Forze armate o del Corpo della Guardia di finanza, in congedo. Essi si obbligano a seguire con profitto il corso d'istruzione, di cui all'articolo 1657.

2. In aggiunta ai soggetti di cui al comma 1, possono inoltre aspirare alla nomina a sergente della Croce rossa italiana, senza seguire il corso teorico pratico sanitario, di cui all'articolo 1651, gli studenti di medicina e chirurgia che hanno compiuto il 4° anno di università e che danno prova di conoscere le norme della disciplina militare.

## Art. 1649

*Nomina a caporal maggiore*

1. Possono aspirare alla nomina a caporale maggiore della Croce rossa italiana, senza seguire il corso teorico pratico di cui all'articolo 1651:

- a) gli studenti in medicina e chirurgia che hanno compiuto il 2° anno di università e danno prova di conoscere la disciplina militare;
- b) i militari in congedo che hanno frequentato il corso di aiutanti di sanità, riportando la classifica di ottimo.

## Art. 1650

*Nomina a caporale*

1. Possono aspirare alla nomina a caporale della Croce rossa italiana, senza seguire il corso teorico pratico, di cui all'articolo 1651:

- a) gli studenti di farmacia che hanno compiuto il primo anno di corso e danno prova di conoscere la disciplina militare;
- b) i militari in congedo che hanno frequentato il corso di aiutanti di sanità, riportando la classifica di ottimo;
- c) gli infermieri di professione, che svolgono servizio in un ospedale civile importante.

## Art. 1651

*Nomina a milite*

1. Gli aspiranti infermieri che non presentano certificato comprovante la loro attitudine a tale servizio, si obbligano a seguire, oltre al corso di cui all'articolo 1657, un corso speciale di istruzione teorico pratico per l'assistenza dei malati e feriti in guerra e per i servizi di pronto soccorso, secondo apposito programma stabilito dalla presidenza nazionale.


2. Per essere nominati trombettieri, inservienti, lavandai, cuochi, meccanici e conducenti, gli aspiranti devono dar prova della necessaria attitudine.

**SEZIONE VI  
STATO GIURIDICO**

## Art. 1652

*Anzianità di grado*

1. Per determinare le anzianità di grado, assolute e relative, per la iscrizione nei ruoli degli appartenenti al personale direttivo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite in materia dalla sezione II del capo I del titolo V del libro IV.



## Art. 1653

*Normativa penale e disciplinare applicabile*

1. Gli iscritti nei vari ruoli del personale militare dell'associazione, escluso il personale per l'assistenza spirituale, chiamati in servizio, sono militari e sono sottoposti alle norme della disciplina militare e dei codici penali militari.
2. Le chiamate in servizio e i collocamenti in congedo degli iscritti suddetti sono effettuati dai centri di mobilitazione con provvedimento definitivo. Le chiamate sono disposte con precetto adottato in seguito ad autorizzazione del presidente nazionale.
3. Ai mancanti alla chiamata disposta ai sensi del comma 2 sono applicate le disposizioni penali sancite per i militari.
4. I centri di mobilitazione rendono edotti sia gli aspiranti all'arruolamento, sia gli arruolati precettati, di tale loro stato giuridico e si assicurano, prima di equipaggiarli, della perfetta conoscenza da parte degli stessi delle norme essenziali della disciplina militare.

## Art. 1654

*Qualifica di pubblico ufficiale*

1. Gli iscritti al personale della Croce rossa italiana, quando prestano servizio, sono considerati pubblici ufficiali.
2. Il personale direttivo, non in servizio, è soggetto alle disposizioni disciplinari stabilite dal codice e dal regolamento per gli ufficiali in congedo ai quali è equiparato.

## Art. 1655

*Giuramento*

1. Tanto il personale direttivo, quanto il personale di assistenza, dopo nominato, presta giuramento in conformità al disposto dell'articolo 621, comma 6 e con le formalità stabilite dal regolamento.
2. Il giuramento è effettuato alla presenza del comandante del centro di mobilitazione o di un ufficiale della Croce rossa italiana appositamente delegato.

## Art. 1656


*Obblighi del personale direttivo*

1. Tutti gli aspiranti a un grado nel personale direttivo partecipano, prima dell'ammissione o successivamente, ai corsi di istruzione che sono tenuti, presso i comitati, sul servizio della Croce rossa italiana e su quanto concerne la disciplina militare.
2. Sono provvisti, a tale scopo e a loro spese, degli speciali regolamenti di servizio.
3. Gli iscritti nel personale direttivo possono iscriversi all'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.
4. Dopo l'ammissione, ed entro due anni dalla medesima, gli appartenenti al personale direttivo prestano un servizio di prima nomina di almeno quindici giorni in un ufficio o stabilimento designato dal presidente nazionale dell'Associazione. Essi sono tenuti a dotarsi dell'uniforme ordinaria di servizio.

## Art. 1657

*Obblighi del personale di assistenza*

1. Tutti gli arruolati nel personale di assistenza dell'associazione seguono un corso di:
  - a) istruzione sui servizi speciali e sui materiali della Croce rossa italiana;
  - b) istruzione militare e disciplina militare.
2. Dal corso di cui al comma 1, lettera b) sono dispensati i militari che hanno prestato servizio effettivo sotto le armi per un periodo non inferiore a tre mesi e che danno prova di conoscere le norme disciplinari e l'istruzione militare.
3. I corsi di cui al comma 1 hanno la durata e i programmi che sono stabiliti dalla presidenza nazionale dell'Associazione.



## Art. 1658

*Durata dell'arruolamento per il personale direttivo*

1. L'iscrizione all'Associazione degli appartenenti al personale direttivo non ha durata limitata. L'ufficiale può essere esonerato, in tempo di pace, dagli impegni assunti verso l'Associazione, dietro presentazione, per via gerarchica, di una domanda di dimissioni, nella quale è indicato il motivo delle dimissioni stesse. Egli è libero dal vincolo d'arruolamento tre mesi dopo la data di presentazione dell'istanza al centro di mobilitazione cui è iscritto, che ne rilascia ricevuta all'interessato.
2. La presidenza nazionale, se esigenze del momento lo richiedono, ha facoltà di sospendere l'accettazione delle dimissioni di cui al comma 1.
3. In tempo di mobilitazione parziale o totale non possono accettarsi domande di dimissioni per nessun motivo.
4. I centri di mobilitazione, per i necessari controlli e per comprovare la regolarità della permanenza nei ruoli del personale direttivo, richiedono, in seguito a disposizione del comitato centrale, o anche direttamente quando vi è qualche dubbio sulla condotta morale di appartenenti al personale direttivo, le informazioni di cui all'articolo 976, comma 4 del regolamento.

## Art. 1659


*Durata dell'arruolamento del personale di assistenza*

1. La durata dell'arruolamento nella Croce rossa italiana per il personale di assistenza è di due anni, a far data dal 1° gennaio successivo al giorno in cui è stato firmato il brevetto di nomina.
2. Coloro che, arruolandosi nel primo semestre dell'anno, non desiderano assumere un obbligo superiore ai due anni, possono ottenere che la ferma decorra dal 1° gennaio dell'anno nel quale contraggono l'arruolamento.
3. Scaduto il primo biennio di arruolamento, la ferma è rinnovata previa visita medica e previo consenso da parte della presidenza del comitato e dell'interessato, il quale, in ogni caso, sottoscrive un nuovo atto di arruolamento (rafferma) per altri due anni, e così di seguito.
4. Il presidente nazionale, se esigenze del servizio lo richiedono, ha facoltà di sospendere temporaneamente la scadenza della ferma.
5. In tempo di mobilitazione parziale o totale, la scadenza della ferma resta sospesa, per tutti gli arruolati, fino al termine della mobilitazione stessa.
6. Nessun iscritto può essere sciolto, per qualsiasi motivo, dai vincoli assunti, prima dello scadere della ferma, salvo il disposto dell'articolo 1667.
7. I centri di mobilitazione, allo scadere delle singole ferme, hanno cura d'invitare gli interessati a rinnovarle, se si tratta di iscritti che ritengono meritevoli di rafferma.
8. Periodicamente e, in ogni modo, prima di procedere alla rafferma, i comitati assumono le informazioni di cui all'articolo 976, comma 4 del regolamento.
9. Se necessario, i comitati sottopongono a visita medica il personale da rafferma.

## Art. 1660

*Dipendenti di pubbliche amministrazioni*

1. I dipendenti di pubbliche amministrazioni iscritti nei ruoli del personale della Croce rossa italiana, se prestano servizio con consenso della propria amministrazione, che deve essere dato per iscritto, anche se non hanno obblighi militari, in caso di guerra o di grave crisi internazionale, si considerano a ogni effetto come in congedo e se, sempre col consenso della propria amministrazione, prestano servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di pubblica necessità, usufruiscono del medesimo trattamento prescritto per i richiamati alle armi per servizio temporaneo.
2. Al personale della Croce rossa italiana chiamato comunque in servizio in tempo di pace in circostanze temporanee di necessità pubblica e per istruzioni, le pubbliche amministrazioni e le aziende private sono obbligati a conservare l'impiego, ai sensi dell'articolo 990.
3. Le chiamate si effettuano mediante precetti appositi, da presentarsi dagli interessati ai rispettivi datori di lavoro pubblici o privati.



## Art. 1661

*Transito nel ruolo di riserva*

1. Il personale direttivo iscritto nel ruolo normale transita d'ufficio dal ruolo mobile al ruolo di riserva, conservando il grado e l'anzianità, e può essere impiegato per i servizi territoriali, quando raggiunge i limiti di età indicati nella seguente tabella:

- a) maggior generale (medico o commissario): anni 65;
- b) colonnello (medico o commissario): anni 65;
- c) tenente colonnello (medico o commissario): anni 65;
- d) maggiore (medico, chimico-farmacista, commissario): anni 63;
- e) cappellano capo della Croce rossa italiana: anni 65;
- f) capitano (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 60;
- g) cappellano della Croce rossa italiana: anni 65;
- h) tenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 58;
- i) sottotenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 58.

## Art. 1662

*Non idoneità al servizio del personale direttivo*

1. Il personale direttivo, ruolo normale, che non è più riconosciuto idoneo al servizio delle unità mobili, è trasferito nei ruoli di riserva, conservando il grado e l'anzianità, ed è impiegato per i servizi territoriali, anche prima di raggiungere il limite di età stabilito dall'articolo 1661, conservando l'idoneità richiesta per tali servizi.

2. La non idoneità deve risultare, oltre che dalle note caratteristiche, anche da motivati rapporti dei comandanti e degli ispettori delle unità, muniti del parere del presidente del comitato. La non idoneità per ragioni fisiche è dichiarata in seguito a parere di un collegio medico.

3. Per il passaggio nel ruolo di riserva per motivi indipendenti dall'età, pronuncia il parere la commissione centrale del personale di cui all'articolo 1641.

4. La decisione definitiva relativa ai passaggi di ruolo spetta al presidente nazionale.

5. Coloro che non sono giudicati idonei per i servizi territoriali sia per motivi fisici, sia per inidoneità alle funzioni del grado, sono cancellati dai ruoli, a norma dell'articolo 1667.

## Art. 1663

*Transito nel ruolo degli indisponibili*

1. Gli appartenenti al personale direttivo dell'Associazione, iscritti tanto nel ruolo normale (mobile e riserva) quanto nel ruolo speciale, che sono dichiarati indisponibili per effetto delle disposizioni sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione o sono dispensati dalle chiamate alle armi, sono trasferiti, dalla data della concessione, conservando il loro grado e la loro anzianità, nel ruolo degli indisponibili.

2. Sono trasferiti nel ruolo degli indisponibili gli ufficiali non aventi obblighi militari i quali, dopo il loro arruolamento nell'Associazione, hanno assunto impieghi che, per gli aventi obblighi militari, importano l'indisponibilità per effetto delle disposizioni sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione.

3. Il provvedimento di trasferimento nel ruolo degli indisponibili è definitivo.

## Art. 1664

*Collocamento fuori quadro*

1. Se vengono meno i motivi che hanno provocato il trasferimento nel ruolo degli indisponibili, di cui all'articolo 1663, i provenienti dal ruolo normale mobile sono collocati fuori quadro, applicando loro le disposizioni degli articoli 1718, 1722 e 1723. Il collocamento fuori quadro è subordinato alla inesistenza di vacanze nel ruolo normale-mobile del quale i già indisponibili tornano a far parte.





2. I provenienti invece dal ruolo normale di riserva e dal ruolo speciale sono trasferiti direttamente nel rispettivo ruolo di provenienza, seguendovi l'ultimo iscritto di pari grado e anzianità.

#### Art. 1665

##### *Transito dal ruolo speciale al ruolo normale*

1. Gli appartenenti al personale direttivo iscritti nel ruolo speciale possono concorrere all'iscrizione nel ruolo normale-mobile, previo passaggio nel ruolo dei fuori quadro, subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni stabilite per detto arruolamento dalle disposizioni della sezione II del presente capo. In caso di iscrizione conservano grado e anzianità. Non si effettua il passaggio nel ruolo fuori quadro quando vi sono corrispondenti vacanze nell'organico.

2. Gli appartenenti al personale di assistenza del ruolo speciale possono concorrere, subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni di cui alle disposizioni della sezione II del presente capo, all'iscrizione nel personale di assistenza del ruolo normale, nel limite di un terzo dei posti annualmente disponibili in ciascun grado.

#### Art. 1666

##### *Cessazione dal ruolo di riserva*

1. Gli iscritti nel ruolo di riserva cessano di appartenervi al compimento del settantottesimo anno di età per il grado di maggior generale, del settantatreesimo anno di età se ufficiali superiori medici o farmacisti, del settantesimo anno di età se ufficiali superiori amministrativi e del sessantottesimo anno di età se ufficiali inferiori, conservando a titolo di onore il proprio grado e l'uso dell'uniforme.

2. Gli iscritti al personale di assistenza, raggiunto il cinquantottesimo anno di età, possono essere impiegati per i servizi territoriali. Gli stessi cessano di appartenere al personale dell'Associazione, al compimento del sessantottesimo anno di età.

#### Art. 1667

##### *Perdita del grado*

1. Gli appartenenti al personale della Croce rossa italiana perdono il grado, oltre che per le cause indicate dall'articolo 861, anche per una delle cause seguenti:

- a) per non aver risposto, senza giustificato motivo, alle chiamate in servizio;
- b) per riforma, su verbale di apposito collegio medico, accettato dall'interessato, che ha diritto a una visita collegiale di appello presso la commissione superiore medica di controllo del comitato centrale, la cui decisione è definitiva. Alla riforma del personale si fa luogo quando l'iscritto è riconosciuto non idoneo ai servizi territoriali. Sulla riforma si pronuncia sempre una commissione superiore medica di controllo;
- c) per cancellazione dai ruoli per motivi disciplinari, previo conforme parere della commissione di disciplina;
- d) per il personale di assistenza che ha conseguito l'iscrizione nel personale direttivo.

2. La perdita del grado per gli appartenenti al personale direttivo è effettuata con decreto del Ministro della difesa, in seguito a designazione fattagli dal presidente nazionale dell'associazione.

3. Per gli appartenenti al personale di assistenza, la detta sanzione è adottata con provvedimento del presidente nazionale dell'associazione.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione III del capo I del titolo V del libro IV.



SEZIONE VII  
**OBBLIGHI DI SERVIZIO**

Art. 1668

*Chiamate in servizio*

1. Le chiamate in servizio del personale militare della Croce rossa italiana sono effettuate mediante precetti rilasciati dai centri di mobilitazione o dagli altri comitati a ciò autorizzati, previa disposizioni del comitato centrale o del centro di mobilitazione, il quale a sua volta riceve l'ordine direttamente dal comitato centrale.
2. In nessun caso si può precettare personale senza l'autorizzazione di cui al comma 1.
3. È fatta eccezione per il personale facente parte delle squadre di pronto soccorso, comprese le squadre di riserva, mobilitato per prestazioni di soccorso in caso di gravi disastri o calamità pubbliche; per questi casi, in conformità alle norme impartite dalla presidenza nazionale dell'associazione, i comitati hanno l'obbligo di intervenire immediatamente.
4. Nelle circostanze di cui al comma 3, il personale presentatosi si intende mobilitato con precetto: esso assume quindi senz'altro la qualità di militare in servizio attivo e i comitati preparano tempestivamente i precetti di chiamata per la consegna, che può effettuarsi anche dopo la presentazione in servizio degli interessati.

Art. 1669

*Mobilitazione urgente*

1. Nel caso di mobilitazione urgente, di cui all'articolo 1668, i comitati informano immediatamente il comitato centrale (ufficio personale) e il centro di mobilitazione della effettuata mobilitazione di personale, inviando a essi l'elenco nominativo del personale precettato.
2. I centri di mobilitazione provvedono a completare l'elenco di cui al comma 1 con i dati matricolari relativi e ne trasmettono al più presto una nuova copia completata al comitato centrale, ufficio personale.

SEZIONE VIII  
**DISCIPLINA**

Art. 1670

*Speciali obblighi disciplinari*

1. Il personale militare della Croce rossa italiana, oltre alla normativa disciplinare contemplata per tutti i militari dal titolo VIII del libro IV e dal titolo VIII del libro IV del regolamento, osserva gli speciali obblighi disciplinari indicati nel regolamento.

Art. 1671

*Sospensione dal grado*

1. Al personale del Corpo militare della Croce rossa italiana può essere inflitta la sospensione dal grado.
2. L'anzianità del militare sospeso dal grado è ridotta di un periodo di tempo uguale a quello della durata della sospensione.
3. La sospensione dal grado è inflitta in seguito a designazione del presidente nazionale dell'Associazione.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla sospensione dall'impiego di cui alla sezione IV del capo II del titolo V del libro IV.



## Art. 1672

*Commissione di disciplina per il personale in servizio*

1. Se si verifica la necessità di convocare una commissione di disciplina per giudicare un ufficiale o un sottufficiale della Croce rossa italiana chiamato in servizio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo IV del titolo VIII del libro IV.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se, durante l'inchiesta disciplinare, l'ufficiale o il sottufficiale inquisito è stato inviato in congedo e anche se gli addebiti nei quali egli è incorso durante il servizio militare, vengono a risultare dopo il suo invio in congedo.
3. Dopo i provvedimenti di competenza dell'autorità militare, il Ministero della difesa trasmette gli atti del procedimento disciplinare compiuto, in comunicazione, alla presidenza nazionale della Croce rossa italiana, per la cancellazione dai ruoli dell'Associazione dell'ufficiale o del sottufficiale incorso nella perdita del grado.

## Art. 1673

*Inchiesta disciplinare nei confronti del personale in congedo*

1. Se un appartenente al personale della Croce rossa italiana in congedo si è reso responsabile di atti presunti incompatibili con il suo grado o che, comunque, possono costituire mancanza punibile con la cancellazione dai ruoli, l'ente dell'Associazione da cui egli dipende provvede con sollecitudine agli accertamenti necessari e alla raccolta di tutti i dati ed elementi che è possibile rintracciare e che valgono a determinare le circostanze del caso.
2. Il deferimento di un ufficiale della Croce rossa italiana in congedo al giudizio della commissione di disciplina è rimesso alle decisioni del presidente nazionale dell'Associazione. Per il personale di assistenza in congedo l'ordine di deferimento a una commissione di disciplina è emanato dal comandante del centro di mobilitazione.

## Art. 1674

*Commissioni di disciplina per il personale in congedo*

1. Allorché si tratta di giudicare personale in congedo le commissioni di disciplina sono costituite come segue:
  - a) per gli ufficiali, funziona da commissione di disciplina la commissione centrale del personale, composta a norma dell'articolo 977 del regolamento. In nessun caso può un ufficiale dell'Associazione, anche se membro della commissione, giudicare sulla condotta di altro ufficiale a lui superiore in grado o più anziano. Verificandosi tale circostanza si provvede alla sostituzione dei membri incompatibili da parte del presidente nazionale. La commissione può essere convocata soltanto dal presidente nazionale dell'Associazione;
  - b) per il personale di assistenza, le commissioni di disciplina sono formate di volta in volta e convocate presso ogni centro di mobilitazione dal rispettivo comandante. Esse sono composte da:
    - 1) un tenente colonnello o maggiore della Croce rossa italiana, presidente;
    - 2) un capitano della Croce rossa italiana; un ufficiale subalterno della Croce rossa italiana, membri; il subalterno funge da segretario.
2. La commissione è costituita con ufficiali comandati per turno di anzianità, tra i presenti alla sede del centro di mobilitazione, effettivi allo stesso.
3. Se gli ufficiali presenti non bastano a costituire la commissione, se ne riferisce al presidente nazionale dell'Associazione che designa, con provvedimento definitivo, ufficiali di un centro viciniore, nel numero necessario.
4. Gli ufficiali chiamati a far parte della commissione di disciplina non hanno diritto ad alcun compenso.
5. Quando per un medesimo fatto, o per più fatti connessi, sono sottoposti a commissione di disciplina più iscritti non in servizio, è convocata un'unica commissione, dal comandante del centro di mobilitazione presso cui è iscritto l'inquisito di grado più elevato o, a parità di grado, più anziano.



## Art. 1675

*Incompatibilità*

1. Non possono far parte della commissione centrale del personale, riunita in commissione di disciplina, o della commissione di disciplina di cui all'articolo 1674:

- a) persone che prestano servizio permanente presso il comitato centrale o il centro di mobilitazione, cui spetta di convocare la commissione;
- b) persone che sono tra loro parenti o affini sino al terzo grado incluso;
- c) l'offeso o il danneggiato e le persone che sono parenti o affini, fino al quarto grado incluso, con l'inquisito o con l'offeso o danneggiato;
- d) chiunque ha presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare, e chi per ufficio ha dato parere in merito;
- e) persone che, in qualsiasi modo, hanno avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto ovvero sono state sentite come testimoni nel giudizio disciplinare di cui trattasi.

## Art. 1676

*Procedimento disciplinare di stato*

1. Per quanto riguarda il funzionamento delle commissioni di disciplina di cui agli articoli 1672 e 1674 e il procedimento dinanzi alle stesse si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione II del capo IV del titolo VIII del libro IV.

2. Il quesito da porsi in votazione è così formulato: «Il \_\_\_\_\_ (grado, categoria, cognome e nome dell'inquisito) è meritevole di restare nei ruoli del personale della Croce rossa italiana?».

3. Il presidente nazionale dell'Associazione o il comandante del centro di mobilitazione, esaminati gli atti della commissione di disciplina, si assicura che nello svolgimento della procedura sono state osservate tutte le disposizioni regolamentari e decide con provvedimento definitivo. Egli può discostarsi dal parere della commissione soltanto a favore dell'inquisito.

4. Per la cancellazione dai ruoli degli appartenenti al personale della Croce rossa italiana è applicato l'articolo 1667, commi 2 e 3.

## SEZIONE IX

**DOCUMENTAZIONE PERSONALE**

## Art. 1677

*Ruoli matricolari*

1. L'impiego, l'aggiornamento e la tenuta dei ruoli matricolari del personale militare della Croce rossa italiana da parte dei competenti comandi territoriali delle Forze armate sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.


## Art. 1678

*Variazioni matricolari*

1. I centri di mobilitazione della Croce rossa italiana comunicano ai competenti comandi militari territoriali delle Forze armate, indicati nel decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 1677, le variazioni matricolari che si riferiscono:

- a) alla chiamata in servizio di ciascun iscritto;
- b) a promozioni;
- c) a modificazioni dello stato giuridico;
- d) a liquidazione di pensione privilegiata di guerra;
- e) a eventi di carattere penale;
- f) ai ricollocamenti in congedo;
- g) a cancellazioni dai ruoli della Croce rossa italiana.

2. Nel regolamento sono riportate le disposizioni relative alle comunicazioni di carattere matricolare.



## Art. 1679

*Variazioni matricolari del personale in servizio presso altri enti*

1. Le variazioni matricolari relative ai singoli iscritti nel personale della Croce rossa italiana, destinati a prestare servizio presso le Forze armate o altri enti, sono comunicate, di volta in volta, dalle autorità dalle quali essi dipendono ai competenti centri di mobilitazione.
2. I centri di mobilitazione provvedono alle eventuali ulteriori comunicazioni.

## Art. 1680

*Servizio matricolare*

1. L'Associazione italiana della Croce rossa italiana, per il proprio personale, impianta e tiene al corrente un servizio matricolare, con norme analoghe a quelle previste dal capo II del titolo VI del libro IV, da emanarsi a cura dalla presidenza nazionale.
2. I documenti matricolari servono a comprovare i servizi che ciascun iscritto, ufficiale, sottufficiale o militare di truppa del corpo, ha prestato, per tutti gli effetti di legge.

## SEZIONE X

**DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI AVANZAMENTO**

## Art. 1681

*Requisiti generali*

1. Nessun iscritto nei ruoli del personale della Croce rossa italiana può conseguire l'avanzamento al grado superiore, se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni e in possesso, in modo spiccato, dei necessari requisiti di carattere, di intelligenza, di prestanza fisica e di cultura.
2. L'idoneità a disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.

## Art. 1682

*Promozioni*

1. L'avanzamento del personale della Croce rossa italiana ha luogo, con promozioni successive, da ciascun grado a quello immediatamente superiore, nella misura e con le norme di seguito indicate.

## Art. 1683

*Nomina dell'ispettore nazionale del Corpo militare*

1. L'ispettore nazionale del Corpo militare della Croce rossa italiana è prescelto fra i colonnelli in servizio provenienti dal medesimo corpo ed è nominato, con il contestuale conferimento del grado di maggiore generale, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del presidente nazionale dell'Associazione.


## SEZIONE XI

**AVANZAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO**

## Art. 1684

*Modalità di avanzamento*

1. L'avanzamento del personale direttivo ha luogo ad anzianità, a scelta e a scelta per meriti eccezionali.
2. L'avanzamento ad anzianità si effettua in tutti i gradi, salvo quanto previsto dall'articolo 1689, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero dei posti vacanti nei ruoli stessi e in base al disposto degli articoli 1685, 1686 e 1688.
3. L'avanzamento a scelta si effettua, per le promozioni ai gradi previsti dall'articolo 1689, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli, in relazione al numero dei



posti vacanti nei ruoli stessi e in base al disposto degli articoli 1685, 1686 e 1688. È concesso soltanto a quegli ufficiali che sono giudicati in possesso, in modo spiccato, di tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.

4. Agli iscritti nel personale direttivo che hanno conseguito una promozione come ufficiali delle categorie in congedo delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, può essere conferito l'avanzamento al corrispondente grado nell'Associazione con la stessa anzianità fissata nella promozione anzidetta, indipendentemente dal possesso o meno dei requisiti e titoli prescritti, per ciascun grado, dagli articoli 1685, comma 3 e 1689 e sempre con il concorso, in base alla normale procedura, del favorevole giudizio definitivo ai sensi dell'articolo 1692.

5. Agli ufficiali medici e farmacisti il comma 4 si applica solo se la promozione nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza è stata conseguita nei rispettivi corpi o ruoli sanitari.

6. Se l'anzianità del grado rivestito dall'interessato nei ruoli dell'Associazione non è compresa nei limiti di anzianità stabiliti ai sensi del comma 8, l'ufficiale promosso ai sensi dei commi 4 e 5 è collocato fuori quadro e il suo rientro nel ruolo di provenienza avviene secondo il disposto degli articoli 1722 e 1723.

7. L'avanzamento a scelta per meriti eccezionali si effettua nei casi e con la procedura di cui all'articolo 1693, promuovendo l'ufficiale, se compreso nel primo terzo del ruolo cui appartiene, con scavalco dei pari grado che lo precedono nel ruolo, in deroga a ogni altra prescrizione o limitazione stabilita nel presente titolo.

8. Nel mese di gennaio di ogni anno il presidente nazionale dell'Associazione, tenuto conto dell'organico generale e del numero dei posti resisi vacanti, determina, per le singole categorie del personale direttivo, i limiti di anzianità entro i quali sono comprese, per ciascun grado, le proposte di avanzamento ad anzianità e a scelta, e li comunica ai centri di mobilitazione. Nel computo dei posti disponibili si tiene presente il disposto degli articoli 1663 e 1665.

#### Art. 1685

##### *Profilo di carriera e periodi di permanenza minima nel grado*


1. Le promozioni al grado superiore possono effettuarsi:

- a) fino al grado di colonnello per i medici;
- b) fino al grado di maggiore per i farmacisti;
- c) fino al grado di colonnello per i commissari;
- d) fino al grado di capitano per i contabili.

2. I capitani contabili, se posseggono tutti i requisiti richiesti per far parte del ruolo degli ufficiali commissari e se sono riconosciuti idonei per competenza e per qualità tecniche e organizzative a ben disimpegnare le funzioni dell'ufficiale superiore commissario, possono essere proposti per l'avanzamento al grado di maggiore commissario. A loro è riservato solo un quinto dei posti disponibili.

3. Per essere presi in esame agli effetti dell'avanzamento, i candidati devono avere una permanenza minima in ciascun grado così stabilita:

- a) ad anzianità:
  - 1) nel grado di sottotenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile): 4 anni;
  - 2) nel grado di tenente (medico, chimico farmacista, commissario, contabile): 7 anni;
  - 3) nel grado di capitano (medico, chimico farmacista): 7 anni;
  - 4) nel grado di maggiore (medico): 4 anni;
- b) a scelta:
  - 1) nel grado di capitano (commissario): 7 anni;
  - 2) nel grado di maggiore (commissario): 4 anni;
  - 3) nel grado di tenente colonnello (medico e commissario): 3 anni.





## Art. 1686

*Giudizi di avanzamento*

1. I giudizi per l'avanzamento sono dati su appositi specchi di proposta:
  - a) da un componente del centro di mobilitazione, delegato al personale (giudizio di primo grado). Nel caso di candidati richiamati in servizio occorre il parere o la proposta del direttore dell'unità o servizio;
  - b) dalla commissione del personale del centro di mobilitazione di cui all'articolo 1691 (giudizio di secondo grado);
  - c) dalla commissione centrale del personale di cui all'articolo 1641 (giudizio di terzo grado).
2. Gli specchi di proposta contengono la seguente formula, seguita dal giudizio sull'avanzamento:
  - a) per l'avanzamento ad anzianità: "L'ufficiale possiede tutti i requisiti necessari per adempiere le funzioni del grado superiore?". Il giudizio si esprime con un sì, o un no
  - b) per l'avanzamento a scelta: "L'ufficiale possiede in modo spiccato tutti i requisiti necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore?". Il giudizio si esprime con un sì, o con un no.
3. I suddetti giudizi sono seguiti dalle parole: "prescelto", oppure "non prescelto."

## Art. 1687


*Impedimenti e sospensioni*

1. Il giudizio sull'avanzamento e la promozione dell'ufficiale che è già stato prescelto sono sospesi:
  - a) quando, in seguito ad accertamenti sanitari, l'ufficiale risulta temporaneamente inabile al servizio di istituto. In tal caso il giudizio sull'avanzamento o la promozione non possono essere tenuti sospesi per più di tre anni consecutivi. Se permane l'inidoneità oltre tale limite, l'ufficiale è definitivamente dichiarato non promuovibile e inidoneo al servizio di istituto e proposto per la riforma.
  - b) quando sono in corso accertamenti penali o disciplinari che possono comportare provvedimenti riguardanti lo stato dell'ufficiale.
2. Se l'esito del procedimento penale o disciplinare è favorevole, l'ufficiale, previo nuovo giudizio d'avanzamento se già giudicato prescelto, è promosso e gli è assegnata la data e la sede di anzianità che avrebbe conseguito qualora la promozione non fosse stata sospesa.

## Art. 1688

*Elementi di giudizio*

1. I requisiti richiesti per l'avanzamento sono desunti dagli stati di servizio, dalle note caratteristiche, dai rapporti informativi, dalle informazioni sulla condotta, competenza, cultura dell'ufficiale, che possono essere assunte dal centro di mobilitazione, e dai particolari titoli eventualmente prodotti dall'interessato.
2. Le autorità giudicatrici dell'avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale si assicurano che:
  - a) ha bene assolto, in caso di prestatato servizio, le funzioni inerenti al suo grado;
  - b) è in possesso di tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere e di cultura, per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore;
  - c) è degno e meritevole di conseguire la promozione per la condotta tenuta.



## Art. 1689

*Requisiti speciali per l'avanzamento*

1. Per l'avanzamento a scelta al grado di colonnello medico, oltre alle condizioni di cui all'articolo 1688, è necessario il possesso di almeno uno dei titoli seguenti:
  - a) essere in possesso di dottorato di ricerca;
  - b) essere o essere stato aiuto o assistente ordinario di cliniche o istituti scientifici universitari;
  - c) essere o essere stato primario o aiuto di ospedali civili di grandi città, regolarmente assunto mediante pubblico concorso;
  - d) impiego di ruolo tecnico o sanitario presso le Amministrazioni pubbliche, a seguito di assunzione mediante pubblico concorso.
2. Per l'avanzamento a scelta degli ufficiali commissari ai gradi superiori a capitano, fino a quello di colonnello, oltre alle condizioni di cui all'articolo 1688, è necessario il possesso di almeno uno dei seguenti titoli o requisiti:
  - a) laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in ingegneria;
  - b) incarico dirigenziale presso le Amministrazioni pubbliche;
  - c) pubblicazioni amministrative, scientifiche, o altro, la cui importanza dimostra la preparazione dell'ufficiale a ricoprire il grado superiore;
  - d) direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali.

## Art. 1690


*Formazione degli elenchi per l'avanzamento*

1. I centri di mobilitazione, ricevuta la comunicazione presidenziale di cui all'articolo 1684, comma 8, e tenuto conto del termine stabilito dall'articolo 1692, compilano degli elenchi distinti per categorie e gradi iscrivendovi per ordine di anzianità, tutti gli ufficiali compresi nei fissati limiti di anzianità.
2. Per coloro che non possono essere presi in esame, ne indicano il motivo nell'elenco. Per tutti gli altri intestano uno specchio singolo di proposta di avanzamento, raggruppando tali specchi in ciascun elenco.
3. Ogni specchio di proposta d'avanzamento è corredato dei seguenti documenti:
  - a) titoli accademici, di studio o di carriera;
  - b) copia dello stato di servizio;
  - c) copia delle note caratteristiche;
  - d) ogni altro documento utile al giudizio da formularsi nei riguardi del candidato.
4. Gli elenchi, con i relativi specchi e documenti, sono poi consegnati al consigliere delegato al personale, cui spetta, a norma dell'articolo 1686, di formulare il giudizio di primo grado.

## Art. 1691

*Commissione per il personale*

1. In ogni centro di mobilitazione, il comandante convoca la commissione per il personale, la quale è così composta:
  - a) presidente: il comandante del centro di mobilitazione;
  - b) membri: due ufficiali superiori della Croce rossa italiana, uno medico e uno amministrativo.
2. I membri della Commissione rimangono in carica tre anni e possono essere riconfermati.
3. Il comandante può delegare a presiedere la commissione del comitato un membro del centro di mobilitazione, fatta eccezione del delegato al personale; in tal caso le deliberazioni della commissione hanno il visto e l'approvazione del comandante del centro di mobilitazione.
4. Il funzionario addetto all'ufficio personale e mobilitazione del centro funge da segretario, senza voto.
5. Il candidato, per essere prescelto dalle commissioni dei centri di mobilitazione, deve riportare la maggioranza dei voti.



## Art. 1692

*Decisioni*

1. Tutti gli specchi di avanzamento, unitamente ai documenti indicati nell'articolo 1690, sono trasmessi dai centri di mobilitazione al presidente nazionale dell'Associazione nel termine di un mese dalla data della comunicazione presidenziale indicata nell'articolo 1684, comma 8, accompagnati dagli elenchi distinti per categorie e gradi di cui all'articolo 1690.
2. Scaduto il termine sopra indicato, qualsiasi proposta di promozione non può essere formulata ed è rinnovata in occasione delle successive promozioni.
3. Le proposte dei centri di mobilitazione sono sottoposte dal presidente nazionale dell'Associazione all'esame della commissione centrale del personale, di cui all'articolo 1641, la quale può richiedere tutti i documenti o chiarimenti che ritiene necessari e pronuncia sulle singole proposte il suo giudizio, da riportarsi sullo specchio di avanzamento.
4. Il candidato è dichiarato «prescelto» per l'avanzamento se ha riportato a suo favore la maggioranza dei voti.
5. Il presidente nazionale dell'Associazione sanziona, o meno, i giudizi di avanzamento. Trasmette in ogni caso la pratica, corredata dei documenti di cui all'articolo 1690, al Ministero della difesa per la definitiva approvazione dei giudizi. Se i predetti giudizi non sono approvati, quello decisivo e definitivo spetta al Ministro della difesa.
6. Le promozioni sono effettuate con decreto ministeriale.

## Art. 1693


*Avanzamento per meriti eccezionali*

1. La promozione a scelta per meriti eccezionali può essere proposta, in qualunque momento dell'anno, soltanto a favore dell'ufficiale che, avendo dato accertata e indubbia prova di possedere eccezionali qualità organizzative, direttive - tecniche e militari - ovvero specialissime benemerienze nel campo scientifico, unite a spiccate doti morali, intellettuali e di carattere, dà sicuro affidamento di poter esercitare in modo particolarmente distinto le funzioni del grado superiore.
2. La proposta di cui al comma 1 può essere promossa dall'autorità dalla quale l'ufficiale dipende. A tale scopo detta autorità illustra e documenta, in un'apposita relazione, gli eccezionali requisiti e benemerienze dell'ufficiale.
3. Le autorità alle quali gerarchicamente spetta il giudizio, esprimono in merito il loro parere motivato.
4. Il presidente nazionale, con sua speciale relazione riassuntiva, inoltra al Ministro della difesa la proposta.

## Art. 1694

*Non prescelti*

1. Il giudizio di non prescelto per l'avanzamento è comunicato all'interessato dal comandante del centro di mobilitazione cui appartiene, con le seguenti motivazioni:
  - a) avanzamento ad anzianità: «perché l'ufficiale non possiede tutti i requisiti richiesti dal codice dell'ordinamento militare»;
  - b) avanzamento a scelta: «perché l'ufficiale non possiede in modo spiccato tutti i requisiti richiesti dal codice dell'ordinamento militare».
2. Per l'ufficiale «non prescelto» per l'avanzamento è scritta nel libretto personale la seguente variazione: «Non prescelto per l'avanzamento per l'anno 20\_\_ (segue la motivazione)».
3. L'ufficiale «non prescelto» per ragioni indipendenti dalle condizioni fisiche, è preso in esame una seconda volta se è stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore a un mese o ha conseguito nuovi titoli o benemerienze valutabili per l'avanzamento.
4. Se è nuovamente giudicato non prescelto, è escluso definitivamente dall'avanzamento.



## Art. 1695

*Qualifica di primo capitano*

1. I capitani che hanno raggiunto l'anzianità stabilita per i capitani delle Forze armate assumono la qualifica di primo capitano.
2. Per il conferimento della suddetta qualifica sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione I del capo XVII del titolo VII del libro IV.
3. La qualifica di primo capitano è conferita per determinazione del presidente dell'Associazione.

## Art. 1696

*Nomina a sottotenente*

1. Gli studenti, già iscritti nel personale di assistenza, in qualità di sottufficiali, dopo aver conseguito i titoli di cui all'articolo 1643, 1644 e 1645, possono essere nominati sottotenenti, nei limiti dei posti disponibili e con precedenza sugli altri candidati.

## Art. 1697

*Ruolo degli indisponibili*

1. Il personale iscritto nel ruolo normale degli indisponibili, di cui all'articolo 1628 non può conseguire promozioni.

## Art. 1698

*Ruolo speciale*

1. Gli ufficiali iscritti nel ruolo speciale, di cui all'articolo 1627, possono essere promossi, con analoga procedura a quella stabilita per gli iscritti nel ruolo normale mobile, e nei limiti di seguito indicati, solo se sono stati promossi tutti i pari grado della stessa anzianità del detto ruolo normale, non tenendosi conto dei dichiarati non prescelti per l'avanzamento.
2. Il numero delle vacanze utili per le promozioni di cui al comma 1 è calcolato tenendo presente che per ogni cento ufficiali di ciascuna categoria del ruolo speciale, sessanta devono essere ufficiali subalterni (sottotenenti o tenenti), trenta capitani e dieci ufficiali superiori (maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli).

## SEZIONE XII

**AVANZAMENTO DEL PERSONALE DI ASSISTENZA**

## Art. 1699


*Modalità di avanzamento*

1. Le promozioni nel personale di assistenza hanno luogo esclusivamente a scelta, in base ai requisiti di cui agli articoli seguenti e ai ruoli normali e speciali di cui all'articolo 1627, compilati per gradi e secondo l'ordine di anzianità. Gli idonei sono promossi seguendo l'ordine d'iscrizione nei ruoli suddetti.
2. Gli iscritti al ruolo speciale sono promossi solo se sono stati promossi tutti i pari grado della stessa anzianità del ruolo normale, non tenendosi conto dei dichiarati non idonei.
3. Il numero delle vacanze utili per le promozioni di cui al comma 1 è calcolato tenendo presente che per ogni cento appartenenti al personale di assistenza del ruolo speciale, sessantacinque devono essere militi, venti caporali o caporali maggiori, dieci sergenti o sergenti maggiori, e cinque marescialli dei tre gradi.

## Art. 1700

*Procedimento di avanzamento*

1. Annualmente, dopo la firma degli atti di rafferma del personale di assistenza e prima dell'invio al comitato centrale dell'elenco del personale di cui all'articolo 983 del regolamento, entro il mese di marzo, i centri di mobilitazione procedono all'accertamento dei posti vacanti in ciascun ruolo organico e grado e compilano, su tale dato, un prospetto



indicante il numero dei posti da coprire. I predetti centri determinano, per ciascun grado, il limite di anzianità fino al quale si può estendere la scelta per le proposte di avanzamento, tenendo presenti le disposizioni stabilite nell'articolo 1701.

2. Non possono aver luogo promozioni nel personale di assistenza del ruolo normale se non vi sono posti vacanti nei ruoli organici dei singoli gradi.

3. È applicabile anche al personale di assistenza il disposto dell'articolo 1687.

#### Art. 1701

##### *Anzianità di grado richiesta per l'avanzamento*

1. L'anzianità minima prescritta per conseguire l'avanzamento a ciascun grado è stabilita come segue:

- a) un anno dall'arruolamento per la promozione a caporale;
- b) un anno nel grado di caporale per la promozione a caporal maggiore;
- c) un anno nel grado di caporal maggiore per la promozione a sergente;
- d) due anni nel grado di sergente per la promozione a sergente maggiore;
- e) due anni nel grado di sergente maggiore per la promozione a maresciallo;
- f) due anni in ciascuno dei gradi di maresciallo (maresciallo ordinario e maresciallo capo) per la promozione al grado superiore.

#### Art. 1702

##### *Requisiti per l'avanzamento*

1. Per essere dichiarato idoneo all'avanzamento il milite, graduato o sottufficiale deve essere riconosciuto pienamente capace di esercitare, in ogni circostanza, le funzioni del grado che deve ricoprire; pertanto, oltre a possedere la necessaria attitudine e prestantza fisica e in relazione al grado proposto, egli deve:

- a) aver tenuto buona condotta in servizio e in congedo;
  - b) possedere i requisiti morali, di carattere e culturali necessari;
  - c) possedere il prestigio per bene comandare e mantenere la disciplina di un reparto;
  - d) aver perfetta conoscenza delle attribuzioni determinate dai regolamenti e istruzioni.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti in modo più elevato per le promozioni a sottufficiale e, se si tratta dell'avanzamento al grado di maresciallo, essi risultano da una esplicita dichiarazione della commissione del personale del competente centro di mobilitazione.
3. Per la promozione al grado di maresciallo ordinario e le successive promozioni a maresciallo capo e maresciallo maggiore, i sergenti maggiori e marescialli devono inoltre avere prestato almeno un periodo di servizio e avere dimostrato, oltre al possesso dei requisiti sopra citati, anche capacità tecnica per il disimpegno delle mansioni, specialmente amministrative, devolute al grado superiore.

#### Art. 1703

##### *Promozione a sottotenenti commissari o contabili*

1. I marescialli maggiori che, non avendo i titoli previsti dagli articoli 1644 e 1645 per la nomina a ufficiali amministrativi, sono ritenuti meritevoli di avanzamento per speciali requisiti personali, sono proposti dai centri di mobilitazione, con la prescritta procedura, per la promozione a sottotenenti commissari o sottotenenti contabili quando si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) hanno l'idoneità fisica al grado di ufficiale;
- b) hanno complessivamente almeno cinque anni di anzianità nei vari gradi di maresciallo o, comunque, due anni di anzianità di maresciallo maggiore;
- c) hanno preso parte almeno a tre servizi importanti di mobilitazione;
- d) hanno riportato sempre la qualifica di ottimo nelle note caratteristiche e la esplicita attestazione in esse di particolare attitudine al servizio di amministrazione e di idoneità alla promozione;



e) hanno superato, con esito favorevole, l'esame davanti ad apposita commissione, prescritto dall'articolo 1705, per l'accertamento della cultura generale, istruzione militare e conoscenza dei regolamenti della Croce rossa italiana, indispensabili per ricoprire il grado di ufficiale.

#### Art. 1704

##### *Giudizi di avanzamento*

1. I giudizi d'avanzamento in tempo di pace sono formulati dalle autorità seguenti:
  - a) per i militi e graduati di truppa:
    - 1) dal capo dell'unità o servizio (giudizio di 1° grado);
    - 2) dal consigliere delegato al personale del centro di mobilitazione (giudizio di 2° grado);
    - 3) dalla commissione del personale del centro di mobilitazione di cui all'articolo 1691 (giudizio di 3° grado e decisivo);
    - 4) se si tratta di candidati in congedo, il giudizio di 1° grado è formulato dal consigliere delegato al personale e quello di 2° grado dalla commissione del personale;
  - b) per i sottufficiali:
    - 1) dal consigliere delegato al personale del centro di mobilitazione, in seguito a parere o proposta del capo dell'unità o servizio (giudizio di 1° grado);
    - 2) dalla commissione del personale del centro di mobilitazione (giudizio di 2° grado);
    - 3) dal presidente nazionale dell'Associazione (giudizio di 3° grado e decisivo).
2. Per le promozioni a maresciallo ordinario, capo e maggiore, il giudizio di 3° grado è dato dalla commissione centrale del personale di cui all'articolo 1641 e quello decisivo dal presidente nazionale.
3. Per le promozioni dal grado di maresciallo maggiore a sottotenente, di cui all'articolo 1703, oltre al parere del presidente nazionale, occorrono l'approvazione e il giudizio decisivo del Ministro della difesa, in conformità al disposto dell'articolo 1692.
4. La commissione del personale dei centri di mobilitazione e la commissione centrale deliberano sulla idoneità all'avanzamento di ciascun proposto a maggioranza di voti.
5. Il giudizio sull'avanzamento è sintetizzato in una delle due seguenti formule: «idoneo» o «non idoneo».
6. Il giudizio di non idoneità è sempre motivato dall'autorità giudicante, specificando in quale dei requisiti indicati dall'articolo 1702 l'interessato è giudicato insufficiente.
7. Per il tempo di guerra provvede l'articolo 1713.

#### Art. 1705

##### *Esami ed esperimenti*

1. I requisiti indicati all'articolo 1702, comma 1, lettere b), c) e d), sono accertati mediante brevi esami ed esperimenti teorico-pratici.
2. L'accertamento della cultura generale per i candidati, di cui all'articolo 1703, è effettuato con apposito esame sulle materie che sono stabilite dal comitato centrale anche in base ai programmi che sono eventualmente stabiliti dal Ministero della difesa per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento delle Forze armate in analoghe condizioni.
3. Spetta al comandante del centro di mobilitazione disporre per gli esami ed esperimenti di cui al comma 1 e all'articolo 1703, comma 1, lettera e), secondo i predetti programmi e le norme che sono stabilite dal comitato centrale. Detti esami hanno luogo dinanzi ad apposita commissione di cinque membri, nominata dal comandante suddetto e composta di tre persone, anche estranee all'Associazione, che hanno competenza specifica nelle materie d'esame, e di due ufficiali della Croce rossa italiana, uno medico e uno amministrativo, di grado non inferiore a capitano.





## Art. 1706

*Elementi di giudizio*

1. Le autorità giudicatrici per l'avanzamento esaminano, per ciascun candidato, se egli possiede i requisiti stabiliti dai precedenti articoli e prendono, altresì, in esame:
  - a) le annotazioni risultanti dai documenti matricolari e le note caratteristiche;
  - b) il risultato ottenuto negli esami di cultura generale e negli esperimenti teorico-pratici;
  - c) le informazioni, che sono richieste al comandante della unità ospedaliera o ufficio presso cui ha prestato servizio il candidato, in merito alla sua condotta, prestigio e attitudine pratica ai vari servizi.

## Art. 1707

*Elenchi e specchi di avanzamento*

1. Gli uffici personale e mobilitazione dei centri di mobilitazione, compilato il prospetto indicante il numero dei posti vacanti per ciascun grado e gli elenchi, divisi per gradi e ruoli, dei candidati all'avanzamento, sottopongono tali documenti, con le proposte o pareri dei direttori delle unità o dei servizi, con lo stato di servizio, con le note caratteristiche e con i rapporti informativi, e per i sottufficiali con lo specchio di avanzamento, al delegato al personale.
2. I giudizi delle autorità giudicatrici per gli avanzamenti a graduati di truppa sono segnati negli elenchi, a fianco di ciascun candidato; per i sottufficiali i giudizi sono formulati sugli specchi d'avanzamento.

## Art. 1708

*Decisioni*

1. Per i candidati che hanno riportato i prescritti giudizi favorevoli, in caso di avanzamento a graduato di truppa, il comandante del centro di mobilitazione provvede al rilascio del brevetto; se si tratta di avanzamento a sottufficiale, rimette le proposte con i relativi documenti al comitato centrale per la definitiva approvazione dei giudizi da parte del presidente nazionale.

## Art. 1709

*Non idoneità all'avanzamento*

1. Il milite, graduato o sottufficiale, che per due volte consecutive è giudicato "non idoneo", resta escluso in modo definitivo dall'avanzamento.
2. Sono, inoltre, esclusi dall'avanzamento i militi, graduati o sottufficiali che, chiamati in servizio per istruzione, per tre volte consecutive non si sono presentati, anche se la loro assenza è stata causata da un giustificato motivo.


## SEZIONE XIII

**AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI  
INTERNAZIONALE**

## Art. 1710

*Avanzamenti straordinari nel ruolo*

1. Possono essere effettuati, in tutti i gradi del personale direttivo e di assistenza, avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti eccezionali debitamente accertati, di iscritti che hanno dato un eccezionale contributo alla preparazione e allo svolgimento dei servizi dell'Associazione.
2. Per gli spostamenti straordinari di sede nei ruoli può derogarsi dai limiti di anzianità e dalla permanenza minima nei gradi di cui agli articoli 1685, 1684 e 1701.
3. Nello stesso grado possono essere conseguiti anche più avanzamenti straordinari, per nuovi meriti eccezionali successivamente acquisiti.



## Art. 1711

*Proposte di avanzamento straordinario nel ruolo*

1. Le proposte di avanzamento straordinario nel ruolo per meriti eccezionali a favore di ufficiali sono formulate, con apposita relazione, dai delegati dell'Associazione presso le Forze armate, ovvero dai comandanti dei centri di mobilitazione, rispettivamente per il personale in servizio presso unità o uffici alle proprie dipendenze.
2. Le proposte a favore di appartenenti al personale di assistenza sono formulate, con apposita relazione, dal capo dell'unità o servizio.
3. Le relazioni di cui ai commi 1 e 2 accompagnano i giudizi formulati dalle autorità prescritte dall'articolo 1704.

## Art. 1712

*Avanzamento straordinario di ruolo*

1. L'avanzamento straordinario di ruolo per meriti eccezionali è concesso con spostamento di sede dell'iscritto interessato nel ruolo, per un numero di posti pari a un terzo del ruolo del grado cui l'iscritto medesimo appartiene, calcolato per gli ufficiali secondo il disposto dell'articolo 1721.
2. Se, nell'effettuare detto spostamento, si entra nel ruolo del grado superiore, l'iscritto è subito promosso; se non esiste vacanza è promosso fuori quadro a norma degli articoli 1717 e 1721, se ufficiale, ovvero in soprannumero se appartiene al personale di assistenza.

## Art. 1713

*Giudizi di avanzamento*

1. I giudizi d'avanzamento sono formulati, per il personale chiamato in servizio, dalle autorità seguenti:
  - a) per gli ufficiali addetti a unità o servizi dell'Associazione:
    - 1) dal delegato dell'Associazione presso le Forze armate ovvero dall'ufficiale superiore preposto all'ispezione dell'unità, rispettivamente per il personale alle proprie dipendenze. Nei comitati, nella cui circoscrizione non funzioni un ispettore delle unità, dal consigliere delegato al personale (giudizio di 1° grado). Il giudizio è provocato da una proposta del capo dell'unità o servizio;
    - 2) dal comandante del centro di mobilitazione, in sostituzione del giudizio della commissione del personale del centro stesso (giudizio di 2° grado);
    - 3) dalla commissione centrale del personale (giudizio di 3° grado). Dopo tale giudizio si segue la procedura stabilita per le normali promozioni del tempo di pace;
  - b) per gli ufficiali comandati presso le Forze armate dello Stato:
    - 1) dall'autorità militare preposta all'unità o servizio (giudizio di 1° grado);
    - 2) dalle autorità dell'Associazione di cui alla lettera a), numeri 2) e 3);
  - c) per i sottufficiali addetti a unità o servizi dell'Associazione:
    - 1) dalle autorità di cui alla lettera a), numero 1) (giudizio di 1° grado);
    - 2) dall'autorità di cui alla lettera a), numero 2) (giudizio di 2° grado);
    - 3) dal presidente nazionale dell'associazione (giudizio di 3° grado e decisivo). Per le promozioni ai gradi di maresciallo e sottotenente si applica l'articolo 1704, commi 2 e 3;
  - d) per i militi e graduati di truppa addetti a unità e servizi dell'Associazione:
    - 1) dal capo dell'unità o servizio (giudizio di 1° grado);
    - 2) dalle autorità di cui alla lettera a), numero 1) (giudizio di 2° grado);
    - 3) dall'autorità di cui alla lettera a), numero 2) (giudizio di 3° grado e decisivo);
  - e) per il personale d'assistenza comandato presso le Forze armate dello Stato:
    - 1) dall'autorità militare preposta all'unità o servizio (giudizio di 1° grado);
    - 2) dall'autorità dell'Associazione di cui alla lettera a), numero 1) per i militi e graduati di truppa e alla lettera a), numero 2) per i sottufficiali (giudizio di 2° grado);
    - 3) dall'autorità di cui alla lettera a), numero 2) per i militi e graduati di truppa; e di cui alla lettera c), numero 3) per i sottufficiali (giudizio di 3° grado e decisivo).



2. Per il personale non chiamato in servizio si segue la procedura ordinaria prescritta per il tempo di pace.

Art. 1714

*Procedimento di avanzamento*

1. In occasione delle promozioni normali annue del personale direttivo e di assistenza, di cui rispettivamente agli articoli 1684 e 1699, gli uffici personale e mobilitazione dei centri di mobilitazione segnalano i candidati compresi nei fissati limiti di anzianità alle autorità competenti, per emettere il giudizio di primo grado a norma dell'articolo 1713 e trasmettono a dette autorità gli specchi, elenchi e documenti previsti dall'articolo 1707.

2. Le autorità che intendono formulare proposte di avanzamenti straordinari di ruolo per meriti eccezionali, chiedono preventivamente al competente centro di mobilitazione informazioni sulla sede di anzianità dell'interessato nel ruolo e sulle pratiche conseguenze che la eventuale proposta avrebbe per l'interessato medesimo.

Art. 1715

*Disposizioni speciali*

1. Agli ufficiali dell'Associazione eventualmente prigionieri di guerra o dispersi, sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione III del capo XVIII del titolo VII del libro IV.

2. Nel caso di sopraggiunta inabilità fisica in servizio e per cause di servizio di guerra, sono applicate per analogia le disposizioni dell'articolo 1335.

SEZIONE XIV

**UFFICIALI FUORI QUADRO E IN SOPRANNUMERO**

Art. 1716

*Servizio presso le Forze armate o altri enti*

1. Gli ufficiali della Croce rossa italiana, chiamati in servizio e comandati in tempo di pace o di mobilitazione a prestare servizio presso comandi, uffici o unità delle Forze armate dello Stato o alle dipendenze della sanità pubblica, sono collocati fuori quadro rispettivamente all'organico prescritto dall'articolo 1642. Essi sono presi in forza e amministrati dai comandi, uffici e unità presso i quali sono stati comandati.

Art. 1717

*Altre ipotesi di fuori quadro*

1. È altresì collocato fuori quadro il personale direttivo, che risulta eventualmente in eccedenza all'atto della prima applicazione dell'organico, di cui al predetto articolo 1642.


2. È inoltre collocato fuori quadro, se non vi sono corrispondenti vacanze in organico, il personale direttivo del ruolo speciale che, subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni di cui alle disposizioni della sezione II del presente capo, ha ottenuto l'autorizzazione per l'iscrizione nel ruolo normale.

3. È collocato fuori quadro, a norma degli articoli 1684 e 1712, il personale direttivo che ha conseguito l'avanzamento ad anzianità o a scelta, per effetto di promozione ottenuta come ufficiale in congedo delle Forze armate, ovvero l'avanzamento straordinario per meriti eccezionali, e ricorrono le circostanze previste rispettivamente nei menzionati articoli.

Art. 1718

*Transito nell'elenco dei fuori quadro*

1. Fino a quando vi sono ufficiali fuori quadro ai sensi degli articoli precedenti, gli iscritti nel ruolo degli indisponibili, per i quali è revocata la dispensa loro concessa, anziché essere trasferiti direttamente nel ruolo normale-mobile transitano nell'elenco dei fuori quadro, seguendovi però l'ultimo iscritto di pari grado e anzianità.



## Art. 1719

*Elenco dei fuori quadro*

1. Tutto il personale direttivo collocato fuori quadro è iscritto in un unico elenco distinto per categorie e gradi, seguendo l'ordine dell'anzianità di grado già posseduta o acquistata per promozione da ciascun ufficiale, salvo, per i provenienti dal ruolo degli indisponibili, il disposto dell'articolo 1718.

## Art. 1720

*Avanzamento*

1. L'avanzamento ad anzianità o a scelta dell'ufficiale collocato fuori quadro ha luogo quando è promosso al grado superiore un pari grado che lo segue nel ruolo normale. I provenienti dal ruolo degli indisponibili possono essere promossi soltanto se è stato promosso l'ultimo iscritto nel ruolo normale, di pari grado e anzianità, dichiarato «prescelto».

## Art. 1721

*Norme applicabili per gli avanzamenti del personale fuori quadro*

1. Per le promozioni ad anzianità, a scelta e per meriti eccezionali degli ufficiali fuori quadro, si applicano gli articoli 1684 e seguenti salvo, in tempo di guerra, il disposto degli articoli 1713 e 1714.

2. Per gli avanzamenti straordinari nel ruolo per meriti eccezionali del personale suddetto, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, l'aliquota di un terzo dei posti stabilita dall'articolo 1712 si calcola su un ruolo unico, il quale contiene gli iscritti nel ruolo normale, i fuori quadro e gli ufficiali in soprannumero, che ricoprono il grado dell'interessato. Questi assume l'anzianità del pari grado che, a spostamento effettuato, lo precede nel detto ruolo unico. In caso di promozione al grado superiore assume l'anzianità che gli compete secondo le norme comuni.

## Art. 1722

*Posti vacanti da assegnare agli ufficiali fuori quadro*

1. Fino a quando vi sono ufficiali fuori quadro, la metà dei posti resisi vacanti e devoluti all'avanzamento nei ruoli normali per ciascun grado (e in caso di numero dispari, la metà più uno), è destinata al loro ritorno nei ruoli suddetti. Tale trasferimento è effettuato nel gennaio di ogni anno allorché si procede a quanto dispone l'articolo 1684, comma 8.

2. La restante parte è destinata agli avanzamenti normali.

## Art. 1723


*Rientro nel ruolo normale*

1. Il ritorno degli ufficiali fuori quadro nel ruolo normale avviene seguendo l'ordine di anzianità di ciascun iscritto, il quale riprende la sede di anzianità già eventualmente posseduta nel ruolo stesso, eccezione fatta per coloro che provengono dal ruolo degli indisponibili i quali rientrano nel ruolo normale-mobile, seguendovi l'ultimo iscritto di pari grado e anzianità ai sensi dell'articolo 1664.

## Art. 1724

*Collocamento in soprannumero*

1. Gli ufficiali della Croce rossa italiana iscritti nel ruolo normale, se risultano in eccedenza rispettivamente all'organico prescritto dall'articolo 1642, sono collocati in soprannumero, lasciando vacanti altrettanti posti nel ruolo normale del grado inferiore.



## Art. 1725

*Eliminazione del soprannumero*

1. Avvenuto il completo ritorno degli ufficiali fuori quadro nei ruoli normali, la metà dei posti riservati a tale riassorbimento è devoluta alla graduale eliminazione del soprannumero.
2. Per ogni soprannumero eliminato, è coperta la relativa vacanza nel grado inferiore.
3. Effettuata l'eliminazione di cui al comma 2, la totalità dei posti vacanti nei ruoli normali per ciascun grado, è destinata alle promozioni normali a termini degli articoli 1685 e 1686.

## SEZIONE XV

**PRECETTAZIONI IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE**

## Art. 1726

*Precettazioni e assegnazioni*

1. Se, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il numero di personale avente obblighi di leva e di chiamata alle armi che la Croce rossa italiana può arruolare nel ruolo normale, a norma dell'articolo 1632, non è raggiunto con arruolamenti volontari, il Ministero della difesa può disporre la precettazione e l'assegnazione d'autorità alla Croce rossa italiana – su sua segnalazione nominativa – di cittadini aventi obblighi militari di età dal 50° al 55° anno, escluso:
  - a) il personale medico e non medico di cui, rispettivamente, agli articoli 209 e 211;
  - b) il personale di sussistenza;
  - c) coloro che sono stati ammessi a provvedimenti di esenzione dai richiami alle armi per mobilitazione;
  - d) coloro che hanno una particolare destinazione di mobilitazione.

## Art. 1727

*Accertamenti sanitari*

1. Per gli eventuali accertamenti sanitari nei riguardi dei precettati per l'assegnazione d'autorità alla Croce rossa italiana, valgono le stesse disposizioni in vigore per il personale delle Forze armate, precettato per mobilitazione.

## Art. 1728

*Elenco transitorio*

1. I precettati e assegnati ai centri di mobilitazione delle Croce rossa italiana ai sensi della presente sezione sono iscritti d'autorità nel personale militare dei centri medesimi in apposito «elenco transitorio» valevole fino alla cessazione dello stato di guerra o di grave crisi internazionale e sono soggetti a tutte le norme che regolano il personale appartenente al ruolo normale dell'Associazione. Conseguentemente i comandi militari territoriali competenti annotano la relativa variazione sui documenti matricolari e nei fascicoli della forza in congedo degli interessati.

## CAPO II

**PERSONALE DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE**

## SEZIONE I

**DISPOSIZIONI GENERALI**

## Art. 1729

*Generalità*

1. Le appartenenti al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana sono assimilate di rango al personale militare direttivo contemplato dall'articolo 1626.



## Art. 1730

*Compiti delle infermiere volontarie*

1. Le infermiere volontarie sono destinate a prestare servizio di assistenza e conforto agli infermi, in tutti i casi nei quali l'Associazione della Croce rossa italiana esplica la propria attività, e particolarmente:

- a) nelle unità sanitarie territoriali e mobili della Croce rossa italiana o delle Forze armate dello Stato;
- b) nella difesa civile e sanitaria delle popolazioni;
- c) nei soccorsi alle popolazioni in caso di epidemie e pubbliche calamità;
- d) in occasione di particolari prestazioni di assistenza della Croce rossa italiana a carattere temporaneo ed eccezionale;
- e) in occasione di tutte le azioni che nel campo igienico-sanitario e assistenziale in genere, nella profilassi delle malattie infettive, nell'assistenza sanitaria e nella educazione igienica a favore delle popolazioni, sono intraprese dalla Croce rossa italiana o da altri enti assistenziali ai quali la Croce rossa italiana presta il proprio concorso.

## Art. 1731

*Servizio*

1. Il servizio prestato dalle infermiere volontarie della Croce rossa italiana è gratuito.

SEZIONE II  
**ORDINAMENTO E NOMINE**

## Art. 1732

*Gerarchia*

1. La gerarchia dei gradi del corpo infermerie volontarie della Croce rossa italiana è la seguente:

- a) Ispettrice nazionale.
- b) Vice-ispettrice nazionale.
- c) Segretaria generale dell'ispettorato.
- d) ispettrice di centro di mobilitazione.
- e) vice-ispettrice di centro di mobilitazione.
- f) ispettrice di comitato.
- g) vice-ispettrice di comitato.
- h) infermiera volontaria.
- i) allieva infermiera volontaria.

## Art. 1733

*Nomina dell'Ispettrice nazionale*

1. L'ispettrice nazionale del Corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal presidente nazionale della Croce rossa italiana.

2. L'ispettrice nazionale è scelta tra le infermiere volontarie che hanno i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.





## Art. 1734

*Ufficio direttivo centrale*

1. L'Ufficio direttivo centrale del Corpo delle infermiere volontarie, istituito presso l'ispettrice nazionale:
  - a) collabora nell'emanazione delle disposizioni e delle direttive dell'ispettrice e ne esegue gli ordini;
  - b) provvede per l'inquadramento, per il governo, per la disciplina e mobilitazione delle appartenenti al corpo;
  - c) tiene aggiornati i ruoli attivo e di riserva, gli stati di servizio e le note caratteristiche delle singole infermiere.
2. L'Ufficio direttivo è organo di collegamento con gli uffici del comitato centrale dell'Associazione, cui è devoluta l'amministrazione del corpo e il suo impiego secondo le disposizioni delle competenti autorità superiori.
3. L'Ufficio direttivo centrale è diretto da una segretaria generale dell'Ispettorato.
4. Per il servizio d'ordine e d'archivio dell'ufficio vi è adibito il numero di subalterne ritenuto necessario.

## Art. 1735


*Provvedimenti di nomina e di cessazione delle appartenenti al Corpo*

1. L'ispettrice nazionale per delegazione del presidente nazionale dell'Associazione:
  - a) nomina le vice-ispettrici nazionali e la segretaria generale dell'Ispettorato, preposta all'Ufficio direttivo centrale;
  - b) nomina le ispettrici di centro di mobilitazione;
  - c) nomina su proposta delle ispettrici dei comitati centri di mobilitazione le ispettrici di comitato, le vice-ispettrici, le infermiere di grado superiore e le infermiere volontarie;
  - d) dispone, con provvedimento definitivo, la cessazione dalla carica delle ispettrici e vice-ispettrici anche prima della scadenza del termine previsto dal comma 2.
2. Le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che hanno i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non più di una volta consecutivamente

## Art. 1736

*Qualifiche di grado superiore*

1. La qualifica di infermiera di grado superiore è conferita a quelle infermiere volontarie che hanno dato prova di particolare capacità e abnegazione, o che hanno prestato lodevole servizio in condizione di eccezionali difficoltà o che per dieci anni consecutivi hanno appartenuto al ruolo attivo, e hanno riportato nelle note caratteristiche la classifica di «merito eccezionale» o di «ottima».
2. Le infermiere che sono nominate, ai sensi dell'articolo 1735, vice-ispettrici nazionali, segretaria generale dell'Ispettorato, ispettrici di centro di mobilitazione, ispettrici di comitato o vice-ispettrici, acquistano la qualifica di infermiera di grado superiore e la conservano al termine delle funzioni a cui sono state chiamate.
3. Fuori del caso previsto nel comma 2, le infermiere di grado superiore non esercitano funzioni diverse dalle altre infermiere volontarie, se non sono nominate capo-gruppo o capo-sala in base al regolamento.



## Art. 1737


*Nomina delle infermiere volontarie*

1. Possono essere nominate infermiere volontarie le socie della Croce rossa italiana che ne fanno domanda al comitato nella cui circoscrizione hanno la propria residenza e che:
  - a) essendo state ammesse a frequentare i corsi di preparazione di cui all'articolo 1740 a tale scopo istituiti dalla Croce rossa italiana e avendoli frequentati, hanno superato i relativi esami;
  - b) essendo munite del titolo di infermiera, conseguito in conformità alle norme vigenti, relativamente all'esercizio delle professioni sanitarie, sono riconosciute idonee al servizio della Croce rossa italiana a giudizio definitivo dell'ispettrice nazionale.
2. L'ispettrice nazionale può decidere, in base alla valutazione del titolo, che l'aspirante deve essere invitata a sostenere, presso la commissione dei corsi, un esame di integrazione, specie per quanto riguarda il pronto soccorso ai feriti di guerra. In tal caso la domanda ha corso soltanto se l'aspirante supera il detto esame.
3. In tutti i casi, l'accoglimento o meno della domanda è rimesso alla decisione definitiva dell'ispettrice nazionale.
4. La nomina dell'infermiera volontaria ha luogo mediante provvedimento emanato dall'ispettrice nazionale e di concerto con il presidente nazionale dell'Associazione.
5. Il relativo diploma è rilasciato a cura dell'Ufficio direttivo centrale e reca le firme dell'ispettrice nazionale e del presidente nazionale.
6. Il diploma è accompagnato dal distintivo e dalla tessera di cui agli articoli 1011 e 1022 del regolamento e importa il versamento della tassa di cui all'articolo 1744; il personale in possesso del diploma, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate e della Croce rossa italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica.

## Art. 1738

*Iscrizione nei ruoli*

1. All'atto della consegna del diploma l'infermiera volontaria dichiara per iscritto se desidera essere iscritta nel ruolo di riserva o nel ruolo attivo.
2. In quest'ultimo caso si impegna a tenersi pronta a prestare servizio per un mese ogni anno in tempo di pace, per almeno un biennio. È in facoltà dell'infermiera di aggiungere a tale impegno quello di tenersi pronta a partire entro ventiquattro ore dalla chiamata in servizio.
3. Le infermiere volontarie sono iscritte nel ruolo attivo o nel ruolo di riserva, a seconda della dichiarazione da loro fatta a norma del comma 1.
4. Scaduto l'impegno di arruolamento biennale assunto con la dichiarazione di cui al comma 1, sono iscritte nel ruolo di riserva se non rinnovano l'impegno stesso.
5. L'attribuzione della qualifica di infermiera di grado superiore non implica cessazione né modifica dell'impegno di arruolamento.
6. Le infermiere volontarie iscritte nel ruolo attivo che non prestano regolarmente servizio sono trasferite di ufficio, dalla ispettrice del comitato, nel ruolo di riserva; ciò indipendentemente dai provvedimenti disciplinari di cui possono essere oggetto. Del provvedimento è subito informata l'ispettrice del centro di mobilitazione, che a sua volta ne informa l'ufficio centrale.
7. Le infermiere volontarie iscritte nel ruolo di riserva possono essere trasferite, a domanda, nel ruolo attivo, se assumono l'impegno di prestare servizio per un mese ogni anno, almeno per un biennio.



## Art. 1739

*Cancellazione dai ruoli*

1. Indipendentemente dalla radiazione prevista dagli articoli 1747 e 1749, l'infermiera volontaria è cancellata dai ruoli nei casi seguenti:

a) dimissioni volontarie, presentate per via gerarchica con domanda motivata diretta all'ispettrice nazionale e accettate dall'Ufficio direttivo centrale. Le dimissioni non sono accettate in tempo di mobilitazione totale o parziale; decorrono, se l'infermiera è iscritta nel ruolo attivo, dalla scadenza dell'impegno di arruolamento. L'accettazione delle dimissioni può essere sospesa se esigenze del momento lo richiedono;

b) interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno o irreperibilità, accertate dall'ispettrice di centro di mobilitazione competente, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale;

c) riforma, su verbale di apposito collegio medico, riunito presso il centro di mobilitazione; verbale comunicato all'Ufficio direttivo centrale e accettato dall'interessata, che ha diritto a una visita collegiale d'appello di carattere definitivo, presso l'Ufficio direttivo centrale. La riforma può aver luogo soltanto se l'interessata è stata riconosciuta non idonea neppure a mansioni ausiliarie o sedentarie;

d) perdita della cittadinanza italiana, accertata dall'ispettrice di centro di mobilitazione, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale;

e) perdita della qualità di socia della Croce rossa italiana a termini dello statuto dell'Associazione. Di tale perdita la presidenza nazionale dell'Associazione informa l'Ufficio direttivo centrale;

f) cessazione volontaria della qualità di socia della Croce rossa italiana.

**SEZIONE III  
FORMAZIONE**

## Art. 1740

*Partecipazione ai corsi di preparazione*

1. Possono essere ammesse ai corsi di studio per preparazione a infermiere volontarie le socie della Croce rossa italiana che, dichiarando di aver preso conoscenza delle disposizioni del presente capo e di quelle del capo II del titolo III del libro V del regolamento:

a) ne fanno domanda al comitato nella cui circoscrizione hanno la propria residenza e presso il quale i corsi sono istituiti;

b) hanno compiuto il 19° anno di età e non hanno superato il 55°.

2. Alla domanda sono uniti i documenti elencati nel decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, di cui all'articolo 1743, comma 7.

3. Il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione ai corsi per le infermiere volontarie scade il 30 novembre di ogni anno.

4. Entro il medesimo termine l'allieva infermiera che intende seguire il secondo corso provvede al versamento, nella cassa del comitato, della tassa d'iscrizione per il secondo anno.

## Art. 1741

*Ammissione ai corsi di preparazione*


1. Per le ammissioni ai corsi di preparazione sono costituite apposite commissioni di amministrazione, disciplinate dall'articolo 1003 del regolamento.

2. La commissione di amministrazione dei corsi, esaminati gli atti e assunte opportune informazioni sulla condotta morale e civile dell'aspirante, accoglie o respinge la domanda.

3. Se la respinge, l'aspirante ha facoltà di ricorrere al presidente nazionale dell'Associazione, che decide in via definitiva, sentita l'ispettrice nazionale.

4. Se la domanda è respinta, l'importo della tassa scolastica versato è restituito all'interessata.

5. La restituzione ha luogo se l'interessata, per ragioni gravi indipendenti dalla sua volontà, non può frequentare oltre la metà del primo anno dei corsi.



## Art. 1742

*Durata e superamento dei corsi di preparazione*

1. L'insegnamento ha la durata di due anni ed è ripartito in due corsi distinti, ciascuno della durata di un anno; alla fine del primo anno le allieve infermiere sostengono un esame: se promosse, sono ammesse a seguire l'insegnamento del secondo anno ed è loro rilasciato un apposito certificato.
2. Alla fine del secondo anno le allieve infermiere sostengono l'esame definitivo: se promosse sono ammesse a presentare la domanda per nomina a infermiera volontaria.
3. Non sono ammesse agli esami le allieve che durante l'anno:
  - a) hanno riportato note caratteristiche sfavorevoli;
  - b) sono state assenti a più di un quarto delle lezioni teoriche
  - c) non hanno compiuto, nel primo anno, novanta presenze di quattro ore ciascuna, e, nel biennio duecentodieci presenze complessive di quattro ore ciascuna, alle esercitazioni pratiche in una formazione sanitaria.
4. Le allieve che impiegano più di due anni a conseguire il diploma, devono compiere altre trenta presenze pratiche oltre alle prescritte.

## Art. 1743

*Svolgimento dei corsi di preparazione*

1. I corsi di istruzione teorica e pratica sono impartiti negli istituti sanitari della Croce rossa italiana, negli ospedali civili, negli ospedali militari e negli ambulatori.
2. In ciascun corso la parte didattica, che si svolge in un semestre, è integrata da esercitazioni pratiche.
3. Alla fine del primo corso hanno luogo gli esami davanti una commissione composta da un delegato tecnico del comitato centrale della Croce rossa italiana, che presiede, dal direttore, da due insegnanti dei corsi e dalla ispettrice.
4. Della commissione degli esami di diploma fanno parte, oltre i precedenti commissari, anche il rappresentante del Ministero della salute, che presiede, nonché un rappresentante della sanità militare.
5. La votazione alla fine del primo corso è effettuata in cinquantesimi, e ogni commissario può assegnare fino a dieci decimi. Sono promosse le candidate che hanno riportato una votazione media di almeno trentacinque cinquantesimi.
6. Per gli esami di diploma la votazione è effettuata in settantesimi e ogni commissario può assegnare fino a 10 decimi. Sono promosse le candidate che hanno riportato una votazione media di almeno 49 settantesimi.
7. I programmi dei corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie sono stabiliti con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero della difesa, su proposta dall'ispettrice nazionale d'intesa con il presidente nazionale della Croce rossa italiana.

## Art. 1744

*Tassa di iscrizione*

1. Per essere ammesse a ciascun corso le aspiranti devono versare una tassa d'iscrizione, stabilita dalla presidenza nazionale dell'Associazione.
2. Per il rilascio del diploma d'infermiera volontaria deve essere versata una tassa di diploma, stabilita dalla predetta presidenza.
3. Le tasse d'iscrizione al primo e al secondo anno sono conteggiate dal comitato in un capitolo speciale del suo bilancio; del capitolo è reso conto ogni anno al comitato centrale della Croce rossa italiana.
4. Il provento delle tasse d'iscrizione costituisce un fondo speciale che la commissione d'amministrazione, su proposta del direttore dei corsi, devolve alla gestione dei corsi stessi, sia per far fronte alle spese necessarie per il loro esercizio, sia eventualmente, se si verifica un avanzo, per formare una riserva destinata a futuri bisogni.



5. Le tasse di diploma sono versate al comitato centrale della Croce rossa italiana.

Art. 1745

*Corsi di specializzazione*

1. Oltre ai corsi di studio di cui agli articoli precedenti possono essere istituiti presso i comitati della Croce rossa italiana, con le stesse norme, anche corsi di specializzazione nei seguenti rami dell'assistenza infermieristica:

- a) tecnica di laboratorio con particolare riguardo alla tubercolosi e alla malaria;
- b) radioterapia e radiodiagnostica;
- c) ginnastica medica, ortopedia e terapia fisica;
- d) assistenza in sala operatoria: quest'ultimo corso prevalentemente di carattere pratico.

2. I corsi di specializzazione hanno ciascuno la durata di un semestre.

3. Sono ammesse ai corsi le infermiere volontarie già nominate che:

- a) ne fanno domanda al comitato presso il quale essi sono istituiti, versando la relativa tassa d'iscrizione;
- b) sono giudicate idonee dalla commissione d'amministrazione dei corsi;
- c) hanno conseguito il diploma d'infermiera volontaria, con votazione di almeno quarantotto sessantesimi.

4. Nel regolamento sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

SEZIONE IV  
**DISCIPLINA**

Art. 1746

*Incompatibilità funzionali*

1. Le infermiere volontarie esercitano le funzioni di infermiera solo a servizio della Croce rossa italiana.

2. L'infrazione al comma 1 è aggravata dal fatto che l'infermiera:

- a) ha prestato l'opera propria in uniforme della Croce rossa italiana;
- b) ha accettato una retribuzione per l'opera prestata.

Art. 1747

*Sanzioni disciplinari*

1. I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:

- a) il rimprovero;
- b) la censura, cioè il rimprovero inflitto con nota scritta che è inserita nel fascicolo personale dell'infermiera;
- c) la sospensione dal servizio per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a dodici, inflitta con provvedimento scritto che è inserito nel fascicolo personale dell'infermiera;
- d) la radiazione dai ruoli delle infermiere volontarie.

2. Le sanzioni disciplinari conseguono alle mancanze commesse in violazione dei doveri contemplati dal presente capo e dal capo II del titolo III del libro V del regolamento.

3. I provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero sono presi tenuto conto delle particolari circostanze con le quali l'infrazione è stata commessa, o del fatto che l'infrazione ricorre con carattere di recidività.

4. La radiazione dai ruoli è pronunciata in caso di assoluta incompatibilità del contegno dell'infermiera con i doveri e con il decoro inerenti alla sua qualità.

5. Nessun provvedimento disciplinare può essere preso senza contestare l'infrazione all'interessata e senza aver acquisito e valutato le sue giustificazioni.

